IL CLERO SECOLARE NEL SVO SPLENDORE O VERO DELLA VITA COMVNE CHERICALE

TRATTATO

DI POMPEO SARNELLI,

Dottor della Sacra Teologia, e delle Leggi, Protonotario Apoſtolico, Abate di S. Homobuono in Ceſena.

DEDICATO

All' Eminentiſſimo, e Reuerendiſſimo Principe

GIROLAMO CARDINAL CASANATE.

IN ROMA, M.DC.LXXXVIII.

Nella Stamperia della Reuerenda Camera Apoſtolica.

Con licenza de' Superiori.

EMINENTISSIMO, E REVERENDISSIMO PRINCIPE.

OBbligazione, e ragioneuolezza mi ſtringono á dedicare all'E. V. queſto Trattato della comune vita Chericale. Obbligatione, perche ſe nulla vaglio nella Eccleſiaſtica erudizione, tutto debbo agli ſtimoli, che la ſomma benignità dell'E. V. me ne ha recato, quando degnando di leggere le mie debolezze, mi faceua

 ani-

animo à proſeguire: Ragion voleua, che vn Trattato della vita comune raccomandar non ſi doueſſe, ſe non à chi hà impiegato tutta la ſua vita in tanti vffici, in tante Congregazioni per lo beneficio di tutto il Chriſtianeſimo; ſicchè il manco, che hà curato nella ſua vita è ſtata la propria comodità; ſiccome in V. E. ammira tutto il mondo Chriſtiano. Non iſdegni adunque, che ad vn tanto Cardine della Chieſa di Dio venga appoggiata vn'opera, che le diſperſe pietre del Santuario intende di riunire. Grande, non hà dubbio, è la gloria del noſtro SS. Padre, e Signore INNOCENZIO XI. ſe ſotto il ſuo feliciſſimo Pontefical reggimento quelle trè coſe, che furono difficili al ſapientiſſimo Salomone, ſon riuſcite facili, cioè *la via dell' Aquila in Cielo*, parlo dell'Aquila Imperiale che hà ſaputo trouar la via d' humiliare l'Ottomano, non ſolamente colla

Cap. 30. v. 18.

la

la liberazione di Vienna, e con essa di tutta la Christianità; ma colla espugnazione della munitissima Città di Buda: *la via della Serpe sù la pietra*, per cui si è fugata dalla Francia la Serpe dell' Eresia Vgonotta: *la via della Naue in mezzo al Mare*, per cui la Naue di Pietro trasporta ne' lidi della gran Brettagna Operarj Cattolici; mà molto più grande è la gloria di lui in hauer saputo ciocchè fú affatto ignoto á Salomone: *la via dell' huomo nella sua adolescenza*, con approuare la vita comune Chericale, i cui Cherici sono tanti Mercurj ne Triuj di questo mondo, sedenti sú le quadrate piedre de' Seminarj, oue mostrano la vera via alla giouentù Chericale per maniera, che declinar non possa nè á destra, nè à sinistra. Non minore peró sará la gloria di V. E. in proteggere questa operetta, perche sará lo stesso, che far nascere all' Italia quel secolo d'oro, che fù sognato, non goduto

to nel mondo: che ſe quella ſtagione altro non fù deſcritta, che vna vita comune sì dal Tragico

.... Hoc equidem reor
Vixiſſe ritu, prima quos miſtos dies
Profudit: nulla his auri fuit
Cæca cupido: nullos in campo ſacer
Diuiſit agros arbiter populis lapis.

sì dal Mantouano: *Ante Iouem........*

Nec ſignare quidem, aut partiri limite campum.
Fas erat: In medium quærebant.

sì eziandio dal Venuſino:

Nam propriæ telluris herum natura neque illum,
Nec me, nec quemquam ſtatuit. Nos expulit ille,
Illum nequities.

Sicché augura etá d'oro al Clero Secolare chi la comune vita gli propone. Spero, che la pietà, ed il zelo Eccleſiaſtico di V. E. habbia á propagarla, baſtando á quell'effetto, che ſolamente la protegga, riceuendo ſotto il ſuo patrocinio queſta mia brieue sì,

ma

Senec. Hep. Gecr. 1. Hor. 2. Serm.

ma forse non inutile fatica: e quì resto humilissimamente inchinandomi à V. Eminenza, e desiderandole dal datore di tutti i beni il compimento d'ogni vera felicitá. Di Beneuento à 6. di Luglio 1687.

Di V. Eminenza

Humiliss. diuotiss. ed obligatiss. Seruidore
Pompeo Abate Sarnelli.

APPROBATIO.

DE mandato Reuerendissimi Patris Sacri Apostolici Palatij Magistri, vidi Librum cui titulus est *Il Clero Secolare nel suo splendore*, cumque nihil in illo offendissem, quod Orthodoxæ Fidei, aut disciplinæ morum refragaretur, imò solidam inuenissem doctrinam, concinnam eruditionem, viuida exempla, quæ ad antiquam reuocandam Ecclesiæ normam, frigescentisque ardorem spiritus excitandum, Clero dilucidè proponuntur, luce publica dignum censeo. Romæ in Ædibus S. Siluestri Montis Quirinalis Prid. Kalend. Nouembris 1687.

D. on Caietanus Passarellus Cl. Reg. S. Officij
in Hispania Qualificator.

Imprimatur.

Si videbitur Reuerendiſs. P. Magiſtro Sac. Palatij Apoſtolici:

S. I. Menattus Archiep. Cyrenen. Viceſg.

Imprimatur.

Fr. Ioſeph Clarionus Sacræ Theologiæ Magiſter, ac Reuerendiſs. Patris Fratris Dominici Mariæ Puteobonelli Sacri Apoſtolici Palatij Magiſtri Socius Ordinis Prædicatorum.

A' CHERICI SECOLARI,

Fratelli nel Signore

POMPEO ABATE SARNELLI.

1 *E Malinconia de' Platonici, aspettare, che dopo il giro di trentasemila anni, vn' anno grande esser debba, colmo di fortunatissimi influssi, perche in esso stan per tornare tutte le sfere, tutti gli astri, à quel primo posto, nel quale create cominciarono à volgersi. Ma è santo zelo de' veri Ecclesiastici, desiderare, che a' dì nostri giunga nella Chiesa vn' anno sì bello, in cui non le stelle, mà i costumi ritornino allo stato primiero, e si veggano praticar da' Cherici Secolari quelle sì lodeuoli vsanze, che son' ite in disuso.*

2 *Mà lode à Dio, che senza aspettar noi i trentasemila anni platonici, ecco che a' nostri dì gli Astri del Cielo di S. Chiesa, i Cherici Secolari, in molte parti del*

mon-

mondo allo ſtato primiero han fatto ritorno, e ne ſon teſtimonij la Germania, l'Vngheria, la Spagna, la Polonia. Per comunicare alla carità voſtra, dilettiſſimi fratelli, la cagione di tanto giubilo, eſſendomi venute per le mani nel dì feſtiuo de' SS. Apoſtoli Pietro, e Paolo le Coſtituzioni de' Cherici Secolari in comune viuenti, approuate dalla Santità di N. Signore INNOCENZIO XI. *l'anno* 1680. *e vedendo la facilità, cō cui può tale iſtituto introdurſi, e l'vtilità, che ne riſulta non ſolamente al Clero Secolare, mà à tutta la Republica Chriſtiana, mi venne in penſiero di recarle nel noſtro volgare, e farle comuni inſino a' fanciulli: tanto più, che poſſono pratticarſi anche da' Cherici fuori dell' Iſtituto, e molto più dalle tenere piante, che ne' Seminari ſi alleuano. E perche mi trouaua notate alcune coſarelle alla vita comune appartenenti, mi diedi à ſtenderle, ed in pochi dì mi venne fatto, e compiuto il Trattato. Diſpoſi finalmente darlo alle ſtampe e per dar nuouo, ſe ben picciolo trattenimento agli ſtudioſi delle ſtorie Eccleſiaſtiche, e per giouare, come hò detto, à tutto il Clero così creſcente, come auuanzato in età.*

3 *Che ſe poi voleſſero i Zelanti Pontefici delle Chieſe particolari introdurre sì ſanto iſtituto, ne hò rapportato anche la maniera, ch' è faciliſſima, e ſenza grande ſtento poſſono ragunarſi le pietre del Santuario, diſperſe ne' capi di tutte le piazze, e farſene vn Ponte, per cui le anime ſi conducano al Cielo. E non hò dubio, che i nouelli Cherici almeno, vedendoſi lontani dall' iſtituto de' noſtri*

ſtri maggiori, ſe hauranno chi voglia loro eſſer guida, non rifiuteranno, che l'vſo ceda all' autorità, che la legge, e la ragione vincano l' vſo cattiuo.

4 *Io per me non poſſo, che deſiderare tanto bene alla voſtra dilezione, cariſſimi fratelli, e rendo grazie à Dio, che viuendo io, corre homai l' anno Nono, nell'Epiſcopio del mio Eminentiſsimo Arciueſcouo Orſini, poſſo dire di praticar ſimigliante vita, ſe non in tutto, almeno in buona parte, ſotto la ſanta diſciplina del medeſimo: E sò quanto grande vtile ne prouuenga.*

5 *Con queſto ſanto iſtituto verrebbe ad eſultar la Santa Chieſa, laſciando que' treni:* filios enutriui, & exaltaui, ipſi autem ſpreuerunt me. Spreuerunt, *dice Bernardo* [a] & inualuerunt à turpi vita, à turpi quæſtu, à turpi commercio, à negotio perambulante in tenebris. *Perciocchè colla vita comune regolata co' ſanti, e virtuoſi eſercizi, ſi diſcaccia l' ozio, detto da S. Bernardo,* [b] *ſentina di tutte le tentazioni, e de' mali, ed inutili penſieri, che rendono* turpem vitam. *Colla comunità de' beni Eccleſiaſtici, reſta ſolo Idio la porzione, e l' eredità del Cherico, e non incorre in quella grande iniquità, tanto abbomminata da S. Agoſtino,* [c] *ch'è ſeruirſi di Dio per goder del danaio, che ſecondo San Bernardo è* turpis quæſtus. *E con la ſanta conuer-*

a Serm. ad Cler. in Concil. Remenſ.
b Tratt. de Vit. Solit. cap. 8.
c lib. 11. de ciuit. cap. 25.

uersazione, si allontanano i Cherici dal commercio delle donne; ed i vasi à Dio sagrati, come auuerte il Damiani, [d] *non diuentano vasi di contumelia, stando così sicuri* à turpi commercio, à negotio perambulante in tenebris. *Idio stenda la sua mano, e ci dia sì gran benedizione, acciocchè riuedasi pur alla fine* IL CLERO SECOLARE *NEL SVO SPLENDORE.*

d Opusc.18. dissert.2.

ARGOMENTI

De' Capitoli del Trattato .

Dello stato Clericale Cap. I. *pag.* 1.
Della Etimologia della parola Clero Cap. II. *pag.* 2.
Perche si dica Clero Secolare Cap. III. *pag.* 4.
Della vita comune in genere Cap. IV. *pag.* 5.
Della vita comune primitiua de Cherici Cap. V. *pag.* 6.
Della Clericale vita comune del secondo genere Cap. VI. *pag.* 8.
Della Clericale vita comune del terzo genere Cap. VII. *pag.* 8.
Se i Cherici viuenti in comune fossero obligati co' voti Cap. VIII. *pag.* 9.
Si distinguono trè Classi di Cherici viuenti in comune Cap. IX. *pag.* 11.
De' Canonici della Cattedrale viuenti in comune Cap. X. *pag.* 12.
Della Etimologia della voce Capitolo, per quello, che significa il Collegio Canonicale Cap. XI. *pag.* 14.
De' Canonici delle Collegiate, viuenti in comune Cap. XII. *pag.* 16.
Degli Vffici del Proposto, e del Decano Cap. XIII. *pag.* 17.
De' Cherici Parrocchiani viuenti in comune Cap. XIV. *pag.* 18.
Quando, e come s' introducesse la secolarità nel Clero Cap. XV. *pag.* 19.
Progressi della vita comune Chericale Cap. XVI. *pag.* 22.
Che la vita comune, ed il ministerio degli Apostoli restò nel Clero: e che la vita comune de' primitiui Laici Christiani, fondata da gli Apostoli, fù seguitata da' Monaci Cap. XVII. *pag.* 27.
Che l' Istituto de' Frati sia quasi lo stesso, che il Chericale Cap. XVIII. *pag.* 37.

Ecci-

Eccitamento di S. Pier. di Damiano Cardinale della S. R. C. a' Canonici Secolari, perche ripiglino la vita comune Cap. XIX. *pag.* 42.

Eccitamento à tutti i Cherici Secolari, perche ripiglino la vita cómune &c. estratto dalla lettera Enciclica dell' Eminentissimo Signer Cardinale Howard. Cap. XX. *pag.* 44.

Som-

Sommarietti delle Coſtitutioni

Approuatione, e Confermazione dell' Iſtituto de' Cherici Secolari, viuenti in comune, ſotto la immediata giuriſdizione degli Ordinarij.

Coſtituzioni de' Cherici Secolari viuenti in comune Proemio pag. 48.

Della cura della propria ſalute, e del profitto nello Spirito pag. 49.

Della comunità de' beni pag. 53.

Della coabitazione fraterna pag. 54.

Della ſeparazione delle Donne pag. 55.

Della obbedienza pag. 56.

Della cura delle anime pag. 57.

Coſtituzioni della Giouentù, da educarſi per la vita Sacerdotale de' Cherici Secolari in comune viuenti. Proemio pag. 59.

Della Pietà Chriſtiana pag. 60.

Della boneſtà de' coſtumi pag. 64.

Degli ſtudj delle lettere pag. 70.

Breue informazione della maniera, che ſi de' tenere per introdurre l' Iſtituto de' Cherici Secolari viuenti in comune pag. 73.

Oſſeruanza della diſciplina, giuſta il fine dell' Iſtituto de' Cherici in commune viuenti, in qualſiuoglia Dioceſi. pag. 7[illegible].

IL CLERO SECOLARE NEL SVO SPLENDORE

OVERO

DELLA VITA COMVNE CHERICALE.

TRATTATO

DI POMPEO SARNELLI,
Dottor della Sacra Teologia, e delle Leggi,
Protonotario Apostolico, & Abate
di S. Homobuono in Cesena.

Dello stato Chericale.

CAP. I.

1.
Iedificato dal zelante Zorobabele il Tempio del Signore in Gerosolima, dice il Sacro Testo, che tutto il popolo voci di giubilo alzaua, rimirando il Tempio di nuouo edificato; ma che per lo contrario moltissimi de' Sacerdoti, e Leuiti, ed i Principi de' Padri, ed i più vecchi, che haueano veduto il Tempio antico, e questo nuouo, considerando la gran differenza, che frà l'vno, e l'altro passaua, inconsolabilmente piagneuano. (a) *Plurimi etiam de Sacerdotibus, & Leuitis, & Principes patrum, & seniores, qui viderant Templum priùs, cum fundatum esset, & hoc Templum in oculis eorum, flebant voce magna: & multi vociferantes in lætitia eleuabant vocem.*

a 1. *Esdræ cap. 3. v. 12.*

2. Non altrimenti accade à chi vede riformato il Clero di qualche Diocesi (s'egli era consapeuole della sregolata vita, che prima menaua) esulta, e giubila, parendogli riedificato il Tempio del Signore; ma s'egli è pratico nel diritto, e nella Storia Ecclesiastica piagnerà senza dubbio; perciocchè ogni gran riforma, che possa mai seguire, non hà che fare, nè men per ombra coll'antico stato Chericale, fondato da Cristo, dagli Apostoli osseruato, e dagli huomini Apostolici propagato, in perfetta comunità di vita.

3. Pianse il Vescouo Barbosa, (b) e sospirò simigliante vita trà Cherici, con sentimenti da vero Ecclesiastico, in queste parole espressi: *quàm beati tunc temporis Canonici, quàm felices Clerici intrà Ecclesiæ septa habitantes, nec vllum periculosarum discursationum, mundanarum occupationum, agitandarum commessationum, conueniendarum mulierculararum, exercendarum grassationum, libidinum, turpitudinum occasionem habentes, sed diuinis laudibus, & contemplationibus, precibus, concionibus, officijs, cantibus, sacrificijs tantùm vacantes, & tanquam Angeli quidam terrestres in paupertate, castitate, & obedientia degentes, & solam Dei gloriam, & suam, aliorumque salutem procurantes.*

4. Stenderei quì Treni oltre à quattro alfabeti di Geremia, se le lamentazioni de' buoni Ecclesiastici raunar volessi insieme, per far che di concerto lagrimassero l'antico stato Chericale, dando à diuedere al nostro secolo, che quella da noi chiamata riforma, è dissolutezza, paragonata à que' felici tempi. Mà senza stancarmi in ciò, farò ben parlare i Padri à suo tempo: hor vediamo infin dalla etimologia del nome, quanto la vita comune è propria del Clero.

Della etimologia della parola CLERO.

CAP. II.

1. FIN presso Geremia (a) anche i Sacerdoti, e Leuiti del vecchio Testamento vengono appellati CLERI: *Cleri eorum non proderunt eis*, giusta la versione de' Settanta, leggesi nella vulgata: *hæreditatem accipient, & non eis proderit.*

2. Ed in fatti Κλῆρος, *Cleros*, nel greco idioma altro non significa, che eredità, sorte, patrimonio. qual poi sia questa eredità de' Cherici, onde essi hanno il nome, quella è, che tanto và celebrata da Dauide: (b) *Dominus pars hæreditatis meæ*

&

b *Lib. de Canon.* a *Hier.* 12. b *Psalm.* 15.

& calicis mei: tu es, qui restitues hæreditatem meam mihi. Funes ceciderunt mihi in præclaris.

3. Da questa etimologia del proprio nome può conoscere il Cherico, non esser' egli ammesso al Chericato per possedere beni paterni, ò Ecclesiastici; mà per seruire all'Altare, e viuere de' beni della Chiesa in comune, non hauendo nulla di proprio. E questi sono i sentimenti de' Padri.

4. S. Girolamo chiaramente lo spiega: (c) *Si ego pars Domini sum, & funiculus hæreditatis ejus, nec accipio partem inter cæteras tribus, sed quasi Leuita, & Sacerdos, viuo de decimis, & altari seruiens, altaris oblatione sustentor: habens victum, & vestitum his contentus ero, & nudam Crucem nudus sequar.*

S. Agostino dice ancor'egli: *Qui in terra præsumunt habere facultatem, quomodo non erubescunt dicere: Dominus pars hæreditatis meæ? quæ conuentio Christi ad belial?* Chiarissimamente S. Bernardo: (d) *Clericus si quippiam habuerit præter dominum, pars ejus non erit dominus, v. g. si aurum, si argentum, si possessiones, si variam suppellectilem, cum istis dominus pars ejus fieri non dignatur.* Ed elegantemente S. Ambrogio: (e) *Portio mea Dominus. Non dicit: portio mea ab illis vsque ad illos porrecta, & diffusa terminos. Non dicit: Portio mea inter illos vicinos, nisi fortè inter Apostolos, inter Prophetas, inter Sanctos Dei. Hæc est enim justi portio. Non dicit: portio mea in pratis, non in syluis, non in campis, nisi fortè in campis syluæ. Non dicit: portio mea, armenta boum, asini, oues: nisi fortè inter illa enumeret armenta, quæ agnoscunt pastorem suum, &c. & illa cui: sibi portio est, quæ ad immolandum ducta est.* Dalle quali autorità euidentemente costa, la professìon Chericale essere espresso rinunciamento alle cose terrene, e del mondo; e ciò perfettamente non si ottiene, che nella vita comune.

5. Di quel Cherico adunque, che ad altra eredità, ad altro patrimonio, ad altra sorte aspira, che à Dio, s'intendono le parole di Geremia: *hæreditatem accipient, & non eis proderit: Cleri eorum, non proderunt eis.* Non giouerà loro hauer'eletto l'eredità preclara, ch'è Idio, se contro alle proprie promesse, ad altra porzione anelano, che à Dio. *Hæc ante me*, dice Origine [f] nel luogo citato di Geremia, *alij exposuerunt, & quia non improbo interpretationem eorum, consensiens tandem profero, &c. quia igitur sunt quidam Clerici non ita viuentes, vt & ipsi ex ordine capiant fructum, & ornamento suæ sint dignitati; idcircò aiunt, qui exposuerunt Prophetam nunc dicentem: Cleri eorum non proderunt eis. Vtilitas quippè Clericatus non in eo est, si aliquis in agmine sedeat presbyterorum, sed si iuxtà locum suum,*

c *Ep. 2. ad Nepot.* d *Declam. cap. 4.*
e *L. 10. Ep. 82. ad Vercell. post med.* f *Homil. 7.*

& iuxta præcepta Domini dignius incedat. Sicche generalmente parlando fà contro alla sua professione quel Cherico, che beni della terra, come proprio Padrone possiede, e de' medesimi s'impingua, hauendo altro promesso quando fù eletto alla sorte del Signore e ad altro poi attendendo, giusta il sentir del Blesense; [g] e realmente non fù che tolleranza della Chiesa, che il Cherico hauesse proprie possessioni, siansi ò patrimoniali, ò Ecclesiastiche: tolleranza diuenuta poi necessità per lo scioglimento della santa comunità.

Perche si dica CLERO SECOLARE.

CAP. III.

1. NON è antica questa cognominazione di SECOLARE nel CLERO; mà l'introdusse lo scioglimento della perfetta vita comune; siccome de' Canonici, dopo Giouanni Molano, afferma Adamo Premostratense, dicendo: *Si Canonici, quomodo seculares? si seculares, qua ratione Canonici? sed esto: Nec ipsum culpemus vsum loquendi; sit quod sic appellentur, non quia criminibus seculi, ipsi seculo conformati, implicentur, sed pro eo, quod tam arctum viuendi propositum non amplectuntur, quàm illi tenere videntur, qui regulares appellantur*. Onde tale aggiunto di secolare non si legge, che ne' moderni Concilij, e nelle Ponteficie Costitutioni, e massimamente nel Concilio di Trento, in diuersi luoghi del quale questo aggiunto SECOLARE ne vien dato.

2. E prima del Tridentino Leone X. nella Costitutione XX. Gregorio XII. fà vna celebre Constitutione *pro Canonicis Secularibus in meliorem ordinem restituendis*. E quindi vengono que' nomi di Preti Secolari, Canonici Secolari, Clero Secolare, e Chiese Secolari. Così nel Concilio Lateranense si determina: *Ne Canonicorum filij Canonici fiant in Secularibus Ecclesijs, in quibus eorum Patres instituti sunt*.

3. E se bene i Cherici Secolari si riducano à vita comune (siccome felicemente è auuenuto sotto il presente Santissimo Sommo Pontefice INNOCEZIO XI. prima nel Vescouado Chiemense nella Bauiera, dopo in altre Diocesi, e Prouincie insino in Vngheria, in Polonia, ed anche nella Spagna) pure Secolari sono appellati, come nella Costitutione: *Credite nobis*: *sub datum Romæ die 7. Junij* 1680. in cui sono inserite: *Constitutiones Clericorum Secularium in communi viuentium*. E cio credo auuenire, prima dalla co-

g *de instit. Episc.*

costumanza introdotta di chiamarci Cherici Secolari: secondariamente à distinzione di que' Chierici Regolari, che fanno voti solenni, costituiscono ordine particolare, e sono esenti dagli Ordinarj; poichè di questa vita comune Chericale dicesi nel proemio delle accennate Costitutioni: *Finis huius vitæ Clericalis non est nouum Institutum, aut Religionem introducere; sed ipsummet statum Clericalem, & Ecclesiasticum à Christo fundatum, & ab Apostolis obseruatum, sub immediata RR. Ordinariorum potestate, omni prorsùs exemptione seclusa, purè amplecti.*

Della vita comune in genere, ed in specie.

C A P. IV.

1. LA Vita comune, generalmente parlando, altro non è, che vna vnione degli haueri de' particolari, viuenti insieme, per maniera che i particolari siano, *nihil habentes de proprio, & omnia possidentes in communi.* Siccome si hà negli Atti Apostolici: [a] *multitudinis autem credentium erat cor vnum, & anima vna: nec quisquam eorum, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat, sed erant illis omnia communia.* Ma perche tale è la vicendeuolezza delle cose del mondo, che non mai si fermano in vn medesimo stato: questo genere di vita, che fù principalmente fra' Cherici, secondo la costituzione del Signore, e la osseruanza de' SS. Apostoli, colla variazione de' secoli, andò alterandosi ancor' esso, per maniera, che in trè specie può diuidersi.

2. La prima è di quelli, che nè lecitamente, nè validamente possono hauere dominio di cosa alcuna, nè seruirsene come di propria: e questa è la vita Chericale sotto i Santi Apostoli, e sotto gli huomini Apostolici, imitata poi da' Cherici Regolari, e da' Monaci, e dagli altri Religiosi, che fanno il voto solenne di pouertà: quantunque i primi Cherici la osseruassero; mà senza solennità di voto.

3. La seconda è di quelli, che rinunciano al dominio de' suoi beni in perpetuo, serbandosene sol tanto l'vsufrutto, lor vita durante. E questa maniera di viuere costumarono i Cherici dopo sciolta la vera communità de' beni.

4. La terza specie della vita comune è quella di coloro, che hanno lecito, e valido dominio de' beni proprij, ed anche de' frutti degli Ecclesiastici; mà che ne mettono buona parte nella communità per lo vitto comune, potendo lecitamente, e validamente

a Actor. 4. 32.

te testare allibito de' propri beni patrimoniali. Ed in questa specie di vita, che è stata l'vltima fra' Cherici, non si salua la pouertà religiosa. Or di queste trè specie di vita comune Chericale discorreremo ad vna ad vna ne' seguenti Capitoli.

Della Vita comune della prima specie presso i Cherici primitiui:

CAP. V.

1. NAcque con la vita comune non solamente il Chericato, ma tutta la Christianità insieme. Il sostentamento de' Cherici eran le cose offerte; siccome lo stesso fù quello di Christo, il quale visse co' suoi Santi Apostoli di quel, che veniua somministrato, essendone vn solo il dispensiere; onde si legge di Giuda, che, [a] *loculos habens, ea, quæ mittebantur, portabat.*

2. I Laici ancor essi in comune viueuano, col prezzo de' medesimi beni loro, [b] che a' piedi degli Apostoli poneuano. Tanto bene però non perseuerò fra' Laici, eccetto che fra' Monaci, li quali se ben' erano Laici ancor essi, in comune nondimeno, e sotto l'vbbidienza viueuano. La continuazione adunque sì della vita, sì eziandio del ministerio Apostolico fù sempre tra' Cherici, li quali vita insieme infin dal principio menarono sotto l'vbbidienza de' Vescoui loro.

3. Que' Cherici primitiui adunque non haueau nulla di proprio; perciocchè il Vescouo riceueua tutte le decime, ed i frutti de' beni alle Chiese donati, delle quali cose facea quattro parti, vna per se, per sua famiglia, e per l'ospitalità de' pellegrini: l'altra per lo Clero, che menaua vita comune: la terza per la riparazione delle Chiese; e la quarta per gli poueri.

4. Questa vita insinua S. Clemente nella sua prima pistola, scritta *Dilectissimis fratribus, & condiscipulis, Hierosolymis cum dilectissimo fratre Iacobo Episcopo.* E quiui à tutto studio và esaggerando, che, *communis vita omnibus necessaria est, & maximè his, qui Deo irreprehensibilitèr militare cupiunt, & vitam Apostolorum, eorumque discipulorum imitari volunt; Communis enim vsus omnium, quæ sunt in hoc mundo omnibus esse hominibus debuit; sed per iniquitatem alius hoc suum esse dixit, & alius illud, & sic inter mortales facta diuisio est ..... Vnde & Dominus per Prophetam loquitur, dicens. Ecce quàm bonum, & quàm iucundum, &c. Istius enim consuetudinis more retento, etiam Apostoli, eorumque discipuli, vt prædictum est, vna nobiscum,*

a Ioan. cap. 12. b Act. 4.

cum, & vobiscum communem vitam duxerunt. Vnde, vt benè nostis erat multitudinis eorum cor vnum, & anima vna: nec quisquam eorum, aut nostrum, de his, quæ possidebant, aliquid suum esse dicebat: sed omnia illis, & nobis erant communia.... quapropter hæc vobis cauenda mandamus, & doctrinis, & exẽplis Apostolorũ obedire præcipimus: quia hi, qui mandata eorum postponunt, non solùm rei, sed extorres fiunt.

5. La medesima viene esaggerata da S. Girolamo, [c] prouando, che il Cherico non debba hauer nulla di proprio: *Clericus, qui Christi seruit Ecclesiæ, interpretetur primò vocabulum suum; & nominis definitione prolata, nitatur esse, quod dicitur. Si enim* Κλῆρος *græcè, sors latinè appellatur, propterea vocantur Clerici, vel quia de sorte sunt Domini, vel quia Dominus sors, idest pars Clericorum est...... qui Dominum possidet, & cum Propheta dicit: Pars mea Dominus: nihil extra Dominum habere potest: quod si quidpiam aliud habuerit præter Dominum: pars ejus non erit Dominus. v. g. si aurum, si argentum, si possessiones, si variam supellectilem, cum istis partibus, Dominus fieri pars ejus non dignatur.*

6. S. Gregorio Magno, dimandato da Agostino Vescouo d'Inghilterra, se i Cherici Inglesi doueano rinunciare à proprj beni, e viuere in comune, risponde di si: [d] *quia tua fraternitas Monasterij regulis erudita seorsum non debet fieri à Clericis suis in Ecclesia Anglorum, quæ auctore Deo, nuper ad fidem perducta est, hanc debet instituere conuersationem, quæ in initio nascentis Ecclesiæ fuit patribus nostris: in quibus nullus eorum ex ijs, quæ possidebat, aliquid suum esse dicebat; sed erant illis omnia communia.* Le vestigie di sì gran Pontefice premendo l'Eminentissimo Hovvard, splendore non solo dell'Ordine Domenicano, ma di tutta la Cattolica Chiesa, la vita comune ancor egli insinua à suoi Preti Inglesi, perche nella gran Brettagna non solo la Cattolica Fede, ma lo splendor Chericale gloriosamente risplenda.

7. Della vita comune Chericale primitiua con gran laude parla il Concilio di Aquisgrana [e] dell'anno 816. e chiama tali Cherici: *Voluntate pauperes, quos pascebat Ecclesia, & quibus necessaria, prouidentissima gubernatione distribuebantur.*

8. Della stessa vita fà solenne menzione Gregorio VII. dicendo: [f] *Statuimus, vt, facultatibus Ecclesiarum vestrarum, prouentibus, & expensis diligentèr inspectis, certum in eis valeatis ponere numerum Clericorum, & facere, vt bona eorum veniant in commune; in vna domo vescantur, atque sub vno tecto dormiant, & quiescant. Si qui*

verò

c *Ep. 2. ad Nepot.* d *Respons. cap. 1. & 2.* e *Cap. 108. 120. 122.* f *c. Statuimus, de v. & hon. Cleric.*

verò contradictores extiterint, licitum vobis sit per suspensionem Officij, & beneficij, aut grauiori etiam pœna, si opus fuerit, ad hanc obseruationem eos compellere, appellatione non obstante.

Della Vita comune della seconda specie trà Cherici.

C A P. VI.

1. SOleuano altri Cherici, viuenti in comune, rinunciare al dominio de'suoi beni in perpetuo, serbandosi sol tanto l'vsufrutto, come ritraesi dal cap.31. della Germana Regola di Godegrando, rapportata da Filippo Labbè, che'l chiama Crodegango, che fiorì circa l'anno 816.

2. Il titolo del capitolo sudetto è il seguente: *de eo, quod, qui ad hunc Canonicum specialem ordinem huius Congregationis se sociare vult, de rebus, quas possidet ad Ecclesiam B. Pauli Apostoli solemnem donationem per præsentem faciat: reseruato tamen, tempore vitæ suæ vsufructuario ordine*: Siegue il capitolo.

3. *Licèt legamus antiquam Ecclesiam, sub tempore Apostolorum, ita vnanimem, concordemque extitisse, & ita omnia reliquisse, vt singuli prædia sua vendentes, ad pedes Apostolorum pretia ponerent: vt nullus eorum sibi aliquid proprium dicere auderet, sed erant illis omnia communia . . . . sed quia nostris temporibus persuaderi non potest, saltem vel hoc consentiamus, vt ad aliquantulamcumque similitudinem conuersationis eorum nostros animos contrahamus . . . . quia S. Prosper, vel alij SS. Patres, secundum diuinam auctoritatem sanxerunt, vt illi Clerici, qui de rebus Ecclesiæ viuere cupiunt, res proprias, quas habent, per instrumenta Chartarum, Deo, Ecclesiæque, cui deseruiunt, condonent; vt sicut de rebus Ecclesiæ ipsi Clerici gaudent: ita & Ecclesia de rebus ipsorum Clericorum cum pauperibus suis sic aucta, atque meliorata gratuletur. Ita tamen, vt ipsi Clerici dùm aduiuent, si ità placuerit, res suas vsufructuario ordine, per beneficium Ecclesiæ habeant, vt omnia sint communia, & propter obitum eorum ad Ecclesiam vel ad Canonicum ordinem, cui ante datæ fuerunt, reuertantur, &c.*

Della Chericale vita comune della terza specie.

C A P. VII.

1. TRouasi altra specie di vita comune Chericale, i cui Professori haueuano beni particolari tanto patrimoniali, quanto Ecclesiastici; mà che ne metteuano parte nella

co-

comunità per lo vitto comune, e di questi parla eziandio il mentouato Concilio di Aquisgrana dell'anno 816. [a] li quali viueano insieme, ed haueano comune il Chiostro, e la mensa. E perche alcuni metteuano in comune quanto per lo proprio vitto solamente bastaua, sono dal medesimo Concilio [b] esortati, che oltre al lor vitto, souuenissero anche di vantaggio a gli altri Cherici della comunità, ch'eran più poueri, ò infermi, e facessero qualche limosina per la ospitalità; onde lo stesso Concilio (c) gli descriue: *in Claustris degentes, communi mensa, in qua lectio continuè fiebat, Refectorio etiam communi, ac Dormitorio vtentes, Priori obbedientes*, & Fratrum *mutua appellatione se salutantes*. E questi facean testamento de' loro beni patrimoniali, lasciandogli à loro Parenti, ò à chi loro piaceua. Cosi appunto praticano i non mai abbastanza lodati Preti della Congregazione dell'Oratorio, precisamente in Roma.

2. Di questo genere è la comunità nuouamente riuocata nel Clero Secolare sotto il SS. Pontefice INNOCENZIO XI, nella Bauiera, ed altroue, toltone, che i beni Patrimoniali non vanno in comune, mà gli Ecclesiastici solamente, e que' che prouengono dalle Ecclesiastiche funzioni: Così nel §. XIX. titulo de communitate bonorum: *Communitas bonorum huius vitæ Clericos, & Sacerdotes obligat, vt reditus suos Ecclesiasticos, quocumque titulo obuenientes, quorum tamen libera dispositio de iure ad ipsos pertinet, in communes pios vsus conferant, collatione stabilitèr in vita, & post mortem duratura (saluis iuribus S. Sedis Apostolicæ, & RR. DD. Ordinariorum) quam eo ipso facere censentur, dum vitæ huic communi se aggregant*, E nel §. XXIII. *Cæterùm communitas bonorum huius vitæ Clericos, prout supra insinuatum, procedit solummodò de bonis, intuitu munium, functionum, ac redituum Ecclesiasticorum, quomodolibet quæsitis: bona autem patrimonialia sub libera cuiusque dispositione relinquuntur.*

Se i Chierici viuenti in comune fossero obbligati co' Voti.

CAP. VIII.

1. I Voti, che obbligano alla vita comune, sono di due maniere, ò solenni, ò semplici. In quanto a' solenni dice Roderigo [d] che la solennità de' voti non era anticamente in vso: *Cum olim apud priscos Religiosos non esset in vsu, quippè quos sancta simplicitas, & verecundia satis in Religione contineret; sed posteà crescente hominum malitia, ad vitandam fraudem, fuisse introductam (huiusmodi solemnitatem) in Synodo Romana sub Innocentio II. anno* 1139.

 Sicche

a *c.* 115. 141. 142. b *c.* 122. 141. 142. c *c.* 144. & *seqq.*
d *qu. reg. t.* 3. *qu.* 1. *art.* 2.

Sicche prima d'Innocenzio non si vsaua solennità di voti con tutte quelle circostanze, che si praticano al presente; egli adunque fù il primo, che nell'accennato Sinodo cap.6.decretò: *Vt Religiosis omninò matrimonium omne interdiceretur, ita vt si contraherent, id nullam vim haberet*. E se bene quì il Papa non nomina la solennità; spiega nondimeno il di lei particolare effetto, cioè la direzzione del matrimonio. Dipoi Bonifacio VIII. espresse ciocchè prima pareua oscuro, nominando la solennità del voto. Essendo dunque questa propria de' Regolari, certo è, che non mai con voto solenne fù ritenuta la primitiua comune vita Chericale de' Secolari.

2. In quanto a' Voti semplici, questi riconoscono alcuni nella vita comune Chericale, restituita da S. Agostino; ma per maniera, che lo stesso Vescouo gli dispensaua; onde il medesimo Santo assoluette que'che nella vita comune non potean viuere, dicendo: *habeant libertatem, & videant, vtrum habere possint felicitatis æternitatem: malo habere cæcos, & claudos, quàm plangere mortuos*. Ed in fatti vi sono hoggi alcune comunità di Cherici Secolari, obbligati co' Voti semplici, come sono i Venerabili Sacerdoti della Congregatione della Missione fondata dal gran Vincenzo de Paoli, onde non si può dare di ciò certa regola, essendo state intorno à questo diuerse le consuetudini delle Chiese.

3. Parlando però generalmente niun'obbligo di Voto tenea i Cherici in comunità; ma veniuan legati colla ordinazione. Perciocchè ciascuno douea viuere in quella Chiesa, per cui era stato ordinato, e nel cui Canone, ò sia matricola era ascritto; nè potea, senza incorrere in graui pene, lasciar la sua Chiesa; mentre che infin dal Concilio Niceno fù stabilito: [b] *quicumque temerè, aut periculosè, neque timorem Dei præ oculis habentes, nec Ecclesiasticam regulam agnoscentes, Presbyteri, Diaconi, vel quicumque sub Canone prorsùs existunt, aut in quocunque gradu Ecclesiæ positi, recesserint a sua Ecclesia, non debent suscipi in alia, sed cum omni necessitate cogantur, vt redeant ad Ecclesiam suam, quod si permanserint, eos excommunicare oportet*. E San Gregorio Magno 1. q. 1. *quisquis semel in hac Ecclesia ordinem acceperit, egrediendi ex ea vlteriùs licentiam non habet*. Come poi fosse questo essere ascritto nella Matricola, ò sia Canone della Chiesa, apparirà da'seguenti Capitoli.

Si

b *Conc. Nicen. cap.16.*

Si distinguono trè Classi di Cherici, viuenti in comune.

C A P. IX.

1. FAttasi la diuisione di tutto il mondo tra' Santi Apostoli, ciascuno di essi nella Prouincia, che gli toccò, eresse Chiese, e nelle maggiori Città istituì Vescouadi. E perche non eraui ancora distinzion di Parrocchie, ò di Chiese particolari, tutte veniuano gouernate dal Vescouo, ed egli solo riceuea tutte le decime, & i frutti de' beni delle Chiese, delle quali cose facea quattro parti, vna per se, per sua famiglia, e per gli hospiti: l'altra per lo Clero, che facea vita insieme: la terza per la riparazione delle Chiese: la quarta per gli poueri.

2. Il primo, che in Roma diuidesse a' Preti le Chiese, fù Euaristo, quinto Papa dopo San Pietro; ma nella persecuzione di Valeriano andò il tutto in confusione, non potendo i fedeli raunarsi ne meno ne' Cimiterj. Morto Valeriano, succedettegli Gallieno, sotto di cui renduta alla Chiesa la pace, Dionigi Papa di nuouo e Chiese, e Cimiterj a' Preti diuise, onde *omnium beneficiorum auctor* è appellato; s'intende però de' beneficj Curati; e da quel tempo, che fù l'anno 250. ò pure 270 ogni Chiesa hebbe il suo Prete, che hauea il numero delle sue anime assegnato; hebbe anche il suo proprio territorio, e la certa porzione de' suoi beni, come sappiamo de' Parrochi; riseruata però la più scelta parte de' beni alla Chiesa maggiore per lo Vescouo, e per gli suoi Cherici conuittori. Nella qual Chiesa maggiore risedendo, ed insegnando il Vescouo, quindi essa fù detta Cattedrale, dou'egli insieme e sedeua, e presideua à tutte le inferiori Chiese della Diocesi.

3. Nella Cattedrale adunque viueuano insieme ed il Vescouo, ed i suoi Cherici; e questi, perche ascritti al Canone, ò Matricola della Cattedrale; quindi non potean partire, Canonici eran detti.

4. Nelle altre Castella della Diocesi, in cui buon numero di Cherici bisognaua, questi nella Chiesa Matrice sotto il loro Abate in comune viueuano; e perche erano similmente in quel Canone ascritti, Canonici ancora eran detti.

5. Nelle Parrocchie poi de' luoghi più piccioli, que' pochi Cherici, che vi erano, ancor essi in comune, e sotto la disciplina del Parroco, Arciprete, ò Pieuano viueano. Di queste trè sorti di communità discorreremo ne' seguenti Capitoli.

De'Canonici della Cattedrale viuenti in comune.

C A P. X.

1. CHE le voci Clero, e Canone siano sinonimi è chiaro dal Concilio Niceno can.17. doue si dice : οἱ ἐν κανόνι ἐξεταζόμενοι che l'antica versione d'Isidoro spiega *Clericos*, assai meglio, che Dionigio esiguo, che traduce *sub regula constitutos*. Onde Zonara nel Canon. 19. dottamente si serue di queste parole οἱ ἐν κλήρῳ τεταζμενι Balsamone spiegando la voce Κανονικῶν presso Basilio Can.6.ad Amphilochium, dice: τοὺς Κανονικοὺς, τοὺς ἐν Κανόνι ἐξεταζομένους φησὶν ἤγουν κληρικοὺς Onde si vede, che tanto è dire Canonico, quanto Cherico ; e lo stesso è, ascritto nel Canone, che nel Clero.

2. E la ragione si è, che tanto valea Canone, quanto Catalogo, in cui nominatamente veniuano descritti i Cherici. E sicome i Magistrati, ed i Senatori di Roma haueano i Cataloghi, in cui si scriueuano, onde *Patres Conscripti* veniuano appellati, così i Cherici, che nel Canone di qualche Chiesa erano registrati, Canonici di quella Chiesa diceuansi. Quindi il Concilio Cartaginese Can.10.vieta, che vn Cherico si scriua in due Chiese. Questo scriuersi, diceasi ancora *intitulari* : e da questa intitulazione veniano detti eziandio Cherici, ò Canonici *Cardinali*, perche sicome il Cardine è fisso, e stabile, così il Cherico scritto nel Canone di qualche Chiesa, veniua ad esser fisso in quella Chiesa medesima.

3. E se bene taluni dicono, che questa voce Canonico non sia nella Chiesa, che dopo otto secoli; è vero nondimeno essere antichissima. S.Basilio la replica più volte nelle sue opere, e precisamente scriue *Canonicis* la pistola *de Filij consubstantialitate*. Così San Cirillo Gerosolimitano, S.Giouanni Grisostomo, il Concilio Laodiceno, il Niceno, il Terzo Aurelianense Can. 2. l'Aruernense Can.15.il Turonese secondo sotto Pelagio I.Can.20.S.Gregorio Magno c.dudum 18. q.2.

4. I Canonici adunque nacquero colle Cattedrali, nella erezione delle quali soleuano i Vescoui fare vna scelta de'Cherici, li quali professassero seco nel suo Episcopio vita comune, senza proprietà, e colla obbedienza. E perche questa vita più volte vacillò

cillò, i Padri ne'Sacri Concilj co' Canoni la stabilirono; onde poi viuere Canonicamente era lo stesso, che secondo i Canoni della vita comune.

5. Haueuano essi i Chiostri, ò Monisteri, detti eziandio Canoniche presso le Cattedrali, delle quali parlano Eugenio II. e Leone IV. in questo tenore: [a] *Necessaria etiam res exigit, vt iuxtà Ecclesiam claustra constituantur, in quibus Clerici disciplinis Ecclesiasticis vacent. Itaque omnibus vnum sit refectorium, ac dormitorium, seu catera officina ad vsus Clericorum necessaria. Ministri verò post Episcopum super eos eligantur; quorum vita, atque doctrina illos potiùs exornet, quàm dehonestet.* E Nicolò Papa: [b] *Nulla ædificia in atrio Ecclesiæ ponantur, nisi tantùm Clericorum.* Così i Canonici delle Cattedrali conoscono il Chericato, e la vita comune dagli Apostoli, e da'Discepoli del Signore, la formalità poi del Canonicato da'primi Cherici, che nelle Cattedrali conuiueuano col Vescouo.

6. E perche tutti i Cherici ascritti nel Canone della Cattedrale eran Canonici, questi veniuan distinti in diuersi gradi. Il primo era de'Preti, il secondo de' Diaconi, il terzo degli Ordini inferiori; anzi i primi, e secondi co'proprj nomi dell'ordine loro gerarchico, come col più nobile, chiamauansi, i terzi confusamente erano appellati Canonici, e del Canone, come altroue [c] diffusamente hò ragionato.

7. I Preti adunque costituiuano il Senato del Vescouo, che diceasi Presbiterio; e secondo questo grado i Canonici sono detti *Consiliarij Episcopi,* [d] senza i quali il Vescouo molte cose non può fare, ed à distinzione di ciò vi è il titolo: *de his, quæ fiunt à Prælato sine consensu Capituli.* Onde i Canonici son detti membra, e fratelli del Vescouo, facendo vn corpo insieme con lui: ed il Tridentino perciò chiamagli parimente *Senatus Ecclesiæ.* [e] I Diaconi ancora erano intesi nelle stesse cose; onde tanto crebbe la dignità dell'Arcidiacono.

8. I medesimi erano cooperatori, e coadiutori de' Vescoui, onde il Tridentino definisce, (f) *Canonicos ad conseruandam, augendamque Ecclesiasticam disciplinam fuisse institutos, & vt Episcopos opera, & officio iuuarent.* Ed il Concilio d'Aquisgrana disse ancor de'Canonici: *Presbyteris, sicut Episcopis dispensatio mysteriorum Dei commissa est, præsunt enim Ecclesiæ Christi, & in confectione Dominici Corporis, & Sanguinis consortes sunt cum Episcopis, similitèr & in doctrina populorum, & in officio prædicandi.* Il che fecero i Preti, ed i Diaconi Canonici allora, quando aiutauano il Vescouo ed in bat-

a *c. necessaria xij. qu. 1.* b *c. nulla xij. q. 1.* c *lect. Eccl. la iv.*
d *Trid. sess. 24. c. 12.* e *sess. 24. cap. 12.* f *ibid.*

battezzare i Catecumeni, ed in catechizzare i principianti, ed in predicare il Santo Vangelo; ed erano indiuidui compagni del Vescouo nelle frequenti visite, e stazioni delle Chiese inferiori della Diocesi; precisamente quando le Cattedrali erano le vniche Parrocchiali, à cui tutto il popolo conueniua e per riceuere i Sagramenti, e per vdire la parola di Dio.

9. L'Vfficio poi di salmeggiare, e di cantare in Coro era de' soli Canonici, ò Cherici d'ordini inferiori, quale vfficio non apparteneua a' Canonici Preti, ò Diaconi, occupati ne' ministeri Gerarchici, come è chiaro da S. Gregorio, [g] che vietò sotto pena di scomunica, che ne' Preti, ne' Diaconi cantassero in Coro, essendo essi dedicati ad vffici più santi, e più sublimi. Se ben dipoi, promulgato per tutto il santo Vangelo, propagata la fede, moltiplicate le Parrocchie, ed i Ministri, i Canonici ritennero il solo peso di vfficiare in Coro, onde il Tridentino dichiarando l'vfficio de' Canonici, dice: [h] *in Choro ad psallendum instituto, hymnis, & canticis Dei nomen reuerentèr, distinctèque laudare.*

10. In que' secoli d'oro, in cui i Cherici congregati negli Episcopij faceano vita insieme, la loro comunità trouasi appellata hora *Congregazione*, hora *Conuento*, hora *Collegio*. Ed i congregati non con altro nome, che di *Fratelli* appellauansi, nome à Christo, à Paolo, ed a' Discepoli del Signore familiarissimo; ondè nella legge Canonica [i] tanto è dire *recipi in Fratrem*, quanto *recipi in Canonicum*. Ma quando poi, separatasi la Mensa Canonicale dalla Episcopale, i Canonici si diuisero i beni frà di loro, lasciati i nomi di Congregazione, di Conuento, e di Fratelli, che significauano perfetta comunità, e coabitazione, quello di *Capitolo* entrò frà loro; ed il nome di Collegio passò alle Chiese Badiali secolarizzate: prendendo tutti il nuouo titolo di *Signori*.

Della Etimologìa della voce Capitolo, per quello, che significa il Collegio Canonicale.

C A P. XI.

1. NON prima dell'vndecimo secolo trouasi vsata questa voce *Capitolo* per lo Collegio Canonicale, come da più strumenti di Chiese Cattedrali può raccorsi: e fù introdotto col rilassamento della vita comune.

2. Inquanto poi alla etimologia della voce, ella può significare e la

g can. in Sancta Romana dist. 9[illegible]. h sess. 24. cap. [illegible] i cap [illegible] 34. de præbendis, gl. in c. eam te, c. mandatum 38. c. literis 39. de rescriptis.

e la ragunanza Canonicale, ed il luogo, doue i Canonici si ragunano.

3. Per quello, che la ragunanza Canonicale significa, vogliono alcuni, esser questa voce originata dal tributo capitolare: cioè che i beni della Chiesa *per singula capita* erano distribuiti: onde l'Imperador Costantino [a] nel Codice Teodosiano chiama capitulari, *eos, qui certa debita, & præstationes debent accipere*: e Cassiodoro fà menzione del granajo de' Capitolari: *Horrei Capitulariorum*. Con ragione adunque dopo la distribuzione de' beni Ecclesiastici, Capitolo, e Capitolari chiamaronsi i Canonici.

4. Altri vogliono, che questa voce *Capitolo* prouenga da quel costume cotidiano di leggersi a' congregati Canonici qualche capitolo ò delle sagre Scritture, ò delle loro Istituzioni. Ma se il nome di Capitolo s'introdusse frà Canonici nello scioglimento della vita comune, nō si adatta la deriuazione dalla lettura del Capitolo, ò delle sagre Scritture a' raunati, ò pure della propria Regola.

5. Piacque ad altri deriuar questa voce da quello, che i Canonici, *qui sunt totius Cleri capita*, vengono insieme á ragunarsi; siccome *Capitolium* fù detto quel celebre luogo di Roma, *quod ibi Capita Ciuitatis conuenirent*.

6. Ma la più vera etimologia mi par quella, esser detto il Capitolo; *ex eo quod Canonici capitatim decernunt de suis rebus spiritualibus, & temporalibus*: onde vengono à fare le loro leggi capitolari. Così le leggi di Carlo Magno, dette furono capitolari, perche fatte, dicendo ciascuno de' Consiglieri il suo parere.

7. Che poi anche il luogo del ragunamento sia detto Capitolo, ciò auuiene come ad altre simili voci, dicendosi *Ecclesia* tanto la ragunanza de' fedeli, quanto il sacro luogo, in cui essi si ragunano: e *Consistorium* così il luogo doue conuengono i Signori Cardinali, come la stessa raunanza de' medesimi.

8. Ma siasi questa voce Capitolo ò per la ragunanza de' Canonici, ò per lo luogo, ella non si troua ne' Concilij di Aquisgrana, e di Magonza del nono secolo, perche iui si parla solamente di Chiostro, Refettorio, e Dormitorio de' Canonici; onde è chiaro, che solo nello scioglimento della vita comune questa voce s'introdusse trà Canonici, restando i nomi di Congregazione, e di Conuento a' soli Regolari, e passando quello di *Collegio* alle Badie de' Cherici, che prima viueuano insieme, dopo secolarizzati.

De'

a *l. 14, 15. 18. de sordidis muneribus.*

De' Canonici delle Collegiate, viuenti in comune.

CAP. XII.

1. DAlle cose già dette è manifesto, che le Comunità Canonicali di due sorti erano: ò negli Episcopij, e queste erano dirette dal Vescouo: ò nelle Chiese inferiori, e queste viueuano sotto il gouerno dell'Abate.

2. Di sì fatte Chiese Badiali parlano diffusamente il Concilio di Magonza dell'813. [a] quel di Turone del medesimo anno [b] quel di Parigi dell' 829. [c] ed il Vernese del 755. per maniera, che quando i Cherici nelle Chiese inferiori viueuano in comune, chiamauansi Badie, e Monisteri, ed i loro Superiori Abbati.

3. Sciolta la comunità, il Monistero si chiamò Collegio, ed in vece degli Abati, vi furono chiamati Decani, e Proposti. Gran vestigio di ciò sono le due insigni Collegiate di San Martino Turonese, e di Sant'Aniano Aurelianese, che insino a' nostri dì hanno per Abati honorarij ò il Rè, ò altri Principi. Ed è manifesto, che le più insigni Collegiate antiche, erano Badie di Cherici della vita comune, come pruoua Carlo de la Fons per la Collegiata di San Quinziano di Veromandia, con molti esempli, riprendendo quelli, li quali subito che leggono Badia, ò Monistero, credono, che si parli di Monaci. In Beneuento euui il Collegio de' Canonici di San Spirito, che hanno ancora il loro Abate, e vi è antica notizia, che da principio viuessero in comune. Nella stessa Diocesi di Beneuento nella Terra di Paduli anche faceasi la vita comune, e vi è l'Abate, coll' autorità di conferire i beneficj a' Preti, ascritti nel Canone della sua Chiesa. Nella Terra di Monte Caluo il capo del Collegio chiamasi anche a' nostri dì Abate, ed ancor' iui è stata anticamente la comune vita Chericale.

4. La dignità dunque di Abate non meno fu presso i Cherici, che frà Monaci, perciocchè significando lo stesso Abate, che Padre, giusta quelle parole *Abba*, *Pater*: tanto il Superiore de' Cherici, quanto de' Monaci, Abate appellauasi. Ne si troua cosa più frequente ne' Concilj antichi dopo il grado Episcopale, quanto la dignità di Abate de' Cherici, perche, com' è detto, nella stessa guisa, che il Vescouo presideua a' Cherici della Cattedrale, l'Abate reggeua i Cherici delle Chiese inferiori. Sarei tedioso, se moltitudine di esempli volessi quì raunare, bastino i seguenti.

5. Il Concilio di Magonza dell'813. cap. 21. *Episcopi sciant* *qua-*

a *cap.21.22.* b *cap.24.* c *cap.37.*

qualitèr Canonici, qui sunt cum Abbatibus viuant, & præcipimus, vt vnusquisque Episcopus sciat per singula Monasteria quantos quisque Abbas Canonicos in Monasterio suo habeat. E nel cap. 22. *Clerici, qui sunt sine capite, neque in seruitio Domini nostri, neque sub Episcopo, neque sub Abbate, sed sine canonica, seu regulari vita viuentes &c.* Il Concilio Turonese dell'813. cap. 24. così dice: *Simili modo, & Abbates Monasteriorum, in quibus canonica vita antiquitùs fuit, vel nunc videtur esse, sollicitè suis prouideant Canonicis, vt habeant claustra, & dormitoria, &c. sintque Abbates sibi subditis benè viuendo duces, & præuij.*

Degli Vfficj del Proposto, e del Decano.

CAP. XIII.

1. MEntre in comune viueano, ed i Cherici della Cattedrale sotto il Vescouo, ed i Cherici delle Chiese inferiori sotto gli Abati, haueano questi Capi i loro Ministri, che inuigilauano sù la comunità. Nelle Cattedrali eraui il Proposto, nelle Collegiate il Decano.

2. L'Vfficio del Proposto era hauer cura del vitto, e del vestito de' Cherici, fare i contratti, e cose simiglianti; ed anche haueа pensiero degli esercizj spirituali. Lo stesso era l'vfficio del Decano nelle Chiese inferiori. Ed in alcune Cattedrali, in cui più numeroso era il conuitto, eranui ed il Proposto, ed il Decano.

3. Ma, sciolta la vita comune, cessò in alcune Chiese Cattedrali l'autorità del Proposto, ed in alcune quantunque secolarizzate restò. Di quella, che cessò, così dicono gli Autori della Gallia Christiana, parlando de' Proposti Remensi: *hoc munus Præpositorum in Ecclesijs Cathedralibus exoleuit, ex quo Canonici simul panem frangere, & intra septa eiusdem claustri degere sub vno moderatore cessauerunt.* Di quella, che restò ne habbiamo l'esempio nella Cattedrale di Cesena, nella quale essendo stata la vita comune frà Canonici, riuocata dal Vescouo Giouanni nel 1042. come à suo luogo diremo, quantunque dipoi ritornasse ad essere secolare, vi restò la dignità del Proposto, che è la prima dopo la Ponteficale, e che precede all'Arcidiacono.

4. E perche nel tempo di Carlo Martello, s'intromessero i laici nelle Chiese inferiori, e sagrilegamente vsurparonsi le dignità Badiali, insieme colle entrate delle Badie, sostituironsi i Decani, ed i Priori per lo gouerno de' Cherici, che vita insieme menauano,

ſiccome regiſtrò il continuatore di Aimone [a] *quin etiam* dice egli, *vſque ad tempora Roberti Regis, ea, quæ Abbates accipiebant, Robertus Comes Pariſiorum, & Hugo magnus ſibi addixèrunt, & ſtatuentes Decanos Monachis ſibi nomen Abbatis vſurpauerunt*. Eſſendo incorſi i Monaci nella ſteſſa tempeſta de' Cherici, la qual coſa diede motiuo a' Cherici di prenderſi ciaſcun la ſua parte, e ſtarſene in caſa ſua. Eſempio, che originato dalla neceſſità, fu dalla volontà di molti imitato, e con la vita comune chericale rouinò affatto, come diremo à ſuo luogo: e così parimente le Chieſe Badiali diuennero Collegiate, ſiccome le Cattedrali vollero in vece di Collegi, Capitoli.

De' Cherici Parrocchiani viuenti in comune.

C A P. XIV.

1. OLtre alle Canoniche delle Cattedrali, ed oltre a' Collegi delle Chieſe inferiori, eranui altri Cherici, che viueano in comune col ſuo Parroco, e queſti, perche erano ſcritti nel Canone della Parrocchia, e perche vita inſieme col Parroco menauano, trouanſi chiamati eziandio Canonici.

2. Di tale vita parla il Concilio Vaſenſe II. anno 529. can. 1. *Placuit, vt omnes Presbyteri, qui ſunt in Parochijs conſtituti, ſecundum conſuetudinem, quam per totam Italiam ſatis ſalubritèr teneri cognouimus, iuniores Lectores quantoſcumque ſine vxore habuerint, ſecum in domo, vbi ipſi habitare videntur, recipiant; & eos quo modo boni patres ſpiritualitèr nutriant, pſalmos parare doceant, & diuinis lectionibus inſiſtere, & in lege Domini erudire contendant, vt & ſibi dignos ſucceſſores prouideant, &c.* Concil. Turonenſe II. ann. 537. can. 59. *vt quotieſcumque Archipresbyter, ſeù in vico manſerit, ſeù ad villam ſuam ambulauerit, vnus Lector Canonicorum ſuorum*, (cioè degli aſcritti nel canone della ſua Parrocchia, e che ſeco canonicamente viueano) *cum illo ambulet, & in cellula, vbi ille iacet, lectū habeat pro teſtimonio.*

3. Queſta ſorte di vita comune Chericale è la nuouamente reſtituita ſotto il preſente Sommo Pontefice INNOCENZIO XI. nelle cui coſtituzioni, confermate l'anno 1680. così diceſi nel Proemio: *Finis huius vitæ Clericalis non eſt nouum Inſtitutum, aut religionem introducere; ſed ipſummet ſtatum Clericalem, & Eccleſiaſticum à Chriſto fundatum, & ab Apoſtolis obſeruatum ſub immediata RR. Ordinariorum poteſtate, omni prorsùs exemptione ſecluſa, purè amplecti. Vt verò primæua, ac genuina prædicti ſtatus honeſtas tutiùs, etſan-*

a lib. 5. c. 34. & 42.

et sanctiùs conseruetur, Sacerdotes huius vitæ, iuxtà antiquos Ecclesiæ Canones, secluso fœminarum consortio, BINI, TERNI, VEL ETIAM PLVRES simul sub priuata, et œconomica quadam vnius Superioris directione, ac inspectione viuent; et bona sua Ecclesiastica in communes pios vsus conferent, atque sic et priuatam suam, et animarum sibi commissarum æternam salutem grauitèr promouere studebunt. Illud porrò sibi persuadeant, se iurisdictioni Ordinariorum, in quorum Diœcesibus pro tempore beneficia, vel domicilia obtinuerint (seclusa omni exemptione) semper manere subiectos: quorum proindè, vti et præcipuè ipsius Sanctæ Romanæ Catholicæ Ecclesiæ, Matris nostræ, dogmata, iura, decreta, et consuetudines, pro viribus obseruabunt, atque defendent, quemadmodum à Clericis ea obseruari, et defendi par est.

E nella informazione del modo d'introdurre detto Istituto si dice: *Superior cuiusque domus particularis est Parochus, siuè principalis beneficiatus, cui non solùm tota familia, sed etiam Clerici (vnus, duo, vel plures) cohabitantes, in spiritualibus, et temporalibus secundum præscriptum huius Clericalis vitæ normam obedient, etc.*

Quando, e come s'introdusse la secolarità nel Clero.

CAP. XV.

1. Circa al fine del terzo, ad al principio del quarto secolo trouasi la vita comune da' Cherici abbandonata, per maniera, che S. Agostino lagnauasi, non solamente, che i Cherici Istituto così santo hauessero lasciato; ma che molti Vescoui la secolarità loro defendeuano: ond' egli nel sermone *de Clericis* così ragiona: *inueniebant patronos, et suffragatores quosdam Episcopos, qui dicerent: quid enim mali fecit? non potest tecum tolerare vitam istam, extrà Episcopatum vult manere, et de proprio viuere.* Queste due cose, stare in case separate, e viuer di proprio, dimostrano, che à tempo di S. Agostino molti Vescoui la secolarità fauoriuano, mentre il Santo Dottore mosso dagli esempli di S. Ambrogio, e di Sant'Eusebio Vescouo di Vercelli, e di altri Santissimi Vescoui, si studiaua di togliere quella corruttela dal suo Clero: siccome la tolse non solamente dalla sua Chiesa, ma eziandio da moltissime dell'Africa; sicchè la vita comune de' Cherici di nuouo restituissi anche in Roma per mezzo di Papa Gelasio, e quindi per tutta quasi la Chiesa di nuouo si diffuse.

2. Ma quel nimico, che soprasemmina le zizanie, à tanto bene opponendosi, cercò altri mezzi per dissoluere le Comunità Chericali, persuadendo poter sussistere la vita comune, quantunque

il Cherico hauesse di proprio, ed in fatti per lo principio durò, tutto che i Cherici hauessero beneficij, com' è detto nel cap. VI. ma poi senza auuedersene venne la comunità à rilassarsi.

3. Graziano nel fine della causa XII. q. 1. rapporta questo argomento, che poteano darsi à Cherici i beneficij; siccome, dice egli, per tutto il mondo sono diuerse le possessioni, ed altre applicate ad vna Chiesa, altre ad vn'altra, e di queste essendone dispensatore il Vescouo, prima prouede à se, dopo a' suoi Cherici, e di quel, che auanza alla Chiesa similmente i beni, e le possessioni particolari delle Chiese possono distribuirsi trà Cherici, per maniera, che il Cherico se ne prenda prima per se ciò, che bisogna al suo vitto, ed il resto spenda nell'vso comune della Chiesa.

4. Così nel principio del *sesto secolo* Simmaco Papa i beneficj Ecclesiastici introdusse, come si hà nel *cap. possessiones XVI. qu.* 1. di questo Sommo Pontefice così scriue il Cardinal Baronio anno 502.: Quest'anno il medesimo Pontefice riscrisse à San Cesareo, Vescouo d'Arles, il quale gli hauea chiesto per lettera la risoluzione di alcuni dubj, che non si alienassero le possessioni delle Chiese, doue per auuentura non si concedessero à tempo a' Cherici &c. Dal che si può raccorre, dice il medesimo Cardinale, l'origine de' beneficj Ecclesiastici; imperochè essendo soliti i Cherici di riceuere ogni mese lo stipendio pe'l vitto loro, chiamato da San Cipriano [a] *menstruam sportulam* onde *Clerici sportulantes* erano detti; s'vsò poscia di concedersi da' Vescoui ad alcuni in vita loro le possessioni delle Chiese, le quali cominciarono poi ad esser nominate BENEFICII (che noi diciam semplici) perocchè siccome insegna Simmaco nella sua epistola, (b) non era lecito di concedersi, se non a' benemeriti.

5. Ma ò per questa, ò per altra via, che fosse, nel *settimo secolo* non vi restò vestigio di spropriamento, e di comunità ne' Cherici, godendo à lor talento de' beni e patrimoniali, ed Ecclesiastici. Per mettere à ciò riparo i nostri maggiori; pur che i Cherici insieme viuessero, permisero, che se non voleuano spropriarsi affatto, come infermi in questa parte, lasciato almeno il dominio de'beni, fossero dell'vsufrutto contenti.

6. Nell'*ottauo secolo* Carlo Martello, mettendo mano ne' beni delle Chiese, fè, che i laici non solo degli stessi beni s'impinguassero, ma che a' Cherici presedessero, non vergognandosi infino di assumere il nome di Abati, e con questo titolo assunto, come se capaci stati fossero di tale dignità, precedeuano a' Canonici, sede-

a *Ep. 34. ad Cler. in fin.* b *tom.* 1. *ep. Rom. Pontif. & dicto cap. possessiones.*

ſedeuano fra loro ne' templi, e temerariamente decretauano intorno alla diſciplina Chericale. E però chiamauanſi con ridicolo innesto *Abbi-Comites: Abbates-milites: Abbatioli, Abbatiarij*. Lo steſſo patirono anche i Monaci, come col continuatore di Aimone habbiam detto nel Cap. XIII. num. 4. e questo fù il vero tracollo della vita comune Chericale; anzi dello steſſo Carlo, di cui così ſcriue S. Bonifacio preſſo il Baronio, anno 741. num. 20. *Carlo Principe de' Franchi, distruggitore di molti Monasteri, ed vſurpatore de' denari delle Chieſe, da lunga contorſione di membri afflitto, fece vna terribil morte.*

7. Onde nell'anno 816. il Concilio di Aquiſgrana ſotto Lodouico Pio, dopo hauer lodato la vita comune Chericale, pure stimando il male di alcuni ſenza rimedio, la ſecolarità prima tollerata ne' Cherici fece affatto lecita, quaſi diſperando di poter più la comunità ristabilire, come appare da' Cap. 116. e 142. onde notò il Tauellio (c) *Tunc Collegia Canonicorum ex Epiſcoporum manu, & poteſtate in libertatem ſe aſſerere, & vindicare cæperunt, vtque plurimum Canonicorum menſa ab Epiſcopali diſcreta eſt, partitioque bonorum inter illos facta: prius enim Epiſcopi, ceù Abbates Monachis, Canonicis præſidebant, & illis ad vitam neceſſaria ſuppeditabant.*

8. E ſe bene molti Veſcoui ad occhi aſciutti videro tanta rouina, e deſolazione (cioè i Cherici ſecolarizzati, ed i ſecolari nel Santuario) standoſene come *Canes muti non valentes latrare, nec opponere murum pro domo Iſrael*: pure i Padri del Concilio Meldenſe nell'anno 845. alzarono le voci infino al Cielo, e fecero argine à sì sboccato torrente con questo decreto: *Peruentum eſt ſiquidem ad nos, quod auditu lugubre, ac dictu nefas, actuque horribile, ac nimis triste dignoſcitur, quia contra omnem auctoritatem, contra Patrum decreta, & totius Christianæ Religionis conſuetudinem in Monasterijs Regularibus, laici in medio Sacerdotum, & Leuitarum, vt Magistri, & Domini reſideant, & velut Abbates de eorum vita, ac conuerſatione decernant, eoſque diiudicent, ac regimina animarum, & diuina eis, ſine conſcientia Epiſcopi, committant ſacraria. Decernimus igitur, vt quicquid huiuſmodi hactenus actum eſt, Sacerdotali, ac regali rigore caſſetur, & talis Abbatia, quæ latino ſermone paternitas dicitur, funditùs remoueatur.*

9. Contro alla steſſa laicale pestilenza, disteſaſi infino all'anno 909. eſclamarono i Padri del Concilio Trosleiano dello steſs'anno, dicendo: *Nunc autem in Monasterijs Monachorum, Canonicorumque, Abbates laici cum ſuis vxoribus, filijs, & filiabus, cum militibus morantur, & canibus, iſta namque eſt abominatio deſolationis, &c.*

Per-

c *lib. de Archiep. Senonen. in Aldrico.*

Perseuerò questo abuso insino ad Vgo Capeto, e Roberto (come si è detto col continuatore di Aimone) se bene sotto questi, ed Errigo I. fù purgato affatto lo stato Chericale di tali corruttele, e sordidezze. Con tutto ciò la secolarità de' Cherici, indi nata, non solamente rimase, ma di vantaggio ne prese ragione, ed autorità; per maniera, che sotto lo stesso Roberto furono fondate, e dotate nuoue Collegiate, affatto secolari, in virtù della stessa fondatione.

10. Ciò non ostante i Vescoui, colmi di spirito Ecclesiastico, si studiarono à tutto potere di rimettere il Clero nel suo splendore, e di riuocare anche dopo tanto rilassamento la santa comunità frà Cherici, come nel Capitolo seguente.

Progressi della vita comune Chericale.

C A P. XVI.

1. OLtre à quello, che fin'ora si è detto della vita comune Chericale, fondata da Christo, osseruata dagli Apostoli, e dagli huomini Apostolici propagata, lodata, e celebrata, faremo quì vn Catalogo de' suoi progressi; acciòcchè si veda quanto si è sforzato il Demonio di annientarla, e quanto si sono studiati i Padri nostri di sostenerla.

2. Appena nata la comune vita Chericale, la dissiparon le horribili persecuzioni, che sostenne infin nelle fascie la Chiesa; ma perche *aquæ multæ non potuerunt extinguere Charitatem*, gli stessi diluuij sembrarono leggieri spruzzolamenti, valeuoli à far più tosto maggiore, che ad estinguer l'incendio.

3. Sotto S.Cipriano nell' anno del Signore 253. i Cherici perseguitati, riceuettero infino il nome di *Sportulanti*, perche mese per mese riceueuano le sportule, cioè gli stipendi da poter viuere, e ciò non ostante, nell'Africa rinacque la più nobile comunità Chericale.

4. Nell'Oriente S.Basilio, che fiorì nel *369.* la fè nascere più bella del Sol nascente, e la stabilì con regola, contenuta nel trattato, che intitola: τοῖς ἐν κοινοβίῳ Κανονικοῖς *Canonicis in Cœnobio degentibus*.

5. Di S.Eusebio Vescouo di Vercelli, che nello stesso tempo di S.Basilio fiorì scrisse Ambrogio: *Illud quàm mirabile est, quod in sua Ecclesia eosdem Monachos esse voluit, quos Clericos, atque ijsdem penetrabilibus sacerdotalia officia contineri, quibus & singularis castimonia*

monia conseruatur, vt esset in ipsis viris contemptus rerum, & accuratio Leuitarum, versantesque intra Vrbem Clericos, abdicaret vsu vrbis, & conuersatione.

6. Simiglianti cose di S. Attanagio, coetaneo de' sudetti rapporta il Cardinal Baronio ann. 328. n. 23.

7. Le medesime di Epifanio, Vescouo di Salamina di Cipro, che fiorì nel 390. racconta Giouanni, di lui discepolo negli Atti presso il Metafraste, dalli quali, secondo la interpretatione di Dionigi Petauio, si raccoglie: *Clerum illius fuisse simul comedentium, & audientium sacram lectionem inter prandendum, habentium etiam commune cum Episcopo peculium, quod pro arbitrio dispensabat Episcopus, erat exercentium cælibem, & religiosam vitam.*

8. Del Clero di Rinocurera nella Siria scriue Sozomeno: (a) *communem ipsi fuisse habitationem, communem mensam, & reliqua omnia communia.*

9. Non fù meno sollecito S. Agostino in mettere il suo Clero in comune, dicendone il suo discepolo Posidio: *Factus Episcopus* (che fù nel 395.) *Monasteriũ instituit Clericorũ, quibuscum victu communi, eodemque cultu vtens, eos ad Apostolicæ vitæ perfectionem adduxit.*

10. S. Prospero, ò sia più tosto Giuliano Pomerio, dell' anno 480. insegna: (b) *Sacerdotes nil proprij habere debere, & Ecclesiæ facultates, quasi communes.* Fà eziandio menzione de' Cherici congregati, che nulla hauean di proprio, ma viueano tutti in comune sotto vna stessa regola. Gli rincresce (c) di que' Cherici, *qui tàm infirmi erant, vt suis possessionibus renunciare non possent.*

11. San Gregorio Magno, eletto Papa nel 590. si sforzò à tutto potere di restituire la vita comune trà Cherici non solamente perche così comandò à S. Agostino [d] Vescouo Cantuariense, prescriuendogliela per gli suoi Cherici; ma eziandio praticandola egli medesimo in Roma, come lasciò scritto Giouanni Diacono: *talem fuisse penès Vrbem Romanam Ecclesiam* (sotto San Gregorio) *qualem sub Apostolis Lucas, & sub Marco penès Alexandriam Philo commemorat.*

12. Circa l'anno 700. San Rigoberto Arciuescouo di Rems diede à suoi Canonici l'erario comune, onde vita insieme facessero, quale comunità duraua nell'anno mille cento nouantacinque, come appare dal seguente Istrumento di quella Chiesa: *Baltinus Præpositus, Radulphus Decanus Haimo Cantor, cæterique Remensis Ecclesiæ FRATRES, omnibus, ad quos literæ istæ peruenerint in Domino salutem. Nouerit Vniuersitas, quod ad preces bonæ memoriæ Alexandri*

a *lib. 6. cap. 31.* b *lib. 2. de vit. contempl. cap. 9.*
c *idem cap. 12.* d *cap. quia tua fraternitas 12. qu. 1.*

xandri Ecclesiæ nostræ Archidiaconi, concessimus duobus Presbyteris ad Altare Beati Iacobi perpetuò seruituris, quod ipsi in anniuersario eius, & in festiuitate Sancti Iacobi, de reditibus, quos idem Archidiaconus in remedium animæ suæ contulit, æquam nobiscum recipiant portiunculam, & in refectorio in his diebus nobiscum comedant, quod vt ratum, & inconcussum permaneat, præsens scriptum sigilli nostri appositione fecimus roborari. Actum ab Incarnatione Domini anno millesimo centesimo nonagesimo quinto.

13. Ledrado Vescouò di Lione à Carlo Magno; che fiorì nell' *ottauo secolo*, così scriue [e] *Claustrum quoque Clericorum construxi, in quo omnes nunc sub vno conclaui manere noscuntur.*

14. Nell'ottocento tredici si fecero i Concilij di Magonza, e di Turone, ne'quali si fà menzione *Canonicorum in Episcopijs conuersantium, & sub Abbatibus in Monasterijs degentium.* A' quali si comanda, *vt simul manducent, & dormiant, & in suis Claustris maneant, & ad mensam lectionem audiant.*

15. Hodegrando Vescouò Mesese circa l'anno ottocento sedici con tutta accuratezza riformò i suoi Canonici: di lui così scriue Paolo Varnefrido [f]: *Hic Clerum adunauit, & ad instar Cœnobij intra Claustrorum septa conuersari fecit, normamque instituit, qualitèr in Ecclesia militare deberent. Quibus annonas, vitæque subsidia sufficientèr largitus est, vt perituris vacare negotijs non indigentes, diuini solummodò officijs excubarent.*

16. Eugenio Secondo l'anno del Signore ottocento ventisei, nel Concilio Romano di LXIII. Vescoui determina: *Vt iuxtà Ecclesiam constituantur Claustra, in quibus Clerici disciplinis Ecclesiasticis vacent, quibus esset vnum Refectorium, ac Dormitorium, & cætera officinæ ad vsus Clericorum necessaria.* Qual decreto fù poi innouato da Leone IV. in vn'altro Concilio Romano dell'ottocento cinquanta cinque, ed è riferito da Graziano. (g)

17. Nicolò Papa I. nel Sinodo Romano circa l'anno ottocento settanta. *Præcipiendo statuit, & districtè mandat, vt Religiosi Clerici simul manducent, & dormiant. quicquid ab Ecclesijs eis competit, hoc communitèr habeant.* [h[

18. Ne' fasti Aniciensi presso gli Autori della Gallia Christiana leggesi di Guido Vescouo Aniciense: *Postquàm ei Deus Omnipotens, cuncta sibi subijciens, dedit ei tranquillam, ac serenam pacem contra raptores, qui vi abstulerant bona suæ Ecclesiæ, conuocauit Maiores Ecclesiæ dicens, voluntatem suam esse, vt Clerici ibidem seruientes haberent communiter victum, & vestitum sufficienter.*

19. Di

e *Anonym. lib. de restitut. nobil.* f *in Chronico.* g *c. necessaria. 12. q. 1.* h *c. præter. 32. dist.*

19. Di Adelardo Trecense Arcidiacono, che fiorì nell'anno del Signore 1004. leggesi negli Atti del Vescouo Manasse, che *religioso suasu, & perpeti instantia, Clericos Matricis Ecclesiæ, secularibus nimio plùs rebus implicitos, ac vix societatis fraternæ nomen solum retinentes, ad Canonicæ vitæ obseruantiam, & victus communitatem prouidè iuxtà ac piè, & fructuosè reuocauit.*

20. Nell'anno del Signore 1042. Giouanni, Vescouo di Cesena in Romagna, riduce i suoi Chierici à vita comune, dando loro case, e possessioni, come vedesi nel seguente Sinodo, che, in memoria di quella Chiesa, (à cui, per hauerui il mio primo, ed vnico beneficio, intitolato la Badia di S. Homobuono, quantunque tenue, grande nondimeno professo il mio amore) rapporterò, com'è registrato nel Tomo IX. de'Concilj del Labbè, nel tenor seguente:

SYNODVS CÆSENATENSIS, IN QVA IOANNES Episcopus Clericorum in communi viuentium societatem instituit, ijsque alendis patrimonium assignat anno Christi MXLII.

In Nomine Dei, & Saluatoris nostri Iesu Christi, Amen. Deo propitio, Pontificatus D. N. Benedicti [i] *Summi Pontificis, & vniuersalis Papæ; in Apostolica Sanctissima B. Petri Apostoli Domini Sede, anno decimo, die secunda mensis Iunij, Indictione X. & anno ab Incarnatione Domini, millesimo, quadragesimo secundo, post obitum Conradi Imperatoris, Cæsenæ. Diuersa licet in se membra retineat Ecclesia Mater vniuersalis vnita tamen est, & ratione fidei, & operatione virtutis Nàm secundum Apostoli sententiam, in vno corpore diuersa sunt membra: omnia autem non eundem actum habent. Et in Ecclesia diuersi sunt ordines: sed ad vnum caput, quod Christus est, generaliter referuntur. Constat Ecclesiam . . . . . . Aliter tamen in Ecclesia Monachi, alitèr Clerici conuersantur . . . Et ideò Ego Ioannnes Diuini respectus operatione Episcopus Cæsenas, Clericorum nostri Episcopatus vitam in melius reformare, Domino inspirante, volens. . . . . . cum Concilio Gebeardi Senioris, & Magistri nostri, Rauennatis Sedis Archiepiscopi, aliorumque Confratrum nostrorum, tàm Episcoporum, quàm etiam Religiosorum Abbatum, aliquantos Sacerdotes, nec non & Diacones, cæterosque Ecclesiastici Status, in vnum collegimus, qui ad honorem Domini, & Sancti Ioannis Baptistæ, communiter in vno loco conueniant, vbi communiter vescantur, & dormiant, & ad seruiendum Domino sine intermissione consistant: &, vt solummodò Diuino Cultui mancipentur, à populari conuersatione remoueantur; nam sicut ait Apostolus:* qui militat Domino, non implicat se negotijs secularibus: *Ideo consilio tàm maiorum, quàm minorum, totiusque populi* no-

i *Benedetto IX.*

nostri, Ego prædictus Ioannes Episcopus Cæsenas trado, & ordino, & in perpetuum dispono vobis, Ioannes Archipresbyter, Petre Presbyter, & per vos vestris FRATRIBVS, & Successoribus in perpetuum, qui canonico more ad seruiendum nostræ Ecclesiæ sunt permansuri, idest plebem vnam integram cum omnibus sibi pertinentibus, cui vocabulum est Sancti Victoris in Valle: Monasterium vnum integrum, cui vocabulum est Sanctorum Laurentij, & Zenonis. . . . . . debeatis etiam orare assiduè pro mea, & meorum antecessorum, & successorum anima. Et non licebit nobis, & nostris successoribus, hæc omnia, quæ largiti sumus per vllum modum abstrahere, vel minuere; quod siquis supradictæ ordinationis, & dispensationis statutum temerariè. . . . . .

Ego Gebeardus Dei gratia Archiepiscopus.

Ego Ioannes gratia Dei Episcopus Cæsenatensis Ecclesiæ sic disposui, & in perpetuum valere præcepi. *Et subscripserunt aliqui testes.*

21. Nicolò Papa II. nel 1059. nel Concilio Lateranense di CXIII. Vescoui cosi decretò: *Præcipientes statuimus, vt ij, qui castitatem seruauerint, iuxtà Ecclesias, quibus ordinati sunt, sicut oportet Religiosos Clericos, simul manducent, & dormiant, & quicquid eis ab Ecclesijs venit, communitèr habeant.*

22. Nel 1063. Alessandro II. nel Concilio Lateranense, al quale interuennero più di cento Vescoui, ordinò, che i Cherici facessero vita insieme, e hauessero le case in comune. Aggiunge il Cardinal Baronio nell'anno sudetto num. 37. ciò essersi ordinato à persuasione di Pietro Damiani, il quale ne fece instanza con sue lettere ad Alessandro Papa, e determinossi questo non rispetto à tutti i Cherici, ma à quelli, che seruiuano alle Chiese Collegiate, soliti di chiamarsi Canonici, perochè erano obligati con questi Canoni, secondo li quali, douean far vita chericale in tutto regolare, non hauendo nulla di proprio.

23. Gregorio VII. nel 1200. rinouò la medesima vita comune Chericale (k) -- *Statuimus, vt, facultatibus Ecclesiarum vestrarum, prouentibus, & expensis diligenter inspectis, certum in eis valeatis ponere numerum Clericorum, & facere, vt bona eorum veniant in commune, in vna domo vescantur, atque sub vno tecto dormiant, & quiescant. Siqui verò contradictores extiterint licitum vobis sit per suspensionem officij, & beneficij, aut grauiori etiam pœna si opus fuerit, ad hanc obseruationem eos compellere, appellatione non obstante.*

24. Finalmente a' nostri dì l'anno 1640. hauendo suegliato Iddio lo Spirito Ecclesiastico nel cuore del Venerabile Prete Bartolomeo Holzhauser, questi gettò le fondamenta della ristaurata vita comune de' Cherici secolari, il giorno di S. Pietro in Vincoli

k *c. statuimus de vit. & hon. Clericor.*

li nella Chiesa Collegiata di S. Lorenzo in Tittmoning di Salisburgo, quale istituto si è propagato nello stesso Arciuescouado, prima di Salisburgo, dopo di Magonza, e ne' Vescouadi Chiemense, Frisingense, ed Erbipolense, fondandosi Seminarj per tale istituto, che non hà altrimenti forma di particolar Congregazione, ma abbraccia tutto il Clero; si è poi diffuso nella Diocesi Augustana nel 1663. nella Diocesi Passauiense nel 1666. nell' Arciuescouado di Strigonia dell'Vngheria nel 1674. Finalmente l'istituto, e sue costituzioni, sono stati approuati dalla Santità di Nostro Signore Papa Innocenzo XI. nell'anno 1680 con sua Bolla, che registreremo nel fine, colla facile maniera d'introdurre detto Istituto, che già è principiato nella Spagna col consenso del Rè Cattolico, e del suo Real Consiglio nell'anno 1682. col fauore del Vescouo di Girona, che l'hà introdotto nella sua Città, sicome il Vescouo Posnaniense nella sua in Polonia con singolare compiacimento di quel Rè nell'anno 1683. Passò à miglior vita il Venerabile Prete Bartolomeo, ristauratore della comune vita Chericale à 20. di Maggio 1658. hauendo per diciotto anni veduto la propagatione del santo Istituto. Piaccia al Padre delle misericordie, che venga anche nelle nostre parti questa benedizione, che il Salmista (l) nella vita comune riconosce, perciochè hauendo detto *Ecce quàm bonum, & quàm iucundum habitare fratres in vnum*, conchiude: *quoniam illic mandauit Dominus benedictionem*.

25. Ecco quanto si sono sforzati i Sommi Pontefici, gli Arciuescoui, i Vescoui, ed i buoni Ecclesiastici à mantenere la vita comune nel Clero, considerando esser conueneuole, che col ministerio riceuuto da' SS. Apostoli l'Apostolica vita non sia disgiunta.

Che la vita comune, ed il ministerio de gli Apostoli restò nel Clero: e che la vita comune de' primitiui Laici Christiani, da gli stessi Apostoli fondata, fù seguitata da' Monaci.

CAP. XVII.

1. CHE i primi Cherici siano stati gli Apostoli, non è cosa da mettere in dubbio. Fino che nõ furon Sacerdoti o erano sotto la direzione del Pontefice, e Pastore delle Anime nostre Christo Giesù, come in vn Seminario; dipoi e nell'vltima Cena, e dopo la Risurrezione del Signore promossi al Sacerdozio,

l *Psal.* 132.

zio, andarono in diuerse parti del Mondo à fondar Chiese.

2. Colla vita comune ch'essi appresero dal Signore, la medesima tra'Laici introdussero, com'è chiaro negli Atti Apostolici ed altroue si è accennato. Crescendo però la moltitudine de'credenti, la vita comune de gli Apostoli, e l'Apostolico ministero restò ne'Cherici, loro Successori: quella de'Laici non potè durare per la moltitudine, ma fù seguitata da'Monaci, come osserua S. Girolamo *in Philone*, dicendo: *Primos Christianos tales extitisse, quales posteà Monachi esse conati sunt*: aggiungendoui il rinunciamento ad ogni cura, anche Ecclesiastica, per attendere alla propria salute: quale aggiungnimento è la differenza specifica tra'l Monaco ed il Clerico viuente in comune; percioche

3. *Il Monaco è vn'huomo specialmente dedicato à Dio, mediante il rinunciamento de'beni, ed il proponimento della continenza, che ritirato in vna santa solitudine, tutto è dedito alla propria salute: e, spogliatosi d'ogni pensiero, cerca di vnirsi con Dio, per mezo dell'amore, e della contemplazione.*

4. Nella qual definizione, *l'esser dedicato à Dio, la professione della continenza, il rinunciamento de'beni, il ritiramento nella solitudine*, stanno in luogo del genere, come dicono i Loici, perche tali cose possono conuenire ad altri, oltre à Monaci. *Mà l'attendere à se solo, l'essersi spogliato di tutte le cose esteriori, per vnirsi con Dio*, sono la differenza specifica del Monacato; onde il Monaco viene ad esser distinto da vna parte dalla perfezione Chericale, che, attuosa riceue la cura, e la sollecitudine delle Anime, e della Chiesa: dall'altra parte dalla Laicale, che ammette la continenza, il rinunciamento de'beni, e di ogni cosa temporale, come ne'tempi Apostolici; ma è ancora indifferente tanto alla vita attiua dello stato Chericale, quanto alla contemplatiua del Monacale.

5. Che la prima parte ad altri conuenga, che a'Monaci, è chiarissimo; imperoche proprijssimo de'Cherici si è, precisamente nella vita comune primitiua, *l'esser dedicato à Dio, la professione della continenza, ed il rinunciamento de'beni*, e queste due vltime cose furono anche praticate da'primi Christiani, che si spogliarono de'loro beni, portandone il prezzo a'piedi degli Apostoli, e molti d'essi si dedicarono alla perpetua continenza come affermano Giustino, (a) Tertulliano, (b) Ignatio, (c) Atenagora, (d) e conchiude il già mentouato Girolamo: (e) *Primos Christianos tales extitisse, quales posteà Monachi esse conati sunt*. Finalmente il ri-

a *Apolog.* 2. *ad Antonin.* b *Apol. c.*39.42.43.44. c *Ep. ad Philipp.* d *Legat. pro Christ. p.*37. e *In Philone.*

ritiramento alla solitudine, e l'abbandonamento delle Città, è proprio anche de' Romiti.

6. Quindi è, che si come lodo la etimologia della voce *Monachus* apportata da San Girolamo, che la vuol detta da μόνος cioè solo, ò solitario, onde scriuendo à Paolino dice: *Si cupis esse, quod diceris, Monachus, idest solus, quid facis in vrbibus, quæ vtique non sunt solorum habitacula, sed multorum*. Si eziandio, perche ciò più tosto a' Romiti, che a' Monaci Cenobiti appartiene, molto più propria stimo quella, che leggesi nel libro della Ecclesiastica Gerachia, (*f*) cioè esser tal nome originato da *Monade* con queste parole: *quia rebus diuisibilibus relictis, Monadi, idest Diuinitati soli placere, atque vniri contendunt*. Percioche tal nome così spiegato tanto agli Anacoreti, quanto a' Cenobiti conuiene.

7. La differenza adunque specifica del Monaco si è l'attendere à se solo, lasciata la cura non solo de' negozi secolari, ma eziandio de gli vffizij, e delle cariche, Gerarchieche, *vt soli diuinitati placere, atque vniri contendat*, dandosi tutto alla contemplazione.

8. Siche non hauendo i Monaci veruna dipendenza dallo stato Chericale, essi son quelli, che *postea conati sunt esse*, quali erano i primitiui Christiani Laici nella Chiesa. E ben dice Girolamo; *postea*: perchioche il primo de' Sagri Concili in cui si troui questa parola *Monachus* è il Calcedonese; ed in fatti trà primi Christiani tal nome non vi fù, ne tra' Greci, ne' tra' Latini, affermando S. Giouanni Grisostomo, (*g*) che nel tempo di S. Paolo Apostolo non vi era ne men vestigio di Monaco nella Chiesa; percioche spiegando egli quelle parole della pistola agli Ebrei: *Si enim quis Frater nominatur inter vos*, così dice; *Fratrem in hoc loco omnem fidelem simpliciter intellige, non Monachum tantum. Quid autem est, quod facit fraternitatem, nisi lauacrum regenerationis, quod facit posse vocare Deum Patrem? Proinde qui Cathecumenus est, etiam si Monacus sit, non est Frater, qui verò fidelis est, etiam si Secularis sit, Frater est: Siquis, inquit, Frater nominatur*: NEQVE VESTIGIVM TVNC MONACHI ERAT; *Sed omnia ad Seculares tunc loquebatur Beatus Paulus*. Anzi osserua Giuseppe Scaligero, che prima di Paolo Romita egli nô istima, che vi fossero Monaci, aggiungendo: *nam hos non tacuissent quotquot à Iustino Martyre viri Ecclesiastici ad Cyprianum vsque scripsere*. Euui di vantaggio, che frà tante procelle di persecuzioni, che hebbe S. Chiesa, non si troua in que'

f *Eccl. Hier. cap. 6.* g *Hom. 25. in c. 11. ep. ad Hebr. circa fin.*

que'tempi niun Monaco Martire, e pure i Monaci haurebbono douuti essere i primi à riportarne le Palme. E vero, che Eusebio fà menzione di alcuni Asceti (cioè huomini dediti alla perfezione) martirizzati, detti dal Baronio impropriamente Monaci nell'anno 229. non essendoui allora nè il nome, nè la vera professione di Monaco.

9. Eranui bene gli huomini al Culto di Dio dedicati, e questi θεραπευταὶ, cioè *cultores Dei* eran detti (h) Eranui i dediti alle Orazioni, e contemplazioni, e questi ἱκέτας cioè *supplices* si chiamauano. (i) Eraui la osseruanza della castità, e questa era detta εὐνȣχία, e *spadonatus*. Eranui que'che viueuano solitarij, e μονάζοντες appellauansi. E si questi, come ogn'altro grado di quelli, che attendeuano alla perfezione comprendeansi sotto la parola generica ἄσκησις, perchioche il dire *Ascetico* intendeasi di chiunque abbracciaua qualsiuoglia azione di vita più perfetta; quali gradi, ò che fossero in molti diuisi, ò tutti in vno, non per questo constituiuano verun Monaco; percioche eranui queste virtù ne'primi Christiani, e pure non eran Monaci, come con Girolamo, e Grisostomo si è detto.

10. Ma cheche sia della origine del Monacato, la verità è, che i Monaci non hanno veruna connessione co'Cherici, onde di loro così ragiona l'vniuersal Concilio Calcedonese, già mentouato, di seicento, e più Vescoui nell'anno 451. che primo ne fà menzione al Can.4. *Eos, qui syncerè, & verè Monasticam vitam sectantur, quietem amplecti, jejunio, & Orationi tantummodò vacare; neque communicare Ecclesiasticas, neque Seculares attrectare actiones.* Ecco quale è il distintiuo del Monaco dagli altri huomini perfetti, il distaccamento non solo dalle cure secolari; mà eziandio dalle sollecitudini dell'vfizio Gerarchico, ed Ecclesiastico. E si de'notare essere stato questo Canone di tanto momento, che fù rinnouato da'Sommi Pontefici Pasquale II. ed Allessandro II. (k) e dal Concilio VI. Parisiense dell'829. (l) con queste parole: *Cùm Canonica auctoritas doceat, Monachos quietem debere diligere, & intentos esse tantummodò jejunio, & Orationi, in locis, quibus renunciauerunt seculo, permanentes, vt nec Ecclesiasticis, nec Secularibus negotijs communicent.*

11. Ol-

h *cap.6.Eccl.hier.* i *Philo de vit.contempl.* k 16.*q.*1.*cap.*9.& 11.*quius conforme c.placuit* 16. *q.*2. l *lib.*1.*cap.*46.

11. Oltre a' Canoni, dalle autorità de'Padri si deduce parimente quanto l'istituto Monacale, per altro Santissimo, dal Chericale differisca. S. Epifanio (*m*) osserua, che se auueniua, che qualche Monaco ascendeua al Presbiterato, non per questo egli attendeua agli vffizi Ecclesiastici, anzi si asteneua da celebrar Messa, e ne rapporta gli esempli di Girolamo, e di Vincenzo Monaci, fatti Sacerdoti, dicendo: *qui propter humilitatem sui Monachatus, nolebant debita muneri suo sacrificia exercere, & laborare in hac exercitatione, in qua sistit omnium salus.* Quindi è, che deputauansi Preti ò della Parrochia, ò della Cattedrale, per dir loro la Messa, ed amministrare a' medesimi i Sacramenti, e questi Cherici sono chiamati dal Concilio Calcedonese κληρικοὶ μοναστηρίων. *Cleri Monasteriorum* Can. 8. se ben per lo più i Monaci conueniuano ò alle Cattedrali, ò alle Chiese Parrochiali, e come Laici portauano le oblazioni all'Altare, com'è chiaro presso S. Girolamo ad Elidoro. E vero però che per la santa lor Professione haueano in Chiesa luogo più nobile di que'degli altri Laici, cioè presso le Cancella del Santuario, come nella nostra *Basilicografia* habbiam dimostrato.

12. Che se poi l'Ordine Monastico hà riceuuto gli ordini Chericali, ciò è stato per dispensa, e priuilegio, che ne'primi tempi fù rarissimo, non dico sotto gli Antoni, ed i Basili, mà eziandio nel tempo di S. Benedetto, il quale nel Cap. 60. della sua Regola dice: che se qualche Sacerdote si fà Monaco, ò qualche Monaco Sacerdote, debba sedere presso l'Abate: ecco che ne parla come di cosa rara, e singolare. E quando per lo principio vi fù permesso qualche Sacerdote, questi al più dicea Messa solamente, e però il Concilio Anglicano del 967. Can. 46. distingue *Missalem Sacerdotem, & Parochialem*

13. Conferma quanto si è detto quell'vnico luogo di S. Girolamo, in cui testifica (*n*): *ita sibi, & ea conditione Presbyterium fuisse tributum, vt Monachum non auferret.* Dimostrando quiui, essere il suo sentimento, che veniua à torsi il Monachismo à colui che hauendosi proposto attendere alla propria, e priuata salute era poi sforzato à riceuere que' gradi, che importano la cura, e la sollecitudine della salute altrui; giudicando esser tanto contrarie frà di loro queste due cose, cioè l'ozio della contemplazione, ed il negozio della vita attiua: esser Monaco, ed esser Cherico; che giustamente temeua; che con esser fatto Sacerdote,

m *Ep. ad Ioannem Hierosol. habetur inter Ep. 5. Hieronymi.* n *Ep. 61. ad Pammachium adu. err. Ioann.*

te, veniua à distruggersi il suo stato Monacale: quindi è, ch'egli volle con istraordinaria maniera essere ordinato, cioè, che con farsi Prete, restasse in lui illeso il Monacismo. Perche, se come allora costumauasi, egli douea essere obligato alle funzioni Gerarchiche, e Sacerdotali, sapea, che con questo veniua à distruggere in se lo stato Monacale.

14. Ed ecco qual'é la differenza specifica del Monacato dal Chericato, cioè l'ozio della contemplazione, che formalmente distingue il Monacismo dal negozio dell'azione Chericale. E però Girolamo con farsi Cherico, non temeua, che gli venissero impediti il disprezzo delle cose del Secolo, l'osseruanza de'consigli Diuini, il proponimento della pouertà, la professione della continenza, e della vbbidienza, e di quanti voti, che hauesse mai fatto; non temeua questo, ne in ciò consiste lo stato Monacale; ma che temeua? Quell'vnico, e fermo proponimento di attendere solamente à Dio, ed à se, ripudiati gli vffizi tutti così Secolari, come Ecclesiastici; alli quali vedendosi chiamato Girolamo, stimaua di perdere il Monachale proponimento.

15. Non niego poi, che lo stesso Girolamo alle volte pare di hauer collocato il monacismo nel disprezzo del mondo, come quando parla delle Matrone Romane, che hauean disprezzate le cose del secolo; ma allora misura il monacismo dalle sue proprietà, quando poi il compara col Chericato, allora sí, che assegna la sola differenza formale, insegnando la diuersità del fine dell' vno, e dell' altro. Così presso tutti i Santi Padri non si troua la differenza specifica del Monaco, se non quando è paragonato al Cherico. S. Paolino [*o*] paragona la vita del Monaco alla vita di Giouanni nel deserto, e quella del Cherico à Christo nel Tempio: *Clericus*, dice egli, *in seruitutem ministerij vocatus est, Monachus in Monachi libertatem: ille audiuit, vt dicat: Introibo ad altare Dei, ad Deum, qui lætificat iuuentutem meam: & hic ab eodem Propheta didicit dicere: singularitèr sum ego, donec transeam.* S. Ambrogio (*p*) dice ancor' egli: *Hæc duo in attentiore Christianorum deuotione præstantia esse quis ambigat? Clericorum officia, & Monachorum instituta. Ista ad comitatem, & moralitatem disciplinæ, illa ad abstinentiam assuefacta. Hæc velut in theatro, illa in secreto: spectatur ista, illa absconditur: hæc in stadio, illa in spelunca: hæc aduersus confusionem mundi, illa aduersus carnis appetentiam: hæc subijciens, illa refugiens corporis voluptates: huic mundus Crucifigitur, vel ipsa mundo, illi ignoratur: hæc gratior, illa tutior: hæc seipsam regens, illa coërcens: hæc dimicat, illa se remouet: hæc illecebras vincit, illa* re-

o *Ep.40.* p *lib.3.Ep.25.*

refugit: huic triumphatur mundus, illi exulat: huic deniq; plura tentamenta, & ideò maior victoria, illi faciliòr custodia. S. Agostino [q] compara i Chierici a que' che faticano nel campo, i Monaci à que' che giacciono in letto, i Laici à que' che s' aggirano nel molino. Dice, che i primi à guisa di Paolo piantano, ed à guisa di Apollo irrigano: i secondi nell' ozio seruono à Dio; assomiglia i Chierici à Noè, Gouernatore dell' Arca: i Monaci à Daniello per la quiete, e per la castità, ed i Laici coniugati à Giobbe.

16. Quindi è, che se hoggi il Monaco agli ordini Chericali è ammesso, ciò auuiene per dispensa, e per priuilegio. Il primo che tale dispensa facesse fù Siricio Papa (r) essendoui allora penuria di soggetti idonei al Presbiterato, e dopo Gelasio Papa. (s) Colla qual dispensa fatti che erano Diaconi, ò Preti non più da Monaci viueuano, che era quello, che temea Girolamo, onde venne à patti, e volle *ea conditione* riceuere il Presbiterato, *vt Monachum non auferret*.

17. Ed in fatti lo stesso S. Girolamo al Monaco Rustico così dice: (t) *cum ad perfectam ætatem veneris, si tamen vita comes fuerit, & te vel Populus, vel Pontifex ciuitatis in Clerum elegerit, agito quæ Clerici sunt, & inter ipsos sectare meliores*. Dispiaceua però à S. Girolamo, che certi, come se mai viuuti fossero in Monistero, traslatati al Chiericato, dauansi alle delizie, onde Giouiniano Monaco, poi Chierico, così ripiglia: (u) *Post sordidam tunicam, & nudos pedes, cum ad candidam vestem, & nitidam cutim se conferat, manifestum est quod terram Cælo, ventrem Christo præferat* ed altroue (x): *Ante nudo eras pede, modò non solùm calceato, sed & ornato: tunc nigra subucula vestiebaris sordidatus, & pallidus; nunc lineis, & sericis vestibus, & Atrebatum, ac Laodiceæ indumentis ornatus incedis*. E Seuero Sulpizio (y) *si quis è Monachis Clericus fuerit effectus &c. vestem respuit grossiorem, indumentum molle desiderat, atque hæc caris viduis, ac familiaribus mandat tributa virginibus, illa vt byrrhum rigentem, hæc vt fluentem texat lacernam*.

18. Sicche quando il monaco faceasi Prete ne' primi tempi, passaua trà Cherici, e da chierico vestiua; onde appare, che simigliante ò erano stati Monaci impropriamente detti, cioè senza il fermo proponimeto di non attendere alle cure nè Ecclesiastiche, ne secolari (prima della dispensa parlando) o pure si erano per qualche tempo ritirati nella solitudine, per attendere alle

q *in Psal.* 132. r c. *Monachos* 16. q. 1. s *Priscis.* t *Ep.* 4. u *lib.* 1. *cap.* 25. x *lib.* 2. *cap.* 13. y *Dial.* 1. *cap.* 14.

orazioni, ed allo studio delle diuine Scritture, per poi insegnare alla plebe le cose meditate, stando prima alquanto nascosti sotto il moggio, perche dipoi messi sù 'l candeliere proposti fossero à tutta la Chiesa, e così dee dirsi di Epifanio, Gregorio, Nazianzeno, Basilio, Grisostomo, ed altri. Anzi Grisostomo dice egli stesso, che non hauea proponimento di Monaco (z) *sanè quod non extenuandi mei nomine hoc pronuntiem, recordare, si placet, quoties tibi dixerim: si quis optionem mihi proponeret, vtrum ego institutum sequi, in eoque clarescere mallem, in Ecclesiæ alicuius præfectura, an in Monachali solitudine, me priùs illud vitæ genus mille calculis antepositurum; neq; enim cessaui vnquam illos suspicere, qui in munere isto iustè defungi possent.*

19. Dissi, prima della dispensa parlando, perciochè dispensando poi il Papa, che il Monaco fosse Prete, non douea più cessare d'esser Monaco, altrimenti non sarebbe stata nè dispensa, nè priuilegio; per la qual cosa Innocenzio I. nel 406. decretò: (a) *de Monachis, qui diù morantes in Monasterijs postea ad Clericatus ordinem peruenerint, non debere eos à priore proposito deuiare: aut enim sicut in Monasterio fuit, & quod diù seruauit, id in meliore gradu positus amittere non debet.* Ed Innocenzio III. stabilì: *Monachos ad Episcopatum euectos gerere debere suum habitum Monachalem.*

20. Prima della dispensa adunque, tutti que' Mònaci che poi furono ò diaconi, ò Preti, erano veri Cherici non Monaci, e così de' intendersi quel μοναζόντες *ordinatos*, registrato da Epifanio. (b) Percioche molti trouansi chiamati impropriamente Monaci, ancorche tali non fossero; ma perche nelle cose generiche conueniuano. S. Ambrogio (c) chiama Monaci i Cherici di Vercelli, perche sotto S. Eusebio continenti, ed in vna perfetta vita comune viueuano. S. Valeriano à tal perfezione di vita comune, e Religiosa ridusse il suo Clero della Catthedrale d'Aquileia, che S. Girolamo chiamolli Monaci con queste parole: *sed & quod qui ibi erant Clerici, essent, & Monachi.* Le riferisce il Baronio an. 372. nu. 42. S. Ambrogio appella la sua Chiesa *Monasterium*, perche *ibi positi ieiunabant, intra Monasterium continebantur, nullus erat luxuriæ locus, interdictæ ludibriosæ disputationes, licentia, &c.* S. Basilio finalmente riferisce de' Neocesariensi, che chiamauano Monaci i Cherici della sua Cattedrale: *Accusamur verò* dice egli, *& huius, quod homines habeamus pietatis studiosos, qui mundo re-*

z *lib.6.cap.6.7.& 8.de Sacerdotio.* a *Ep.2.ad Victricium Episcop. Rothomag. cap.10.* b *in comp.expos.Fidei pag.1103.n.21.* c *Serm.15. de S.Eusebio tom.5.& Ep.25.lib.3.*

renunciarunt, & vniuersis sæculi curis. Onde è chiarissimo che non subito, che si legge Monaco, ò Monistero, si de' intendere di quelli, che *ex instituto* viuono à se soli, ed à Dio, tralasciata la cura delle cose non solo secolari; mà etiandio gerarchiche.

21. Talche *à primo ad vltimum*: L' Istituto Monacale è totalmente diuerso dal Chericale, e la lor vita è quella, che i primitiui Christiani laici menauano sotto la condotta de' Santi Apostoli, aggiuntaui la solitudine, ed il rinunciamento alle cure altrui ò spirituali, ò temporali. Onde parimente si raccoglie, che quanti, impropriamente Monaci appellati, furono d' ordini Chericali, erano Cherici veramente, e non Monaci. Percioche molto tardi furono ammessi i Monaci, veri Monaci agli ordini Chericali, per mero priuilegio, e per particolari vffizi, cioè di dir Messa solamente, come nell' ordine di S. Benedetto, e de' Certosini. E se poi altri vffitij si aggiunsero, come di predicare, e di confessare, ciò fù fatto, non *ex officio*, *& in titulum*; ma per *accidens*, perche fossero di sollieuo ed a' Vescoui, ed a' Parrochi; onde lasciò scritto Niceforo Cartofilace, essere stati soliti prima i Vescoui vdire le confessioni segrete: ma poscia infastiditi dell' immensa fatica, hauere delegato tal facoltà à Monaci Sacerdoti.

22. Il Primo, che permettesse à qualche vero Monaco riceuere il Presbiterato, fù, com' è detto, Siricio Papa nel 385. quegli però, che tale ordine riceuea non hauea più voce passiua, e sol tanto per rispetto della dignità sedea presso l'Abate. Ciò costa da S. Gregorio, (*d*) il quale dice: se qualche Abate si ordina Sacerdote di qualche Chiesa, non habbia più potestà nel suo Monastero. Lo stesso S. Gregorio (*e*) mostra di fare vn gran beneficio ad Vrbico Abate, che, pregato da lui, gli concedette, che vno della di lui Congregatione fosse ordinato Sacerdote.

23. Il maggior grado, che poi potessero hauere gli Abati Benedittini fù il Diaconato. S. Gregorio (*f*) fà menzione dell' Abate di Portouenere, e dice, che era solamente Diacono. Parlando dell'Abate Seruando, (*g*) dice parimente che era Diacono, S. Benedetto Abate, Padre de' Monaci, fù solamente Diacono. S. Mauro, e S. Placido Abati furono sol tanto Diaconi. Ragimprando Abate di Monte Casino del 900. fù solamente Diacono. Innocentio III. nel 1200. ordina à Leone Prete Cardinale di S. Croce, legato in Bulgaria, che nel Monastero di S. Quirico faccia Abate vn tal Monaco, aggiungendo: (*h*) *ita videlicèt, quod ad Sacros ordines non ascendat*.

d *lib.3. Ep.11. & lib.6. ep.40.* e *lib. 5. Ep 44.* f *lib.1.Ep.12.lib.4. Ep.5.* g *lib.2.dial.c.35.* h *c.tuam de temp.ordin.*

24. Conchiuda il tutto l'Angelico Maestro, il quale rapportando la ragione intorno a' decreti di Gregorio VII. (*i*) e di Vrbano II. (k) ne' quali si prohibisce, che Canonico Regolare passi allo stato Monacale, *nisi publicè lapsus sit* dice: essersi ciò vietato, perche essendo i Monaci laici secondo il loro stato, il Canonico in questo sarebbe dicaduto dal suo grado: *quibus (sc. Canonicis Regularibus) per se competit, quod sint Clerici Religiosi: sed ad religionem Monachorum non per se competit, vt sint Clerici, vt habetur in decr. 16. quæst. 1. c. nemo potest c. alia causa*. Così il S. Dottore. (*l*)

25. E questa medesima è la ragione, perche i Sacri Canoni volessero, che il Vescouo, ed il Prete deposti, rinchiusi fossero in vn Monistero; percioche ridotti così allo stato laicale fra' Laici, ma Laici Religiosi, viuessero. Concil. Agatense can. 1. *si Episcopus, Presbyter, aut Diaconus capitale crimen commiserit, aut chartam falsauerit, aut testimonium falsum dixerit, ab officij honore depositus, in Monasterium retrudatur, & ibi, quamdiu vixerit, laicam tantummodo communionem accipiat*. Mà di ciò habbiamo diffusamente trattato nella nostra Basilicografia.

26. Con questa occasione, che à quella rimetto il Lettore, debbo auuertirlo, esser iui nella stampa trascorso vn' errore, ed è, che nel Cap. XVIII. num. 22. si dice: *l' vso di queste penitẽze durò vigorosamente nella Chiesa per dodici secoli interi*. Nel cap. XXI. num. 1. per abbaglio si è scritto *otto*, douendo dire *dodici*. L' errore è: *Per otto secoli interi à tutto rigore fù da' Padri esatta la solenne Canonica Penitenza, e ne' due secoli appresso, &c.* si corregga adunque: *Per dodici secoli interi à tutto rigore fù da' Padri esatta la solenne Canonica Penitenza, e ne' due vltimi secoli fù la medesima commutata colla spedizione contro agl' infedeli, e colla sagra milizia. E circa al fine del duodecimo secolo, &c.* Che nell' vndecimo secolo auuenuta fosse tale commutatione, appare dal Concilio di Chiaromonte del 1095. can II in cui si legge: *quicumq; pro sola deuotione, non pro honoris, vel pecuniæ adeptione, ad liberandum Ecclesiam Dei Ierusalem profectus fuerit, iter illud pro omni pœnitentia reputetur*.

27. Per conchiudere adunque il presente capitolo, da quanto è detto euidentemente appare, che essendo l'istituto monacale meramente Laico, da Laici primi Christiani trasse l' origine, non da' Cherici, se ben dipoi, ancorche per priuilegio, hauendo hauuto il Chericato, sono stati i Monaci di sommo honore alla Chiesa, cui hanno dato Santissimi, e zelantissimi Dottori, Vescoui

i c. *nullus* 19. q. 3. k c. *mandamus* 19. q. 3. l 2. 2. *quæst.* 189. *ar.* 8. *ad* 2.

ſcoui, Arci ueſcoui, Cardinali, e Sommi Pontefici, che l' hanno m arauiglioſamente illuſtrata.

Che l' Iſtituto de' Frati ſia quaſi lo ſteſſo, che il Chericale.

C A P. XVIII.

1. TRalaſciando tutti gli altri Inſtituti de' Regolari, detti comunemente Frati, mi atterrò al primo, confermato dalla S. Sede Apoſtolica, cioè à quello di S. Domenico, variando gli altri, ſecondo le iſpirazioni, che hebbero i loro fondatori da Dio, ed il propoſto eſſendo il più vniforme al Chericale: la qual coſa ſe ben pare difficile à chi nõ è pratico nelle antichità Eccleſiaſtiche, ſarà non di meno in queſto Capitolo veriſſima la mia propoſizione.

2. Per prima ſi de' riflettere, che l' iſtitutor S. Domenico fù Canonico della Cattedrale Oſſomenſe, doue i Canonici vita inſieme faceuano, come appare dalla ſua leggenda: *Dominicus Calarogæ in Hiſpania ex nobili Guſmanorũ familia natus . . . . prius Oxomenſis Eccleſiæ Canonicus Regularis, deinde Ordinis Fratrum Prædicatorum auctor fuit*. Fondò egli il ſuo Ordine nell' anno del Signore 1215. quando la vita comune de' Cherici era quaſi per tutto diſſoluta; onde egli colla iſtitutione del ſuo Ordine volle riuocarla.

3. E per cominciare dalla Tonſura, e dall'habito. La Tonſura de'Frati Predicatori è quella, che noi vſauamo, quando viueuamo in comune. Dico la tonſura per quello, che riſguarda il tagliamento de'capelli dalla parte inferiore; percioche la raſura non è ſecondo lo ſtile Romano, che ſempre ne' Chierici hà vſato la raſura quanto vn'Oſtia al più ne'Sacerdoti; è bensì ſecondo lo ſtile de'Cherici Spaguuoli, giuſta il Canone 41. del quarto Concilio Toletano, celebrato l'anno 633. *Omnes Clerici, vel lectores, ſicut, & leuitæ, & Sacerdotes, detonſo ſuperius toto capite, inferius ſolam circuli coronam relinquant. Nam ſicut hucuſque in Galleciæ partibus facere lectores videntur, qui prolixis, vt Laici, comis, in ſolo capitis apice modicum circulum tondent. Ritus enim iſte in Hiſpania hucuſque hæreticorum fuit. Vnde oportet, vt pro amputando Eccleſiæ ſcandalo, hoc ſignum dedecoris auferatur, & vna ſit tonſura, vel habitus, ſicut totius Hiſpaniæ eſt vſus, qui autem hoc non cuſtodierit. Fidei Catholicæ reus erit*. In quanto poi all' inferiore tonſura in forma di corona capillare, e per ſopra le orecchie, è la vera tonſura Chericale, ſiccome nella chioſa della *Clem. 2. de vit. & hon. Clericorum*, che

che tralascio per hauerne scritto altroue diffusamente.

4. Ma che diremo dell'habito, se i Padri Domenicani vestono di bianco? Rispondo, che il color bianco fù il più vsato presso i Cherici antichi, ritenuto fin hoggi da' Canonici Regolari. Hò detto il più vsato, perche non niego, che alcuni Cherici vsassero l'habito violaceo, ò rosso, confondendo gli scrittori col violaceo il giacintino, ed il rosso, percioche il violaceo più viuo dà nel rosso; onde hebbe à dirne Pietro Blesense [a] *magis Deo placere purpuratam humilitatem Clerici sæcularis, quàm Canonici Regularis pannosam superbiam.*

5. Il color nero fù proprio de' Monaci, e da Monaci introdotto nel Chericato secolare: quando essi ammessi furono al Presbiterato, ed al Vescouado.

6. Il color bianco però negli antichi Cherici fù il più vsato. S. Ilario (b) dice, ch'ei vestiua di lana del color natiuo: *sufficit mihi lana, sufficit mihi color, quem natura attulit.* di S. Attanagio, Arciuescouo di Napoli, che visse dell'872. sotto Adriano Papa, rapporta Pietro presso il Baronio, che Sergio Duca di Napoli, di lui nipote, hauendosi vsurpato e la Chiesa, ed i beni di lui, ed hauendo lui medesimo carcerato gli mandò à dire: *si vult, vt eum non persequar, reiecto candidatorum regimine monachicum indumentum assumat, mihique Ecclesiam ad ordinandum spontè relinquat.* Chiama candidati i Cherici, perche questi vestiuan di bianco, à distinzione de' Monaci, che vestiuan di nero. Anselmo Canonico della Cattedrale Leodiense, rapportato da Lorenzo Lantmetero, [] scriue del Vescouo Eraclio, che cominciò à sedere nel 959. *Ipse inter cætera disciplinarum instituta constituit, vt in aduentu, et a Septuagesima vsque ad Pascha, Clerus pulla veste amiciatur, eo quod niger color pœnitentiæ, et afflictioni magis conueniat, quam albus, qui proindè reliquo tempore in vsu erat.* Onorio Augustodunense (d) parlando del vestito del Cherico generalmente il dà sempre di color bianco: nè si può tal parlare intendere della Cotta, perche ne parla poco dopo sotto nome di *Camicia*. Giouanni Cognato (e) dice, che Odo Canonico, e Scolastico della Cattedrale Tornacense circa l'anno 1092. volendo passare dal Canonicato secolare al regolare, fù consigliato, che anzi si facesse Monaco, con queste parole: *Nam iuxta Vrbem habitatis, et fratres vestri iuniores à secularibus suis socijs decepti ad seculum reducuntur, quia vnus vester, et eorum est habitus; si autem Monachi essetis postea nullum*

a *Ep. ad corrupt. suor. oper.* b *Ep. ad Abram. relat. à Nebudio lib. ant. Monast.* c *lib. de veter. Cleric. habitu.* d *lib. 1. cap. 232. Gemma animæ.* e *2. volum. hist. Tornac. cap. 30.*

lum de vestris tentarent reducere, quoniam cum Monachorum niger sit habitus, Clericorum verò candidus, tanto horrori habent habitum Monasticum, vt quem semel viderint Monachum, numquam deinceps dignentur habere socium. S. Pier di Damiano parlando de'Canonici delle Cattedrali del suo tempo così gli descriue: *in Ecclesiæ solio sublimatos, et in Episcopali sede veste candida refulgentes.* Ed al Vescouo Bisuntino così scriue, rallegrandosi de' Canonici della Cattedrale di lui: *Claustrum, quod tenebat dextrum latus Ecclesiæ, vbi candidus Clericorum cætus, tanquam Chorus nitebat Angelicus.*

7 Che S. Agostino eziandio vestisse di bianco, parlandosi però della veste sotto gli habiti Episcopali comuni, alcuni tengono per fermo, perche egli hebbe tal veste comune à tutti gli altri Cherici Africani, il che appare manifestamente dalla pistola 248. scritta alla Vergine Sabida in ringratiamento; percioche costei gli hauea mandato à donare vna veste fatta per lo suo fratello diacono, defunto prima, che se la mettesse, volendo, che egli stesso la portasse. Ma non haurebbe ciò voluto da Agostino, se egli la veste, à suoi Cherici comune, non hauesse vsato. Che nell'Africa si costumasse vestir di bianco, l'afferma Tertulliano (f) dicendo: *Si famulum tuum libertate donaueris, et albæ vestis nitore, et aurei annuli honore, et patroni nomine, ac tribu, mensaque honoratur:* percioche i serui, e le persone vili in Africa vestiuano del panno di qualsiuoglia colore; mà i nobili solamente di bianco, così i liberti, conseguentemente i Christiani, e molto poù i Cherici. Quindi è che Gelasio Africano, Canonico, e discepolo di S. Agostino, co'suoi Concanonici ammesso nella Chiesa Lateranense di Roma, venne vestito di bianco, e questo colore per antichissima traditione è stato sempre tenuto iui da' Canonici Regolari; de quali molti essendo stati assunti al sommo Ponteficato, quindi è rimasto l'vso dell'habito bianco al Papa. Ciò forse considerando Benedetto XII. nella Constituzione per la riforma de'Canonici Regolari, decretò, che questi qualunque colore hauessero fino all'hora assunto ò violaceo, ò nero, no'l potessero mutare, che nel bianco, significando esser questo il vero colore de' Canonici Regolari. Ciò sapendo S. Domenico, come Canonico Regolare ancor' egli, volle, che' suoi Frati, non solo professassero la Regola di S. Agostino, ma etiandio l' habito ne portassero.

8. E se bene S.Girolamo (g) par, che persuada à Nepoziano, che non vsi veste bianca, dicendogli: *vestes pullas æquè deuita, ac candidas*, dalle parole, che poi soggiunge: *ornatus, vt sordes pari modo*

f lib.de resurrect.carnis. g Ep.ad Nepotian.de vit.Cleric.

modo fugiendos esse, quià alterum delicias, alterum gloriam redolet: han raccolto alcuni eruditi, che iui non voglia dire vesti bianche, e nere; ma nè troppo splendenti, nè sordide; quasi che il Santo voglia alludere al modo di parlare di S.Giacopo, (*h*) che descriue il ricco *in veste candida*, ed il pouero *in sordido habitu*. Onde Lantmeter (*i*) scrisse, che forse S.Girolamo non dissuase à Nepoziano la veste bianca, ma quella, che si fà artificiosamente risplende, non λευκὴν, sed λάμπραν. Così candide chiamauansi le toghe Romane, per altro bianche, quando loro era dato il lustro colla creta, come spiegherò nel secondo tomo delle mie lettere Ecclesiastiche, il quale sarebbe alla luce, se altre occupazioni non volessero per se tutto il tempo.

9. Circa allo scapolare, questo non è habito, dato da S. Domenico, che assegnò il solo Chericale; ma essendo prouenuto (come s'hà dalle storie dell'Ordine) dalle mani della gran Madre di Dio; per le cose diuine non si apportano le ragioni humane.

10. In quanto alla Cappa, ella è la sopraueste de' Cherici Regolari, e de' Canonici, che vita insieme faceuano. Tale vestimento assegna Benedetto XII. nelle Costitutioni, che fece per gli Canonici Regolari. Simigliante il Concilio di Basilea sess.21. e gli Storici Giacopo de Vitraco, (*k*) e Stefano Tornacense. (*l*) Nelle sudette Costituzioni di Benedetto XII. tali cappe sono dette *clochas* per la simiglianza, che hanno colle campane; perciocchè nella sommità intorno al collo han poco giro, e nella parte inferiore molto più grande. Spiegasi la sudetta voce dal Concilio Basilicense nella Pendice, oue si hà: *Canonici Regulares pro veste exteriori portent Clociam, mantellum, vel rotundellum.* Questa veste si porta in Coro dalla festa di tutti i Santi infino à Pasqua. Tamburino (*m*) medesimamente scriue: *rotundellos esse mantellos longos à parte anteriori apertos*. Tale è la Cappa de' Frati Predicatori.

11. Il Cappuccio poi, che scende infino agli homeri, è l'antico birro, vsato da' Canonici, e Cherici Regolari delle Cattedrali, e de' Collegi, il cui vso antico è sopra la Cappa, colla quale vnito, essendo la cappa senza cappuccio, com'è detto, fà la sopraueste compiuta. Se ben questo birro è mutato qualche poco in quanto all'antica forma Chericale. I Cherici però in vece dell'antico birro hanno introdotto la berretta, che significa picciolo birro.

12. In quanto a' nomi de' Priori, e di Conuenti, erano questi anti-

h *Ep.Iacob. c.2* i *lib.de. vet.Cler.habitu.* k *cap.24.hist.occid.* l *Concione de S.Genouefa.* m *disp.20.q.2.n.9.*

anticamente vsatissimi presso i Cherici viuenti in comune ne' Collegi, come s'è detto.

13. Circa poi al chiamarsi comunemente Frati. Questa era l'appellazione, con cui i Cherici viuenti insieme nominauansi. Nome à Christo à Paolo, ed a'discepoli del Signore familiarissimo, soauissimo nella bocca, e nella penna de'SS.Padri. Con questo nome i Sacri Concilij à Cherici insieme ragunati sempre ragionano. Veggasi il Concilio Maguntino dell'813. quello d'Aquisgrana dell' 816. ed in questo al cap.135. *Vt Seniori Fratri adolescentum Clericorum cura committatur, sique paruipenderit illam, amoueantur, & alteri Fratri demandetur.* E nel cap.137. si determina, *vt seniores Fratres scholis cantorum præsint.* Nel cap.138. si comanda, *vt in Superioris officio constituantur Fratres non secundum ordinem receptionis, sed secundum meritum.* E nel medesimo capitolo, del Priore si dice: *quod si curam Fratrum nil penderit, à Monasterio propellatur.* Doue non si parla, che di Cherici, ò Canonici insieme viuenti. Nella legge Canonica similmente tanto è dire *recipi in Fratrem*, quanto *recipi in Canonicum.* (n)

14. Così anticamente, e Cherici, e Monaci col bel titolo di Fratelli si appellauano; la corruttela de' tempi hà poi introdotto quel *Don*, ò *Domnus* non mai per lo innanzi fra Religiosi inteso. Dice tutto nobilissimamẽte Alberto Crantzio Canonico secolare, che morì del 1517. (o) così scriuendo: *Hildeboldus, cuius memorabile nomen inde est, quod FRATRIBVS suis multa prouidens benefecit. Admoneor hoc nomine, quod in Annalibus vbique lego per Ecclesias vixisse FRATRES ordine vtique Canonico sub Augustini institutis: sed vbi abiectum est hoc nomen, vt erubescant deinde dici FRATRES, & DOMINI dici ament; fugit cum nomine FRATRIS, charitas illi nomini cognata, & successit amor propriæ excellentiæ, & contensio sine fine.* Ecco l'origine del titolo di Donno, che hà discacciato l' honoratissimo di Fratelli, di cui così scriue l'Albaspineo: *Nomen inquam FRATERNITATIS tàm honorificum, tàm venerandum, tàm augustum, vt eo non dignarentur hæretici, schismatici, absenti, & etiam pœnitentes, & cathechumeni; tàm etiam gentilibus reuerendum, vt magnum aliquod sacramentum, mysteriumque inter Christianos illud reputarent.*

15. Finalmente (toltene le penalità prese da' Monaci) la vita insieme attiua, e contemplatiua, il viuer ne' Chiostri, l'insegnar dalle Cattedre, e da' pulpiti, è il nostro conuersare, è il nostro

n *c.dilectus 24. de præbendis. gl. in c.eam te. c mandantum 38. cap. literis 39. de Rescriptis, cap.7. & 25. cum glossis in 6.* o *lib, 3. metropol. cap.15.*

esercizio Chericale ne' secoli d' oro. Non hanno i Frati Predicatori i loro Conuenti ne' Monti, e ne' diserti, come i Monaci; mà nelle Città, come erano i nostri Conuenti, e Collegi; Hanno tutti gli ordini del Chericato *ex instituto*, come i Cherici, non *ex priuilegio*, come i Monaci. E per conchiuder tutto, sono stati istituiti in aiuto de' Parrochi, e de' Vescoui: sono que' discepoli di Christo, ch'erano nell'altra naue, che chiamati in aiuto degli Apostoli, vennero, ed aiutarono. Ritengono in somma l'eredità, che noi lasciammo; non possiamo però lamentarci con dire: *hæreditas nostra versa est ad alienos*; perchiocche essendo Iddio la nostra heredità, ella è così vasta, che senza inuidiarla ad altri, possiam sempre, che vogliamo ripigliarla, ed arricchircene, se ci approfitteremo degli eccitamenti de' seguenti Capitoli.

Eccitamento di S. Pier di Damiano Cardinale della Santa Romana Chiesa a' Canonici Secolari, perche ripiglino la vita comune.

C A P. XIX.

1. EGliè gran tempo, ò dilettissimi, che si è saputo in queste parti, esser nata fra voi discordia di non picciola nimistà, sol tanto per ciò, che alcuni di voi trattauano di far vita insieme, secondo i Sacri Canoni, e molti non vi condescendeano, volendo starsi da se nelle loro proprietà. A me, per diruela, pare cosa assai sconueneuole, che vi sia chi pretenda nel suo ordine di parer Cherico, e poi nel suo viuere essere affatto secolare. Brutta cosa e senza dubio, che chi per la condizione della professione sua vien separato dalle turbe de' laici, debba poi, e per la dimestica conuersazione, e per l'abominanda proprietà degli haueri, esser conuinto per laico. Si dirà pure, esser più soaue à costoro puzzar di hosteria, che cotidianamente frequentar il diuino Sagrario, e che più diletto ritraggono dallo starsi nelle botteghe, e dal guardar le donne nel lor lauorio, che attendere agli studij della celeste dottrina. Non sono questi inuero i sentieri, che dobbiam tenere de' nostri maggiori.

2. Il fanciullo Samuele, spoppato che fù, non se ne tornò egli co' suoi Genitori à casa; ma perseuerò di continuo nel ministerio del tempio. Giouanni per mantenersi la purità della vita innocente, ancor fanciullo si ritira nell' antro d'vn squallido diserto, ed iui riceue la grazia della profetica predicazione, che non potè meritare standosene frà le turbe popolari. Ora per conuerso,

que'

que' che sono addetti a' diuini ministeri, lontani da' Sagrarij della Chiesa, godono di habitare frà gli strepiti del foro.

3. Non è egli precetto del Signore, (p) che i Leuiti tengan fissi i loro tentorij intorno al tabernacolo, onde non debban partire, ed in niun conto hauer' ospizio fra le turbe? E perche hora i Cherici, contro al diuin comandamento, hanno in ambominio habitare presso la Chiesa? doue tanto più liberamente, quanto più quietamente possono meditare la diuina parola. Perche non si hà da fare colla Chiesa, illustrata dallo splendore della grazia Vangelica, ciocchè facean quelli col tabernacolo, velato dalle figure degl' enigmi sotto le tenebre dell' ignoranza? Sarebbe certo fare andar le cose al rouescio, se si negasse hoggi alla verità, ciocchè allora prestauasi ad vna imagine adombrata. Se quelli adunque che per comandamento della legge erano ligati con matrimonio, con tanta assiduità assisteuano a' loro Santuarii: che debbono far hora i Cherici, che dotati della mondizia della castità, sono liberi, e sciolti da' vincoli simiglianti?

4. Ed inuero come si può dir Canonico, chi non è regolare? Vogliono essi hauere il nome di Canonico, cioè di Regolare; ma non viuere regolarmente: Ambiscono di diuidersi i beni della Chiesa, che sono comuni, ma sprezzano di comunemente habitare presso la Chiesa. Non è certamente questa la forma della Chiesa primitiua, ò quanto esorbita dalla disciplina della istituzione de' SS. Apostoli, i quali haueano vn sol cuore, ed vna sola anima, ne diceano hauere cosa nessuna di proprio, ma tutto teneano in comune.

5. Egli è da figliuol prodigo dire al Padre datemi la parte, che mi spetta, perche così e' dissipò tutti i suoi beni colle meritrici. Quì stà il conoscere quali siano gli eletti, e quali i reprobi. Gli eletti godono di hauer le cose proprie comuni con gli altri: i reprobi siccome sciolgono le lor menti dal dolce vincolo della carità, così voglion diuise le facoltà da' fratelli; essendo proprio della carità vnire, com'è proprio dell'Auarizia il diuidere. Guardate le Api, vnite fanno il mele, e dalle loro fatiche dolci viuande a' Rè si ritraggono: disunite, e senza duce, van vagabonde, e si muoiono della fame.

6. Pertanto io priego la santità vostra, ò carissimi, che gettato via il fermento de' Farisei, lasciate ad imitazione del Patriarca Abramo, le case del vostro nascimento, congregateui con gli Apostoli in vno stesso cenacolo presso la Chiesa, mettete in comune quelche hauete di proprio ad esempio di Barnaba, e di Ste-

p *Num.* 1: 3.

ſano, veri rinunciatori della proprietà, acciocche viuendo voi nella fraterna vnanimità, ſiate degni di eſsere dallo Spiritoſanto viſitati.

7. Io voglio credere, che taluno ſia mondo, e puro in ſe ſteſſo, ma è miracolo ſe conuerſando co' cattiui non ſi ſporca. Che ſe ciò non accadeſſe, non ſi ſarebbe lamentato il Profeta, con dir gemendo: guai à me, che hò le labbra macchiate, perche habito in mezzo d'vn popolo che macchiate hà le labbra. Lo ſteſſo appunto ſi trouerà eſſer' auuenuto à Mosè nella terra di Madian, ſe diligentemente ſi và cercando, perche il Signore volea ammazzarlo, perche è ſcritto: Trouandoſi Mosè per viaggio in vna hoſteria, gli ſi fè incontro il Signore, e volea vcciderlo. Gran marauiglia inuero, perche ſi deſcriua, che cosi di repente il Signore voleſſe vccidere chi già fatto haueua ſuo familiare, e ſegretario, e per allora indirizzaua ad eſeguire i ſuoi comandamenti. E ciò non per altro, ſe non perche, hauendo Mosè contratto qualche macchia dalla lunga coabitatione tra le Madianite, volle Idio purgare col terrore, e colla correzione della negligenza, chi eſecutore di diuini comandamenti andaua à correggere gli altri.

8. Il perche, miei cariſſimi, ſe volete acquiſtar guadagni d'anime, ragunandoui nella ſcuola di Chriſto, permanete concordemente nella comunione della vita, e nella vnione dello ſpirito: non ſia fra voi diuiſion di caſe, non diſciſſion di menti, non diuerſità di poſſeſſioni. Ricordateui ſempre, che Idio non vuole altare di pietre ſegate. Pietre tagliate, ò ſegate ſono quelli, che rifiutano il conſorzio della fraterna compagnia, quelli che non vogliono viuere co' ſuoi fratelli, e co' medeſimi concordemente conuerſare. Chriſto non riceue nel ſuo corpo que' tali, che giudica aſciſſi dalla vnità delle ſue membra. *Fin qui S. Pier di Damiano.*

Eſcitamento a tutti i Cherici Secolari, perche ripiglino la vita comune, approuata dalla Santità di N. S. INNOCENZIO XI. eſtratto dalla lettera Enciclica dell' Eminentiſſimo Signor Cardinale Hovvardo, dell'Ordine de' Predicatori data a' 7. d' Aprile 1684.

CAP. XX.

1. Ella è tale la condizione, ò più toſto corruttela della humana natura, che ſe con vna certa ſagra violenza non è ſolleuata alle coſe ſuperne, col ſuo ſteſſo peſo natio ſe ne ſcender anzi precipita infin nel più baſso centro delle ſue miſerie.

Quindi nasce, che lo stato Chericale lasciato in balia di se stesso, facilmente perde il già concepito feruore, e pian piano s'intepidisce nella condotta della salute così propria come degli altri à se commessi.

2. Tutta però la forza di questa sagra violenza si riduce principalmente a sbarbicare quelle radici de' vizi, che allo stato Chericale più direttamente si oppongono. Trè sono queste infette radici: la prima è l'ozio, cui facilmente si danno i Cherici, lasciati à se soli, e separatamente viuenti: la seconda è la coabitazione colle donne: la terza è la disordinata amministrazione de' beni, precisamente Ecclesiastici.

3. A questi trè gran mali porge efficacissimi rimedij l' istituto de' Cherici viuenti in comune, colle regole a' medesimi prescritte (che soggiungeremo) Perciocchè que' Cherici, li quali vniformeranno la loro vita à tale Istituto, fuggiranno la solitudine, che bene spesso degenera in ozio, che è padre di tutti i vizi: euiteranno la coabitatione colle donne, che non di rado è alla castità perniciosa: e nella amministrazione de' beni haueranno tal condotta, che non più si vedrà stare intento al proprio guadagno, ma vna santa applicazione all'vtile comune de' Cherici, con cui si vniscono, e de' popoli, che si reggono.

4. Ed in verità il fine di questo Istituto altro non è, che rendere il suo pristino SPLENDORE allo stato Chericale fondato da Christo, osseruato dagli Apostoli, e dagli huomini Apostolici propagato. Quali parole, perche si affanno al titolo di questo tratto, replicherò nell'Idioma, che sono state dettate: *Instituti huius finem alium non esse, quam vt status Clericalis, à Christo fundatus, ab Apostolis susceptus, & ab Apostolicis viris deinceps propagatus primæuo suo NITORI, & PVLCHRITVDINI restituatur.* Onde non à caso mi venne in pensiero intitolar quest' Opuscolo: IL CLERO SECOLARE NEL SVO SPLENDORE.

5. Restami hora di riuolgermi à tutto il Clero, alla mistica Gierusalemme, tanto diletta all' Altissimo, ed animarla à così santo istituto, colle parole del Profeta Vangelico: [a] *Surge illuminare Ierusalem, quia venit lumen tuum, & gloria Domini super te orta est.* Ecco che il Signore hà illuminato, ò dilettissimi, le menti de' nostri fratelli ad vna vita più santa: ecco che nasce à noi il nostro primitiuo splendore, e la gloria del Signore sopra noi si diffonde. Vadan le tenebre dell'ignoranza, e la caligine de' vizij nell'abisso: *super te autem orietur Dominus; & gloria eius in te videbitur.* Così illustrato ò Clero, manderai tanti splendori alle anime à te commesse, che *ambulabunt gentes in lumine tuo, &* Re-

a *Isaia* 60.

Reges in splendore ortus tui. Su via ò bella Italia, già la Germania, l'Vngheria, la Spagna, la Polonia hà abbracciato questo santo istituto: *Leua in circuitu oculos tuos, & vide: omnes isti CONGREATI SVNT.* Sò, che se ti congregherai tu ancora, se non hauerai il vanto di esser delle prime, farai che le prime non sian sole, e la tua gloria sarà senza

FINE.

Appro-

Approuazione, e confermazione dell' Istituto de' Cherici Secolari viuenti in comune, sotto la immediata giurisdizione degli Ordinarij

Fatta dal SS. Signor Nostro

INNOCENZO PAPA XI.

Stampata in Roma nella Stamperia della Reuerenda Camera Apostolica, l' Anno 1680.

E fedelmente vulgarizzata dall' Abate Pompeo Sarnelli.

INNOCENTIVS PAPA XI.

Ad perpetuam rei memoriam.

Redite Nobis diuinitus &c. Egli è douere dell'Apostolica seruitù, confidataci da Dio, che i saluteuoli Istituti de' fedeli di Christo, chiamati nella sorte del Signore, onde abbondanti frutti d'opere buone veggonsi di continuo prouuenire nella Chiesa di Dio, e che le Costituzioni piamente, e prudentemente fatte per lo felice, e prospero reggimento, e progresso di quelli, siano da Noi corroborati col presidio del munimento Apostolico, e che i loro pietosi studi siano decorati da Noi con fauori, e grazie, sicome pensiamo essere nel Signore spediente a gloria di Dio, ed à salute dell'anime. Per tanto i diletti Figliuoli Cherici Secolari viuenti in comune hauen-

hauendoci fatto vltimamente esporre, che nell'anno 1640. per opera dell'allora viuente Bartolomeo Holtzhauser, che allora era Vicario del Vescouo Chiemense nella Bauiera, e Decano di S. Giouanni in Leoggenthal, fù cominciato il loro istituto, che coll'aiuto di Dio è tanto cresciuto di giorno in giorno infino al presente in altre Diocesi, e Prouincie, che non solamente dalla buona memoria di *Giouanni Filippo* già Arciuescouo di Magonza, Principe Elettore del Sacro Romano Imperio, ma eziandio da molti altri Arciuescoui, e Vescoui è stato nelle loro Diocesi riceuuto, ed espressamente approuato, ed instantissimamente raccomandato à questa Santa Sede Apostolica, tanto da'medesimi con proprie lettere, quanto dal carissimo in Christo Figliuol nostro *Leopoldo* Rè de' Romani eletto Imperadore, e parimente dalla buona memoria di *Massimiliano Primo*, e di *Ferdinando Maria*, mentre vissero, Duchi di Bauiera, Principi elettori del medesimo Sacro Romano Impero. Or'essendo stato detto Istituto, sicome la detta supplica soggiungnea, saluteuolmente ordinato sotto la immediata giurisdizione degli Ordinarij, e sotto la direzione di vn supremo Presidente, nella maniera, che detti esponenti sono anche hoggidì a' medesimi soggetti, esclusane affatto ogni esenzione, ed essendosi fatte per la felice direzione di essi esponenti, e dell' Istituto, e per la retta istituzione della Giouentù alcune Costituzioni, le quali per mezzo di vna Congregatione di alcuni de' Venerabili fratelli nostri, Cardinali della Santa Romana Chiesa, da noi specialmente deputatata sopra questo negozio, sono state riuedute, in alcune cose correttte, e ridotte in vn volume, del tenor, che segue, cioè:

Costituzioni de' Cherici Secolari viuenti in comune. Proemio.

IL fine di questa vita Chericale non è introdurre nuouo Istituto, ò nuoua Religione; ma puramente abbracciare lo stesso stato Chericale, ed Ecclesiastico, fondato da Christo, ed osseruato dagli Apostoli, sotto la immediata potestà de' RR. Ordinarij, esclusane affatto ogni esenzione. Ed acciochè l'antica, e natiua honestà del predetto stato più sicuramente, e più santamente si conserui, i Sacerdoti di questa vita, giusta gli antichi Canoni della Chiesa, viueranno à due, à tre, ed à più insieme, sotto vna certa priuata, ed economica direzione, ed inspezione di vn Superiore, esclusone il consorzio delle Donne: e metteranno insieme i loro beni Ecclesiastici per gli vsi pij comuni; ed in

que-

questa maniera si studieranno di promouere con tutta diligenza l'eterna salute propria, e delle anime, a loro commesse; sicome le seguenti Costituzioni, per capitoli ordinate spiegano più diffusamente.

Debbono nondimeno persuadersi, che senza veruna esenzione, staranno sempre soggetti alla giurisdizione degli Ordinarij nelle cui Diocesi per quel tempo, chè sarà, otterranno beneficij, ò domicilij. E però giusta le loro forze osserueranno, e difenderanno i Dogmi, le Leggi, i Decreti, e le Consuetudini de'medesimi Ordinarij, e principalmente della stessa Santa Romana Cattolica Chiesa, nostra Madre, come è douere, che i Cherici gli osseruino, e gli difendano.

Le Costituzioni poi di questa vita Chericale si diuidono precisamente in sei parti. La prima è della cura della propria salute, e del profitto nello Spirito. La seconda della comunità de' beni. La terza della Fraterna coabitazione. La quarta della separazione dalle Donne. La Quinta della obbedienza. E la sesta finalmente della cura delle Anime.

Della cura della propria salute, e del profitto nello Spirito.

I.

ESsendo la Fede il fondamento, ed il principio della eterna salute, tolto via ogni proprio giudizio, captiuando il loro intelletto nell'ossequio della Fede di Giesù Christo, habbiano pronta, ed apparecchiata volontà di credere, èd vbbidire tutte quelle cose, che la Romana Ortodossa, Cattolica Chiesa, vera Sposa di Christo, e Santa nostra Madre hà dichiarato, ò in auuenire dichiarerà, che si debbono credere, e fare.

II.

In tutte le loro azioni con retta intenzione risguardino sinceramente la gloria del loro Creatore, e si studijno, per quanto possono, di eccitare non solamente se stessi, ma eziandio tutti gli altri à seruire la Maestà Diuina, e per se stessa, e per la grandissima carità, con cui prima amò noi: ed in niuna cosa cerchino se stessi; ma in tutte le creature, come anche in se stesso, amino il loro Creatore, e tutti in lui.

III.

Ciascuno habbia esatta cognizione delle propenzioni, ed inchinazioni dell'animo suo, e sappia preocupare, le tentazioni, opponendo ad esse i rimedij, che ciascheduno colla Diuina grazia si affaticherà di aquistare, e tener pronti, riuolgendosi à quel-

le cose, che sono contrarie à peccati, e giouano al profitto dello Spirito; come per esempio, se taluno si conoscerà essere inchinato alla superbia, ouero alla ira, ò ad altra passione; egli si eserciterà nelle cose più abiette, e cercherà quelle cose, colle quali possa esercitare la pazienza, ò resistere ad altra viziosa inchinazione.

IV.

Si sforzino al possibile di arrichire di virtù sode l'huomo interiore, e particolarmente si studijno d'auuanzarsi molto, con prudenza però, e discrizione, nella cognizione di se stessi, nella vera abnegazione, e nella Christiana simplicità, nell'humiltà, nella pazienza, e carità, e nel timor di Dio.

V.

Per amore di Christo loro Saluatore, debbono volontieri sopportare le ingiurie, le persecuzioni, le contumelie, e qualsiuoglia obbrobrio; anzi debbono rallegrarsi di cuore, se il mondo gli odierà, e disprezzerà senza causa; tutte le quali cose tanto più ardentemente abbraccieranno, quanto che sanno, che il loro Signore, e Maestro fù spettabile per le medesime insegne.

VI.

Essendo cosa sempre pericolosissima mouersi à fare, non fare precipitosamente, & ad ogni occosione, colla sola affezione della volontà (siasi eziandio spirituale quanto si voglia) e colla subitanea apprensione del buono, ò del vero, perciò auuertano à raffrenare gli affetti loro, anche spirituali, per maniera che e nelle operazioni, e nelle parole non siano inconsiderati, ò precipitosi; ma essaminata prima diligentemenre la cosa auanti gli occhi di Dio, pensino quale honestà, vtile, necessità, e verità sia nelle cose da fare, ò da lasciare, e quali comodi, ò incomodi ne sian per nascere.

VII.

Habbino principalmente a cuore, e si sforzino di sempre santamente osseruare la temperanza nel mangiare, e nel bere, per maggior ossequio a Dio, e per lo soggiogamento più perfetto della carne, e però euitino quanto più si può i conuiti tanto in casa, quanto fuori: se poi la cortesia, ò la carità Christiana altro in appresso prudentemente persuaderà, dipenderà dall'arbitrio del Superiore cioché dourà intorno a ciò permettersi con edificazione. Niuno intanto s'ingerirà in tali cose senza comandamento, nè presumerà di proprio moto andare à verun conuito.

VIII.

Quando fan viaggio, vadano ad albergare presso i Sacerdoti di questo istituto. E se, non vi essendo di questi, bisognerà loro anda-

andare a qualche alloggiamento, ricordeuoli della sobrietà, e della frugalità guardino diligentemente, che col souerchio mangiare, e bere non rechino verun nocumento alla purità dell'anima, ed alla edificazione de prossimi.

I X.

Sapendosi, che l'ozio, guanciale del Diauolo, è la Madre de' vizij della carne, e d'altri moltissimi mali; facciano in tutti i modi, che sẽpre anche fuori degli stabiliti ordinarj esercizj, siano occupati con qualche honesta facenda, che ciascuno imprẽderà secondo la capacità del suo ingegno, e la direzione de' Superiori.

X.

Impieghino diligentemente il tempo negli stabiliti esercitij, conseruino tutti l'vniformità, e spendano se stessi di giorno in giorno nel sincero seruigio della Diuina Maestà: e però siano aridi, e desolati quanto si voglia, nientedimeno fortemẽte insistano ne' medesimi esercitij, sapendo prestare il ragioneuole ossequio alla Diuina volontà, anche senza lo stipendio delle celesti consolazioni, ed in tutte le cose con vna perfetta conformità della volontà propria alla Diuina, soggettarsi alla prouidenza, ed a' cenni della medesima. Per lo che seguitino il camino costantemente, e di continuo in qualsiuglia difficoltà si eccitino alla diuozione.

XI.

Tutti ne' loro spirituali esercitij insistino alla via ordinaria, secondo le communi regole della prudenza, e della discrettione, e per difendersi contro alle illusioni del Demonio, seguitino la condotta de' Superiori, e de' Confessori; e sappiano le maniere di euitare, e di superare le tentazioni, e le insidie dello spirito maligno.

XII.

Per maggior profitto nello spirito, ò almeno per la necessaria conseruazione del medesimo, tutti in ciaschedun giorno attendano alla meditazione, secondo l'esercitio delle trè potenze dell'anima; ò pure alla ascetica lezione, almeno per mezz'hora dopo il mattutino; alla qual meditazione, e lezione douranno essersi preparati nel vespro del dì antecedẽte per vn quarto d'hora scieglíendo dalla vita di Christo precisamente, e dalle vite de' Santi quella materia, che ciascuno stimerà douer'essergli di profitto maggiore.

XIII.

Siano tutti desiderosi di celebrare cotidianamente, ẽ di viuere in maniera, che possano degnamente celebrare, e però si

sfo r zino con fomma applicazione di conferuar la loro cofcienza monda da ogni macchia, quantunque menoma, aborrendo la colpa mortale più che la faccia del ferpente. A quefto fine almeno meno vna volta la fettimana confeffaranno intieramente i loro peccati; e ciò faranno eziandio tante volte, quante farà neceffario, e quante ne richiederà il trattamento cotidiano di sì gran mifteri.

XIV.

Procurino, doue non è Coro, di vnirfi infieme nello fteffo luogo, e tempo, e colla douuta attenzione, e diuozione recitare dal Breuiario Romano il diuino vfficio, e le altre folite preci, infieme coll'effame della cofcienza, a laude del loro Creatore.

XV.

Inuigileranno alla lezione, allo ftudio, ed alla meditazione delle facre Scritture, con tale diligenza, e frequenza, che oltre al tempo di fopra mentouato della mattutina meditazione, ò lezione, fi fpenda almeno vn hora il giorno à così fanto efercizio. E per riceuerne maggior frutto vi adoprino eziandio la fpiegazione de'Santi Padri, e degli Interpreti approuati.

XVI.

Oltre agli ftabiliti efercizij cotidiani, tutti, e ciafchedun Sacerdote di qualfiuoglia Diftretto, attenderanno ogn'anno per certi giorni al raccoglimento del loro fpirito, nel luogo, che farà da' Superiori affegnato, al quale, benche annuale efercizio, debbono effere apparecchiati fempre, che i Superiori giudicheranno effer loro vtile, ò neceffario.

XVII.

Se per maggior progreffo nelle virtù i Superiori intimeranno loro i proprij difetti non folamente prendano ciò con buon'animo; ma facciano eziandio la via facile alla correzione degli altri. Per la qual cofa, fe taluno haurà notato graue delitto, ò tentazione, ò pericolo nell'altro compagno, di ciò egli ò ne auuifi fedelmente il Superiore, ò pure domandatone dal medefimo dica la verità, accioche egli, per paterna cura verfo i fuoi, poffa focorrere a que' che ftanno per pericolare col rimedio conueniente.

XVIII.

Si guardino i Sacerdoti di mefcolarfi ne'fecolari negozij, e nelle altre cofe, loro non appartenenti; e fe hauranno qualche caufa ciuile, in riguardo dello ftato loro più fublime non compaiano perfonalmente in giudicio; ma fi feruano del Procuratore. Che fe fpinti dalla neceffità, e perfuafi dalla carità imprenderanno

cau-

causa di vedoue, di pupili, e d'altre miserabili persone, nol facciano senza licenza de' Superiori. In aiutare poi simiglianti persone col loro consiglio si ricordino della modestia, e della carità che si dee riconciliare tra le parti litiganti.

Della comunità de' beni.

XIX.

LA Comunità de'beni obbliga i Cherici, e Sacerdoti di questo istituto, che mettano ne'comuni vsi pij le loro entrate Ecclesiastiche, che loro prouengono per qualsiuoglia titolo: quelle però, la cui libera disposizione loro spetta di ragione; quale collazione, ed vnione de'beni dourà durare stabilmente in vita, e dopo la morte: (salue le ragioni della S. Sede Apostolica, e de' RR.SS.Ordinarij) qual collazione, ed vnione s'intende fatta subito, che a questo istituto si aggregano. Or questa comunità de' beni si de'tanto più ardentemente mantenere, quanto che Christo Signor nostro co' suoi Apostoli l'hà tenuta, nella Chiesa di Dio gran tempo è perseuerata, ed i Sacri Canoni tanto santamente alla medesima ci esortano. Guardino adunque continuamente in *Giesù Christo* autore della vita, e ricordandosi, di hauer essi sospeso tutto il loro tesoro nella Croce del Signore, per acquistare la vera libertà de' figliuoli di Dio, e per conseguire le ricchezze della gloria di lui, si affatichino di estirpare ogni affetto, e disordinata sollecitudine di animo verso le cose temporali per maniera, che solo Christo Crocefisso, come sommo bene, il cuor di ciascuno abbondantemente riempia.

XX.

Per la qual cosa, acciochè con maggior pace dimestica, e quiete d'animo possano viuere, ed attendere à Dio, à se, al prossimo; doue più habbitano insieme, si elegga vno, il quale dalle mani de'Sacerdoti, che coabitano seco riceua le rendite de'Beneficij, e delle funzioni Ecclesiastiche, ed vgualmente proueda alle necessità di ciascuno; ed à suo tempo renda ordinato conto del dare ed hauere al Superiore.

XXI.

L'Abitazione, il vitto, il vestito, i letti, secondo la diuersità de luoghi, si accommodino con quella vniformità, che conuiene a'Serui, ed a' Ministri di Dio, e della Chiesa; hauendosi però sempre il douuto riguardo agl'Infermi. Senza espresso consenso del Superiore non si trasferisca nulla da vna habitazione all'altra: quindi si guardino gli hospiti, i viandanti, ò chi altroue andasse

di

di non prenderſi ne di naſcoſto, ne à ſuo libito ò libri della libreria, ò qualſiuoglia altra coſa dalla caſa doue è riceuuto; perche altrimenti ne naſcerebbono confuſioni, ed incomodi.

XXII.

Que'che hanno, Genitori, Fratelli, e Sorelle, che ſi trouano in neceſsità, indirizzino l'economia per maniera, che poſſano caritatiuamente aiutarli; Ma doue la tenuità de'beneficij ciò non permette, à diſpoſizione del Superiore il difetto ſi ſupplirà altronde. Ma que'che ſono liberi da ſimigliante peſo di aiutare Genitori, Fratelli, Sorelle, non iſtimino rapina, ciocche in oſsequio della pietà, e delle neceſſità ſi ſpende co'Genitori, Fratelli, e Sorelle de Confratelli loro, raccomandati dal medeſimo Superiore; ma ſi perſuadano che ſi ſpenda ne'ſuoi, eſsendo alla carità fraterna ogni coſa comune. Onde chi non hà Genitori, Fratelli, ò Sorelle, che ſi trouino in neceſſità, ſiano come ſe gli haueſsero, e rendano grazie à Dio, che hà donato loro tale libertà.

XXIII,

Per altro laComunità de'beni di queſta vita Chericale, come ſopra ſi è detto, procede ſolamente de'beni, acquiſtati in riguardo degli vffici, funzioni, e di qualſiuoglia rendite Eccleſiaſtiche. Ma i beni patrimoniali ſi laſciano ſotto la libera diſpoſizione di ciaſcuno: con queſta moderazione però, che in diſpenſar queſti, ſi habbia prima e principalmente riguardo a'Parenti poueri, non intralaſciato però il bene della noſtra comunità Chericale. Per euitar nondimeno ogni confuſione, ed altri incomodi in queſta diſciplina Chericale, e pace dimeſtica, ſimiglianti diſpoſizioni delle coſe patrimoniali diligentemente ſi conſegnino,e ſe ne renda conto al Superiore ogni volta; che à lui parerà. Se poi ſi muouerà qualche lite ſopra detti beni patrimoniali, non ſi agiterà ne'Tribunali da'Sacerdoti in perſona, e molto meno à nome della Comunità, ma per Procuratore.

Della Coabitazione Fraterna.

DVE, tre, ò più Cherici, ſecondo la qualità de' luoghi (giuſta gli antichi Canoni della Chieſa, piamente, ſobriamente, caſtamente, e fraternamente coabitino nella ſteſsa caſa, e conuiuano nella ſteſsa menſa; ne di facile ſi eſponga veruno ſolo, ſe la diſtanza de'luoghi non lo richiegga; e ſe la tenuità delle rendite Parocchiali non ſia tale, che due non poſsano coabitare inſieme: que'però che ſi eſporanno ſoli ſiano tali, che la coſtanza della loro vita, e de'loro coſtumi habbia già dato à diuedere,

che

che la solitudine non sia per cagionarli verun pericolo.

XXV.

Ed accioche la disciplina di questa vita comune, euitato l'ozio, più santamente si continui, ed insieme se ne accresca maggiore vtilità al prossimo, instruiranno i teneri fanciulli ne' buoni costumi, e nelle lettere insin là doue, la capacità loro, e l' opportunità de' luoghi permetterà.

XXVI.

Perche poi gli stessi Cherici non perdano la notizia degli studi Teologici, e controuersistici, acquistata nelle scuole: dopo che si saranno applicati alla cura delle anime, e ad altre Chericali funzioni, si occuperanno eziandio diligentemente nell' esercizio de gli studi predetti, e dipoi in vn luogo da deputarsi per questo, colle repetizioni, e conferenze, che sopra ciò douranno istituirsi, faran vedere quale sia la loro industria, ed il lor profitto.

XXVII.

Si sforzino di osseruar diligentemente la fraterna carità, ed vnione, sopportandosi scambieuolmente con caritatiua pazienza, raccordandosi della propria debolezza; si come la Diuina bontà benignissimamente sopporta noi, e tutto il Mondo immersi in innumerabili peccati.

XXVIII.

Ciascun Sacerdote, per ogni settimana dirà vna Messa per lo Sommo Romano Pontefice, e per le necessità occorrenti della S. Chiesa, ed eziandio per l' accrescimento di questa vita Clericale, e per gli particolari benefattori della medema. Ogni Sacerdote parimente celebrerà due Messe per ciascun mese, vna in qualsiuoglia luogo per l' ordinario dello stesso luogo, ed vn' altra per gli defunti Confratelli, e Benefattori. In oltre qualunque volta succederà che alcuno de' detti Confratelli passerà da questa à miglior vita, oltre alle solite esequie, che si faranno nel luogo, doue si sepellirà, ciascun Sacerdote di questo Istituto dirà trè Messe per la salute dell' anima del Defunto: le preghiere poi, ed altre opere di pietà si lasciano alla libertà della pietà di ciaschedùno.

Della separatione dalle Donne.

XXIX.

Essendo i Sacerdoti cotidiano ricettacolo di Christo Signor Nostro, habbiano tutti rigorosa custodia della castità, sforzādosi d' imitare la purità degli Angeli; e per ottener questa si studino di chiudere le porte de' sensi, e di fuggire diligentissimamen-

mente tutte le occasioni, ed i priuati commerci colle Donne.

XXX.

Per la qual cosa niuna Donna habiterà con questi Sacerdoti nella stessa casa; ma per quanto è possibile, si seruano dell'opera degli Huomini nell' amministrazione della Casa, e della Cucina. Se però la necessità della rustica famiglia, ò altra necessità ineuitabile richiede seruitù di Donna, si riceuano ò le Madri, ò le Sorelle, se possono hauersi, ò pure tali Donne, che sian lodeuoli per la honestà della vita, e de' costumi. Ed in tal caso douranno simiglianti Donne star separate, nella maniera, che a' Superiori parerà essere sufficiente, e necessario.

Della Obbedienza.

XXXI.

TVtti tengano quella regia via di quella santa obbedienza, che i Cherici secolari comunemente sono obligati di prestare agli Ordinarij de' luoghi; si come questa vita Chericale dalla sua origine, senza esenzione, e soggetta alla giurisdizione di quelli, hà santamente osseruato, ed in auuenire dourà perpetuamente osseruare. Oltre à ciò si sforzino non solamente coll' opera, ma anche colla volontà, e coll' intelletto, quanto più ponno, di prestare vna certa perfetta obbedienza à tutte, e qualsiuoglia delle Costituzioni di detta vita, ed à tutte quelle, che i loro Superiori ragioneuolmente nel Signore comandaranno circa alle orazioni, e funzioni loro priuate, ed economiche; salua sempre in tutto l' autorità, e giurisdizione degl' Ordinarij.

XXXII.

Intorno all' ottenere, ò ritenere beneficij, habbiano sempre l' animo pronto, ed apparecchiato ò di restare, ò di andare altroue, senza riguardo al proprio loro arbitrio, ò commodo, Questo però s' intende per maniera, che nell' accettazione, e dimissione ò sia rinuncia di simiglianti beneficij, si osserui sempre l' ordine douuto, e la consuetudine di ciascheduna diocesi.

XXXIII.

Ciascuno nella sua conuersatione, ouero nell' vfficio si lasci indirizzar dall' altro secondo la subordinazione della superiorità, e della inferiorità. Ma se tal vno per auuentura è grauato da irrageioneuole, ed indiscreto imperio, ricorra al Superiore, il quale colla sua discrezione porgerà rimedio nel Signore.

XXXIV.

Manifestino candidamente le proprie necessità a' loro Superiori,

ri, e tolto ogni sospetto, i detti, e fatti di quelli si riceuano in maniera, che sempre s' interpretino in miglior parte, quantunque paiano contrarie al proprio giudizio, ed alla propria volontà. Sopra tutto si guardino dalle mormorazioni, e dall' eccitamento delle fazzioni contra le disposizioni de' Superiori; perche queste cose dilacerano la scambieuole carità, disturbano il buon gouerno, ed à guisa di peste infettano il corpo, el vigore della Comunità, e fanno argine allo spirito Diuino.

Della Cura delle Anime.

XXXV.

HAuendo per iscopo della nostra vocazione, viuere per quanto è possibile, giusta la norma de' Sagri Canoni, e secondo l' honestà, e purità della vita Ecclesiastica; ed insieme per mezzo delle Parrochiali funzioni, collo studio della propria perfezione, aiutandoci la Diuina grazia a sinceramente, e vigilantemẽte promuouere l' honor di Dio, e la salute delle anime; perciò i Sacerdoti di questo istituto eserciteranno con singolare industria la detta cura delle anime; ed in vero con sì feruente carità, e sollecitudine, che tanto nelle parole, e nelle opere, quanto nel buono esempio non manchi cosa veruna, che possa giouare à rettamente pascere le pecorelle loro confidate, anche coll' estremo pericolo della propria vita.

XXXVI.

Sicchè con decente grauità, e veneratione amministrino i Sagramenti, e facciano le funzioni delle Sacre Cerimonie. Ed eziandio in ogni luogo osseruino que' Riti, che la Santa Romana Chiesa, e gli Ordinarij de' luoghi prescriueranno

XXXVII.

Esortino feruorosamente il Popolo al frequente vso de' Sagramenti della penitenza, e della Eucharistia, spiegando la necessità, la forza, e gli effetti de' medesimi; e sopra tutto siano vigilanti, che gl' infermi partino da questa vita prouueduti à tempo del sacro Viatico, e della Estrema Vnzione.

XXXVIII.

Nella predicazione del Vangelo di Christo, riguardando alla gloria di DIO solo, ed alla salute delle anime, si astengano da ogni genere d' inuettiue, e dall' acrimonia delle parole contro alle persone particolari, e si studijno di piacere non agli huomini, mà à Dio. Per la qual cosa fuggano, e l' ostentazione, ed i concetti meno accomodati alla capacità degli Vditori, predi-

cando ſempre quelle coſe, che ſecondo la diuerſità del loro Vditorio, ſono più atte ad erudire il Popolo nella verità Chriſtiana, ò à correggerlo ne' coſtumi, ò ad accenderlo nella carità, e nello ſtudio delle altre virtù, delle quali coſe ne ſoggiugneremo di vantaggio.

XXXIX.

Abbondando nel ſenſo della ſimplicità, e della verità Chriſtiana, ſtimino ſommamente, venerino, e rendanſi familiari le tradizioni della Chieſa, e le dottrine de' Santi Padri, e preciſamente i libri della ſacra Scrittura; li quali non interpretando col proprio ſapere traggano a' ſottili concetti, ma ſi ſtudijno di proporgli così ſemplicemente, come è vtile ad inſegnare, ad arguire, à correggere, e ad erudire nella giuſtizia, e come la Santa Chieſa, i Santi Padri, ed il conſenſo de' Theologi Ortodoſſi, ſantamente hà inteſo fin' hora, e tuttauia intende.

XL.

Vniformemente ſecondo quello, ch' è preſcritto s' iſtituiſca nelle Chieſe Parrochiali per tutte le Domeniche la Dottrina del Catechiſmo, per rettamente iſtruire i più rozzi, ed i fanciulli negli articoli della Fede Ortodoſſa, e ne' coſtumi degni di vn' huom Chriſtiano. Acciochè così dalle naturali tenebre della ignoranza ſi traſportino al lume della verità della Fede, ed alla via della ſanta conuerſazione.

XLI.

Sarà molto gioueuole à queſto oggetto ſe non meno nelle ville, che nelle Città con ogni ſtudio, e ſollecitudine hauran cura d' iſtituire le Scuole comunali, che oltre ad altri non piccioli commodi, ſono di gran giouamento à proſeguire la Dottrina del Catechiſmo con frutto: iſtituite le viſitino frequentemente, e comandino al Maeſtro, che inſegni à ſuoi Fanciulli quelle coſe che nel Catechiſmo ſi ſono dette, ò ſi hanno à dire.

XLII.

Da queſte Scuole comunali ſi ſcelgano alcuni fanciulli di buona indole per le caſe Parrocchiali, e queſti ſeruiranno a' Sacerdoti all' Altare, miniſtreranno alla menſa, e nella medeſima leggeranno la ſacra Scrittura. Imparino à poco à poco à cantare, ed à parlar latinamente, e s' iſtruiſcano eziandio ne' miſteri della fede Chriſtiana, nel timor del Signore, ne' coſtumi ingenui, nelle buone lettere, e negli altri principij di queſta vita Clericale: e così ſollecitamente ſiano educati dalla fanciullezza ad ogni pietà, ed honeſtà de' coſtumi.

XLIII.

Sappiano che con gran vantaggio ſi promuoue il frutto delle anime, ſe ſi accogliono i Parrochiani con ſincera carità. E perciò

ciò visitino più frequentemente gl' Infermi, ed a' medesimi assistano, com' è douere, e gli confortino, quando bisogna, con salutevoli ammonimenti nell' vltimo combattimento. Habbiano vna certa cura singolare de' Poueri, de' Pupilli, delle Vedoue, e di altre persone miserabili, ed afflitte, sollevando, quanto si può la necessità, e le miserie delle medesime, col consiglio, coll' opera, e col conforto.

XLIV.

Nelle loro Parrocchie non innouino, e non mutino cosa alcuna; ma insistino nelle consuetudini fin' hora lodeuolmente osservate. E sopra tutto si guardino, che per niuna controuersia, non s' intromettano co' Magistrati; se non cercatone prima il consiglio de' Superiori, ed hauutone il consenso.

XLV.

Amino, difendano, propaghino questa vita de' Cherici Secolari, e costantemente perseuerino in questa loro vocazione, come generosi soldati nel lor posto, non ostante qualsiuoglia auuersità. E per la più ferma osseruanza, e custodia di queste Costituzioni, si discorra alle volte sopra la maniera di fare, che le cose loro, ò spirituali, ò temporali non patiscano detrimento veruno. Ed in caso, che si auuertissero che la disciplina si dissoluesse, ò che la Economia pericolasse, porgan rimedio con prouido, e maturo consiglio: e questo si conseguirà più ageuolmente, se ciascuno nel priuato esame, giusta lo stato, e condizion sua, diligentemente si esaminerà sopra queste Costituzioni, con proponimento di ammenda.

XLVI.

Finalmente queste Costituzioni, per se parlando, non obbligano sotto peccato, ancorche tal vno si astringa con giuramento ad osseruare questa vita Chericale. Sarà però stimato spergiuro quel solo, che di proprio moto si separerà dallo stato di questa vita, e disciplina Chericale.

Costituzioni della Giouentù; da educarsi per la vita Sacerdotale de' Cherici Secolari in comune viuenti.

Proemio.

IL fine di questa vita Chericale si è, e conseruare i Cherici Secolari in comune viuenti nella honestà, e disciplina Chericale: ed educare gl' ingenui giouanetti alla medesima. Onde coloro, che quì sono Alunni, debbono fare fermo proponimento, che fatti Sacerdoti, vogliano militare sotto la disciplina di

questo istituto per accrescimento della Chiesa Cattolica, e procurare *ex professo* così la propria, come l'altrui salute. Per la qual cosa que' che s' accostano all' istituzione di questa disciplina, si persuadano di essere veramente riceuuti per Figliuoli, e per membra di questo corpo. Posto dunqne da parte ogni disordinato affetto verso la casa paterna, e verso i loro parenti, debbano tanto più amare Dio lor Creatore, ed i Padri loro Spirituali, quanto maggiori benefici, e vita più preziosa da loro affatto gratiosamente riceuono. E però habbiano questa vita de' Cherici Secolari come vera, e carissima Madre, si sottomettano alla di lei disciplina con tutto l' animo, dando le proprie persone ad essere indrizzate, ed erudite secondo la volontà de' loro Superiori. E sopra tutto si sforzino insin della fanciullezza di giugnere alla douuta perfezione, e ad vn certo grado eccellente della Comunità de' beni, della fraterna dilezione della castità, e della obbedienza; sopra le quali cose, come sopra colonne si appoggia tutto l' edificio di questa vita Chericale. E paruto poi diuidere le costituzioni di questa retta educazione della giouentù alla vita de' Cherici Secolari, precisamente in trè punti: il primo sarà della pietà Christiana: il secondo della honestà de' costumi; il terzo degli studi delle lettere.

Della Pietà Christiana.

I.

SI studijno d' imprimere fermamente negli animi loro gli Articoli della fede Cattolica, ed i lor fondamenti; e d' imparar rettamente tanto le virtù de' Sagramenti, quanto le significazioni delle Sagre Cerimonie, e le loro congruità. Dalla scienza delle quali cose intendan poi, che la sola Chiesa Cattolica, fuori della quale è impossibile il saluarsi, è nel Mondo la Maestra della Celeste sapienza, e della Diuina verità, e di vantaggio anche de' lodatissimi costumi.

II.

Debbono in oltre sapere, che il Mondo, la carne, ed il demonio, sono tre capitali nemici dell'Anima nostra, li quali come ladròcelli insidiandoci nella via del Cielo, fanno colle loro ostilità, che tutta la vita dell'huomo sia militia sopra la terra, alla qual militia bisogna, che virilmente ci accingiamo. A questo fine colla lezione, e meditazione sagra apprenderanno ogni sorte di principij pratici, e di mezzi più facili, con cui possano, e debbano schifare i moti della concupiscenza, e le altre tentazioni, e cac-

ciar-

ciarle via come mosche. A ciò molto gioueranno i libri de'pij Autori, che il Padre Spirituale giudicherà idonei alla capacità, ed al profitto di ciascheduno.

III.

Habbiano benespesso innanzi agli occhi la viltà, la fragilità, ed il nulla del genere humano, acciocchè da simigliante cognizione, e dalla cotidiana sperienza di passo in passo acquistino il conoscimento di se stessi. Di vantaggio tengan gl'occhi perpetuamente fissi nella considerazione tanto de'benefici della creazione: della Redenzione, e della Santificazione: quanto delle pene di coloro, che se ne abusano: ed anche nella meditazione de'quattro nouissimi; acciocche in tal maniera siano da douero spinti ò all'amore di Dio, ed all'affetto di vn animo grato, ò pure al giusto timor del Signore. Sopra le quali cose, come sopra stabili fondamenti della vita Christiana bisogna da principio ergere l'edificio delle sode virtù.

IV.

Imparino praticamēte la propria natura delle virtù Teologiche fede, speranza, carità: e delle virtù Cardinali prudenza, temperanza, fortezza, e giustizia. Oltre à ciò si esercitono continuamente nella vera humiltà, patienza, ed abnegazione di se stessi, e da douero si sforzino d'indirizzare tutte le loro azzioni colla vera discrezione. Sopra tutto vadano attentamente indagando, qual sia il mezzo in qualsiuoglia virtù, e quali siano gl'estremi viziosi; percioche altrimente l'empito giouanile, per la sua smoderata vehemenza, come la sperienza ne insegna, facilmente, anzi per lo più dà negli estremi. Qui giouerà molto, se ciascuno di consiglio del suo Padre Spirituale, ò sempre che gli parerà, spenda qualche poco di tempo ad estirpare qualche certo vizio, ò particolar difetto, e ad esercitare la virtù opposta, giusta il suo maggior bisogno, ed vtilità.

V.

Habbiano vera indifferenza circa tutte le cose di questo Mondo stimando ottimo solamente quel tanto, che prouuiene dalla volontà di Dio, e de'Superiori: E però dalla giouentù si auuezzeranno ad hauer pronta volontà di vbbidire; cosa sommamente necessaria à tutti coloro, che abbracciano questo istituto.

VI.

Applichino tutta la lor diligenza in conseruare illibata, come la pupilla degli occhi tanto la prima innocenza, quanto la castità della mente, e del corpo; per la qual cosa faccino resistenza a'principij, e senza dimora discaccino dall'animo tutte le male suggestioni.

VII.

VII.

Attendano cō tutte le lor forze alla custodia de'sensi loro tanto interni, quanto esterni: e sopra tutto fuggano, come dalla faccia del Serpente, dal prestare orecchio alle parole scostumate: e se fuggir non possono, ò riprendano chi le dice, ò non essendo ciò lecito, almen da douero le detestino frà se stessi.

VIII.

Rimuouano sollecitamente gli occhi loro da ogni curioso sguardo del sesso femminile, e delle altre vanità, che con fascino sogliono ò distratre, ò macchiar l'huomo; quindi mettendosi il freno del timor del Signore, tanto fuori, quanto in Chiesa si sforzino al possibile di raffrenar gli occhi da ogni disordinato suagamento, la qual cosa più facilmente conseguiranno, se penseranno continuamente alla presenza di Dio, ed alla stabilità de'beni futuri, à paragon de'quali tutte le cose caduche sono vilissime.

IX.

Non si odano frà loro nè parole scostumate, nè bestemmie, e se taluno inciamperà à dirne, e per la terza volta corretto, effettiuamente non si ammenderà; sia come peste discacciato dalla compagnia degli Innocenti.

X.

Acciochè coll'vso delle cose particolari, non inchinino alle sordidezze dell'auarizia, à niuno sia lecito posseder di nascosto ò denaro, ò altra cosa propria. E se taluno riceuerà cosa simigliāte, ò da'Genitori, ò da Parēti, ò da tutori, ò da qualsiuoglia altro, nō se'l conserui separatamente per se, ma'l dia al Superiore, perche'l conserui nella comune custodia. Per la qual cosa ancorche à ciascuno si prometta qualche forzieretto, ò genuflessorio, per conseruarui certe coserelle necessarie alla studiosa giouentù, il Superior nondimeno habbia la chiaue maestra, con cui possa aprigli tutti.

XI.

Ogni dì, subito che si saranno compiute le preci Mattutine, spendano diligentemente vna mezz'hora alla lezione Spirituale o vero alla Meditazione. E ciocchè ricaueranno dall'attenta lezione, ò dalla Meditazione, che sia degno di esser notato, prima con breue riflessione se'l mettano bene à memoria, dipoi chiaramente, e breuemente lo notino nel loro libro spirituale à ciò deputato, acciocchè non perdano il tesoro della scienza spirituale.

XII.

Ogni giorno nel tempo,e luogo, loro asſegnato, interueranno diuotamente al tremendo ſagrificio della Meſsa; e mentre quello ſi celebra, eſſi per mezzo di *Gieſù Chriſto* offeriſcano in ſeruigio del Padre Celeſte non ſolamente il corpo, e l'anima, ma eziandio tutti i penſieri, le parole, e l'opere loro: e chi non ancora recita il picciolo Officio della B. Vergine MARIA, dica l'Officio della Immacolata Concezione, approuato dalla Santa Sede Apoſtolica, inſieme coll'Hinno di *S. Caſimiro* parimente approuato, ò da approuarſi, preciſamente per la conſeruazione della caſtità. Giunto, che ſarà il Celebrante alla Communione facciań'eſſi ancora la ſpirituale Comunione (come è ſtato loro inſegnato.)

XIII.

Ma quelli, che ſono delle Claſſi maggiori, recitino ogni dì l'Officio piccolo della B. V. MARIA, per l'accreſcimento della grazia della Chericale vocazione. La Regola di recitar queſt'Vfficio ſarà, che diranno Prima, Terza, Seſta, e Nona, mentre che ſi dice la Meſsa. Ma Veſpro, e Compieta, col Mattutino, e le Laudi del dì ſeguente gli reciteranno à due Chori, ſecondo la diuerſità de' tempi, paſsato il mezzodì, poco prima della cena, in honore della gran Madre di Dio, Regina, e ſingolar Padrona di queſta vita Chericale.

XIV.

Stando in Chieſa ò quando ſi celebra la Meſsa, ò quando ſi dice Veſpro, dando agli altri eſempio di vera pietà, e modeſtia, ſi cuſtodiſcano da ogni garrulità, e ſtrepito, dalla curioſità degli occhi, e da ogni diſordinato ſuagamento della mente, e di tutte le altre potenze. Vdendo la Predica, chiudano la porta ad ogni altro penſiero, e con tutto l'animo accomodino al Sermone del Predicatore l'intelletto, la memoria, e la volontà, per riceuerne il frutto douuto.

XV.

Que'che ſtudiano Filoſofia, e Teologia, ogni ſettimana, e ne' giorni delle maggiori Feſtiuità di tutto l'anno, ſi confeſseranno, e communicheranno. Quelli che attendono alle lettere humane faranno lo ſteſso almeno ogni quattordici dì. Tutti però ſi confeſsino à que' Confeſsori, che i Superiori deſtineranno ò de' Sacerdoti di queſta vita Chericale, ò d'altri.

XVI.

Dopo la Comunione ſpendano qualche poco di tempo recitando ò colla mente, ò colla bocca qualche affettuoſa Orazione in

ren-

rendimento di grazie per il gran beneficio riceuuto. Nella quale Orazione effonderanno le loro viscere innanzi agli occhi della Diuina Maestà, con ispiegare tutte le sue necessità tanto priuate, quanto le publiche della Chiesa; e le raccomanderanno ascondendole nelle piaghe di Christo, hospite amabilissimo.

XVII.

Acciocchè più facilmente si preseruino dalle occulte insidie del demonio, e della natura viziata, si auuezzino dalla fanciullezza à conferire benespesso co' Superiori, col Padre spirituale, e col Confessore, intorno allo stato del loro huomo interiore; ed à manifestar loro candidamente i più graui moti, ed impulsi, massimamente gli straordinarij, dell'animo loro. Cosa sperimentata molto gioueuole alla cognizione, e discrezione degli Spiriti, se sian da Dio, ò nò.

XVIII.

Ogn'anno, que' che ne son capaci, per alcuni giorni, attenderanno al ricoglimento spirituale, cioè agli spirituali esercizi straordinarij. Lo stesso si osseruerà, quando taluno sarà ammesso nell'Istituto, prima che diano il giuramento: ed aggiugnerà la Confessione generale di tutta la sua vita, se non l' haurà fatta prima.

XIX.

I maggiori, come specchio di vera integrità, diano secondo le loro forze, esempio a' minori intorno alla osseruanza delle Constituzioni: e pensino, che spoppati già dalle permissioni della fanciulezza, sono chiamati alle vere, e sode virtù. E però si sforzino di risplender da per tutto accompagnati da vna vera discrezione, co' raggi di luce spirituale, cioè con gli studiosi atti delle virtù, e degli esercizij fin'hora prescritti.

Della honestà de' Costumi.

X X.

ATtendano tutti, e ciascheduno, per quanto possono, à tale integrità de' costumi, che non habbiano bisogno di punizioni. E se peccheranno, subitamente contriti, ed humiliati confessino la colpa loro, e con proponimento di vera ammenda, si sottomettano all'arbitrio del Superiore, sopportando volentieri le penitenze, che secondo la qualità del delitto saranno imposte; e ciò senza resistenza, ò mormurazione, ò friuola escusazione.

XXI.

XXI.

Rispettino i Vecchi, e con tutto l'animo honorino, e diano il douuto titolo, tanto in casa a' Superiori, quanto fuori di casa a' Sacerdoti, ed à qualsiuoglia persona Ecclesiastica, massimamente siano rispettosi co' loro Maestri, e con tutti gli huomini, secondo lo stato di ciascheduno.

XXII.

Nell'esterne cerimonie, che al solito si faranno in segno dell' accennato rispetto, e riuerenza, fuggano come peste l'hipocrito fingimento de' falsi politici, e l'inetta gesticolazione. Per conuerso in poche parole, ò gesti mostrino la lor venerazione con quella douuta grauità, modestia, e decoro, che la prudente ragione detterà loro.

XXIII.

Sempre che s'incontreranno l'vn l'altro ò in casa, ò fuori, i giouanetti che sono della Classe inferiore siano i primi à riuerire quelli delle Classi più alte; tutti poi e ciascuno saranno i primi à far riuerenza a' loro Superiori, ed agli altri Sacerdoti. Saluteranno poi i loro maggiori col capo scouerto, mà a' Superiori, ed a' Sacerdoti aggiugneranno anche l'inchinazione del corpo.

XXIV.

In presenza de' Superiori, e de' maggiori, di propria volontà non facilmente s'ingeriscano à parlare; se saranno dimandati rispondano modestamente, e grauemente con poche parole. Con gli vguali è ispediente fare, e dire quelle cose, che sono ò honeste, ò vtili, ò necessarie.

XXV.

Quando vedranno, che alcun de' dimestici habbia fatto qualche mancamento, ò che vi sia pericolosamente inchinato, ò se vi sia altro qualsiuoglia scandalo, siano obbligati riferirlo al Superiore colla douuta modestia, ed à luogo, e à tempo congruo, solo in riguardo della fraterna correzzione, acciocchè opportunamente si possa rimediare.

XXVI.

Niuno mormori contro alla correzzione de' Superiori, e se ben pare loro, che ingiustamente qualche cosa patiscono, con paziente taciturnità prudentemente la sopportino, e riceuendola in miglior parte, pensino, che di presente non intendono la misura della correzzione. Sopra tutto si guardino di non parlar male de' loro Superiori, ò di giudicargli, beffeggiargli, ò di

ſiniſtramente interpretare i loro detti, fatti, correzzioni, diſpoſizioni, &c. e molto meno tali coſe a' loro compagni, ò (che peggio è) agli eſtranei non le diuulghino.

XXVII.

Non eccitino fazzioni, e mormorazioni circa alla diſpenſazione delle coſe neceſſarie; mà ſe in verità noteranno qualche difetto intorno à queſto, com' e' ſi ſia, l'accenneranno ſegretemente al Superiore, che ne hà cura, accioche à ſuo tempo, e modo ſappia recarui il rimedio.

XXVIII.

Si ſtudijno di aſtenerſi da ogni apparenza di buggia, e di cuſtodire, come la pupilla degli occhi, in tutte le loro parole, ed azzioni, la verità, che meritamente ſi annouera frà i principali ornamenti della ben coſtumata giouentù.

XXIX.

Non adulino, e non ſia finta la loro pietà; non mettano in mezzo veruno ingannandolo con parole, ed in raccontare le coſe vdite ſi aſtengano dalla falſa amplificazione, acciocchè come la bocca parla, così in verità ſenta il cuore.

XXX.

Niuno inciuilmente riprenda il compagno di buggia: Niuno ſi faccia traſportare dalla paſſione dell'ira, à ſdegnarſi l'vn l'altro, ne ſia chi tenti di prender vendetta in qualſiſia modo. A niuno però ſi vieta, quando la grauità della coſa il richiegga, di ragioneuolmente, e ſenza deſiderio di vendetta, riferir l'accaduto al Superiore, cui ſpetta, il quale ſaprà ottimamente nel Signore porgerui prouedimento.

XXXI.

Sia il parlar loro modeſto, ſenza affettazione di ſublimità di ſapere, e ſenza abiezzione di falſa humiltà, mà ſi ſtudijno di ſerbare in ogni coſa la ſimplicità, e ſincerità Chriſtiana, con cui ſi edifichi il proſſimo, non ſi offenda.

XXXII.

Nelle coſe, che raccontano, non vi ſiano raggiri di ſoperchie parole, e ſe ne tronchino le circoſtanze, che non fanno al propoſito, e con piana, e retta maniera ſi accoſtino allo ſcopo del diſcorſo loro, per dar luogo agli altri di parlare.

XXXIII.

Non ſi tengano da più degl'altri, nè interiormente con vanità ſi compiacciano delle proprie coſe: molto meno preſumino lodar ſe ſteſſi, e le ſue coſe, e per vantamento ingrandirle: perche debbon penſare ogni ben prouenirci di ſopra dal gran Padre de' lumi.

Non

XXXIV.

Non ſiano nojoſi, mà affabili verſo di tutti. Mattina, e ſerà ſi ſalutino l'vn l'altro: nel diſcorſo i minori aſpettino, che habbian finito di parlare i maggiori, ed i Superiori; la qual coſa ſarà ſegno della douuta ſommiſſione, e modeſtia.

XXXV.

Correggano tutti in ſe ſteſſi tanto la triſtezza del volto, e l'auſterità degli occhi, quanto la leggierezza, per maniera, che paiano fare à gara nel volto di ciaſcheduno la ſoauità colla grauità, e la modeſtia colla magnanimità, eſcludendoſi però in queſto ogni finzione, ed hipocriſia.

XXXVI.

Eſcluſa ogni leggerezza, congiungano ſempre nel camminare la grauità colla modeſtia, e ſi aſtengano dal correre. Amino la pulizia nelle veſti, e odijno la ſordidezza. Ed in tutte le loro parole, ed azzioni dimoſtrino tale compoſizione del geſto delle membra, e di tutto il corpo, che poſſa, e debba edificare ogn' huomo.

XXXVII.

Intorno a'cibi meſſi in tauola, non ſi laſcino predominare dalla ſenſualità dell'appetito ſteſſo in maniera, che la gola preoccupi l'vſo della retta ragione. Mangino però quanto ſarà neceſſario alla moderata refezzione del corpo. In prendere qualſiuoglia cibo oſſeruino la douuta modeſtia, e decoro con edificazione degli altri. Nel Refettorio eziandio ſi oſſerui ſantamente il ſilenzio. Finita la menſa, ſiano in caſa, ò fuori, per ordinario, ſerbino l'aſtinenza: ne beuino, ò mangino altroue ſenza licenza de' Superiori.

XXXVIII.

Dopo la menſa per qualche poco di tempo ſi prenderanno honeſta ricreazione, ma per maniera, che ſi aſtengano da ogni indecente agitazione di corpo; e temperino l'allegrezza con tale circoſpezzione, e modeſtia, che niun prudente ſe ne poſſa offendere.

XXXIX.

Ma non ſi permetta à niuno ne in caſa, ne fuori, ritirarſi dalla ricreazione, ò portarſi ad altri luoghi, occaſioni, e compagnie: molto meno ſi conceda che nel tempo della ricreazione, veruno con iſtrauolgimento dell'ordine, ſi metta à ſtudiare, ò ritirato in luogo ſolitario ſi dia alla triſtezza, e malinconia: poiche vi è il tempo di piagnere, e'l tempo di ridere. Ogni coſa hà il ſuo tempo.

XL.

Benche sia cosa humana scherzare, e poter dagli altri riceuere, e tollerare scherzi, e motti arguti, e giocosi, infra i limiti della virtú della Eutrapelia: nientedimeno però in niuna occasione si tollerino parlari stolti, buffonerie, ed altre cose, che eccedono i termini dell' honestà, ed il mezzo della discrezione: E perche tale è l'humana imperfezione, che non di rado tanto in casa, quanto fuori si suol peccare contro alle dette leggi della Eutrapelia, e della discrezione; si assuefacciano dalla fanciullezza à non essere così delicati, che non vogliano, ò non possano soffrir nulla, stimando, che ogni cosa debba succedere à lor talento.

XLI.

Essendo cosa molto indecente, che vna stessa persona parli, e dissolutamente rida: perciò in raccontando, ò sentendo piaceuolezze, e facetie niun voglia preuenir l'altro col riso; ma raffrenando il loro appetito, con moderata soauità di bocca dicano le cose proprie, ò sentano quelle degli altri: quando gli altri si danno al riso, ridano ancor'essi, per quanto la virtù della Eutrapelia permetterà. Insomma si scansino i due estremi, la troppo austerità da vna parte, e la troppo leggerezza dall'altra.

XLII.

Nelle ricreazioni si guardino dall'irritarsi l'vn l'altro con parole, ò con fatti, ouero dall' esser molesti colle inuetie d'insipidi costumi, con cui gli altri vengon prouocati à tristezza, nausea, ira, ò antipatia.

XLIII.

In vdire il discorso del compagno, escluso ogni disprezzo, osseruino sagacemente ciò, che egli dica ò di bello, ò di sciocco; ed indi tacitamente cauino documenti per se stessi, come voglian portarsi in simigliante occasione, e quali cose osseruare, e da'quali guardarsi. Inoltre non interrompano importunamente il suo prossimo, che parla; ma odano pazientemente; perciòcche è cosa indecente voler' essere vdito, e non voler poi vdire, se non impazientemente.

XLIV.

Non dicano male di veruno; i detti, e i fatti altrui l'interpretino nella parte migliore. Odino più che il veleno il giudicare sinistramente degli altri, ed il trattargli con amare parole.

XLV.

Doue due, tre, ò più staranno insieme, si guardino di non tacciare imprudentemente i difetti del terzo, siasi egli chi si voglia ò dimestico, ò forestiero, ò Superiore, ò vguale; essendo cosa giusta, che niuno faccia ad altri quel, che non vuol fatto à se stesso.

I detti

XLVI.

I detti, e fatti altrui ò che sembrino più graui, ò più leggieri, non si riuelino al terzo; ma colla douuta modestia, e con affetto di compassione si riportino al Superiore, quando però sian cose, che meritano correzzione.

XLVII.

Le cose vdite dagli altri, e che colla douuta vtilità, necessità, ed honestà non possono propalarsi, le faccian morire in sestessi. E ciò si farà, se i Superiori attenderanno ad abolire la garrulità, ed i giouanetti ad osseruare il silenzio.

XLVIII.

Se taluno vdirà il suo prossimo, ò il suo fratello, che dice male del terzo, egli non manifesterà ciò à quel terzo: e molto meno, come susurrone dirà ciò, che quel terzo hauerà detto del medesimo prossimo. E si ricordino i giouanetti di hauer' odio capitale à queste cose, perche seminano discordia, anche nelle cose leggiere.

XLIX.

Vno non prouochi l'altro ad ira con trauaglio, irritarlo, ò rinfacciargli i difetti: molto meno ardiscano di seminar discordia tra fratelli, ò di contrastare con parole, e pugni col compagno. Tutte le quali cose, siccome di diametro ripugnano a' buoni costumi, cosi in niun conto si tolereranno nella Casa della giouentù.

L.

Che se vno offenderà l'altro, subito si riconcilijno, e chi hauerà recato l'offesa, hauuta la penitenza, con humile preghiera sodisfaccia alla parte offesa.

LI.

Non vogliano in veruñ conto vendicarsi dell' ingiurie riceuute dagli altri, sapendo possedere le anime loro in pazienza; massimamente se pareranno ridondare soltanto nella propria persona, senz'altro nocumento.

LII.

Se tal volta il prossimo bolle d'ira, que', che gli sono presenti, cedano, dando luogo à tale passione, acciocchè ancor essi non si accendano. E però non correggeranno mai veruno infuriato, ma aspettino il tempo conueniente, finche sedato l'ardore, e quietata la passione sia capace di correggimento.

LIII.

Niuno rubi cosa veruna al compagno, ò pure petulantemente la nasconda: perciò à tutti seriamente si vieti d'andar cercando nello studiolo, ò nel forzieretto altrui.

LIV.

Amando la pulizia in tutte le cose, non solamente nello studiolo, tenga ben aggiustati i libri, le carte, e le altre cose necessarie agli studiosi, rimettendole al suo luogo, dopo che le hanno adoperate; ma eziandio nelle loro camere, ò sotto i loro letti non lascino perire cosa veruna frà le immondezze con nausea degli altri.

LV.

Non lascino crescere la chioma, ò i capelli troppo lunghi; ma, proscritta l'indecente lunghezza de' capelli, tutti vniformemente osseruino la modesta mediocrità, secondo che sarà stato prescritto, acciocchè il capo sia honestamente coperto, non affollato.

LVI.

Ciascuno dorma separatamente; auuezzinsi à tener composto il corpo tutto con tutte le sue membra secondo la douuta honestà, ed à serbarlo ossequioso in tale componimento.

Degli studij delle lettere.

LVII.

Cooperino virilmente alla grazia di Dio, ed a' talenti della natura: ed allo studio delle virtù congiungano quel profitto delle scienze, che sia di sostegno alle virtù.

LVIII.

Tanto nelle scuole, quanto in casa, eliminata ogni petulanza, con attenzion diligente dian gli orecchi alle spiegazioni, ed agli altri scolastici esercizij.

LIX.

Nel tempo degli studij niuno faccia strepito, ò ecciti poluere: molto meno vada vagabondo per casa fuori del suo studiolo: nè ardisca in qualsiuoglia modo inquietar gli altri, ed impedirgli dagli studij.

LX.

Le dispute Scolastiche, senza molto clamore, che serue solo per confondere la verità del dubbio, si faccian per maniera, che l'argumentante tardamente, & ordinatamente proponga le cose sue: ed il defendente vdendo pazientemente l'argomento, risponda in forma. Non s'inueiscano l'vn l'altro, ne si accendano di troppo feruore, ò d'ira: molto meno l'vno pensi di confondere l'altro, ma si sforzino di cauar fuora la verità della cosa proposta, e quando s'haurà l'euidenza, ò la probabilità di quella, non presumano di violentemente torcere l'argomento per istimolo di

super-

ſuperbia intellettuale; ma prudentemente ſi acchettino alla verità, ò alla probabilità.

LXI.

Dopo il pranzo, prima che s'incomincino gli ſtudij, tutti ſenza poterne eſſere eccettuato veruno, ſpendano mezz' hora almeno ad imparare il canto Chorale. Que', che l'haueranno imparato, ſecondo la capacità di ciaſcuno, ſi applicheranno à varj eſercizij ò del canto figurato, ò del ſuono degl'Iſtrumenti.

LXII.

Per quelle coſe, nelle quali taluno haurà peccato priuatamente, ſia eziandio priuatamente gaſtigato. Ma i publici delitti ſiano in caſa con publica penitenza puniti, acciocchè così ſi tolga lo ſcandalo, e gli altri ſi ſpauentino d'incorrere in coſe ſimiglianti.

Per la qual coſa i predetti eſponenti, ed eziandio il diletto figliuolo Abate Pompeo de' Scarlatti, nella Romana Curia principal miniſtro del diletto figliuolo Nobile Giouane MASSIMILIANO EMMANVELE Duca dell' vna, e dell' altra Bauiera, Principe Elettore del Sacro Romano Imperio, à nome tanto dello ſteſſo Principe Elettore, quanto anche del diletto figliuolo Nobile huomo Duca MASSIMILIANO FILIPPO Zio di lui, ed Amminiſtratore dell'Elettorato, ci han fatto humilmente ſupplicare, che ci degnaſſimo corroborare col patrocinio della noſtra Apoſtolica confermazione l'Iſtituto, e Coſtituzioni predette, ed altro, &c. della benignità Apoſtolica opportunamente prouuedere nelle coſe premeſſe per maggior bene della Religione Cattolica, e per aumento, e decoro dello ſteſſo Iſtituto. Noi dunque per quanto col Signor poſſiamo volendo fauoreuolmente condeſcendere a' pij deſiderij de' medeſimi Duchi MASSIMILIANO EMMANVELE, e MASSIMILIANO FILIPPO, ed anche fauorire con grazia ſpeciale i detti Eſponenti, e colla ſerie di queſte aſſoluendo, e giudicando eſſere aſſolute le particolari perſone loro da qualſiuoglia ſentenza di ſcomunica, ſoſpenſione, ed interdetto, e dalle altre Eccleſiaſtiche ſentenze, cenſure, e pene, per qualſiuoglia occaſione, ò cagione late dalla legge, ò dall'huomo, ſe da talune, comunque ſia, innodate ſi trouino, ma ſol tanto per conſeguir l'effetto delle preſenti, à ſomiglianti ſuppliche inchinati, col conſiglio de' mentouati Cardinali, l'Iſtituto predetto, ſotto l'immediata giuriſdizione degli Ordinarij, e ſotto la direzione di vn Preſidente Generale, ed anche le Coſtituzioni preinſerte con tutte, e ſingole coſe in eſſe contenute, coll'autorità Apoſtolica nel tenore delle preſenti confermiamo, ed approuiamo, ed aggiugniamo loro la robuſtezza della inuiolabile Apoſtolica

ſtabilità, e ſuppliamo tutti, e ſingoli difetti della ragione, e de fatto, ſe taluno ſopra eſſi in qualſiuoglia modo vi foſſe interuenuto. Oltre à ciò concediamo facoltà a' medeſimi eſponenti di fare altre Coſtituzioni, alle preinſerte non contrarie, per lo ſpirituale, e temporale indrizzamento di detto Iſtituto, quali altre Coſtituzioni douranno poi approuarſi da queſta Santa Sede. E per togliere ogni ambiguità, eſſendo i detti eſponenti Cherici meramente ſecolari, ed obbligati à tutti i peſi del Choro ſecolare, coll'autorità, e tenore predetti dichiariamo, che i medeſimi eſponenti ſono capaci di qualſiuoglia beneficio Eccleſiaſtico ſecolare, e che per tanto poſſono poſſedere, e conſeguire, ed ottenere Canonicati, e Prebende, perſonati, dignità anche le maggiori dopo la Pontificale nelle Cattedrali, anche Metropolitane, e le principali nelle Chieſe collegiate, ed eziandio le Chieſe Parrochiali, e le perpetue Vicarie delle medeſime, ed altri quali ſi ſiano beneficij Eccleſiaſtici ſecolari con cura, e ſenza cura, ed in qualſiuoglia modo qualificati, che ſono ſtati ſoliti di ottenerſi da' Cherici ſecolari. Decretando, che le medeſime preſenti lettere eſiſtano, e ſieno ſempre ferme, valide, ed efficaci, e che ſortiſcano, ed ottengano i ſuoi plenarij, ed intieri effetti, e che in tutto, e per tutto pieniſſimamente ſuffraghino à quelli, alli quali ſpetta, e ſecondo il tempo ſempre che ſia, ſpetterà, e che da' medeſimi reſpettiuamente ſi oſſeruino. E che così nelle coſe premeſſe ſi debba giudicare, e definire da quali ſi ſiano Giudici ordinarij, e delegati, anche dagli Vditori delle cauſe del Palazzo Apoſtolico, e che ſia irrito, e nullo ciò, che ſopra queſte coſe accaderà, che ſcientemente, e ignorantemente ſi attenti da chi ſi ſia di qualſiuoglia autorità. Non oſtante le coſe premeſſe, e le Coſtituzioni, ed ordinazioni Apoſtoliche, ed eziandio ſe biſogna, i ſtatuti, e le conſuetudini di qualſiuoglia Chieſa, ed altri qual ſi ſiano, corroborati anche con giuramento, confermazione Apoſtolica, e qualſiuoglia altra fermezza: non oſtante eziandio i priuilegij, gl'indulti, e le lettere Apoſtoliche in qualſiuoglia modo conceſſi, confermati, ed innouati, in contrario delle coſe premeſſe. Alli quali tutti, e ſingoli, hauendo i loro tenori per pienamente, e ſufficientemente eſpreſſi, e parola per parola inſeriti nelle preſenti (douendo in quanto alle altre coſe reſtar nel ſuo vigore) per lo effetto delle preſenti queſta fiata ſoltanto ſpecialmente, ed eſpreſſamente deroghiamo, ſiccome ed à tutte le altre in contrario. Ma vogliamo, che alle copie, ò eſempli delle medeſime preſenti lettere, anche ſtampate, ſottoſcritte di mano di alcuno publico Notaio, e munite col ſuggello di perſona in Eccleſiaſtica dignità

coſti-

costituita, si habbia totalmente quella medesima fede in qualsiuoglia luogo tanto in giudicio, quanto fuori di quello, che si hauerebbe alle stesse presenti se fossero esibite, ò dimostrate. *Datum Romæ apud Sanctum Petrum sub Annulo Piscatoris die septima Iunij MDCLXXX. Pontificatûs Nostri Anno IV.*

I. G. Slusius.

BREVE INFORMAZIONE

Della maniera, che si dee tenere per introdurre l'Istituto de' Cherici secolari viuenti in comune.

1. QVesto Istituto trè cose principalmente intende: *Primo*, l'Istruzione della giouentù ne' Seminari in ordine alla Cura Pastorale, e ad altri vffici Ecclesiastici: *Secondo*, tale direzione Economica solamente, e priuata de' Cherici esistenti ne' Beneficij curati, e non curati, che possano sicuramente sussistere contra i più graui pericoli del secolo con decoro dello stato Chericale: *Terzo*, la cura de' Sacerdoti vecchi, e degli altri, che per qualsiuoglia caso, ò difetto sono inabili agli vffici, ed alle funzioni Ecclesiastiche, come anche de' delinquenti, ed incorrigibili.

2. *Il Primo* si può praticare, se col consenso del Reuerendiss. Monsignor Ordinario, e del Capitolo della Chiesa Cattedrale si prescriuano le Costituzioni approuate dalla Santa Sede Apostolica, a' Cherici Alunni, che sono educati à spese del Seminario, acciocchè da' medesimi siano frequentemente lette, da' Superiori siano agli stessi spiegate con esortarli, che diligentemente si studino d'vniformare la vita loro alle medesime Costituzioni. Ma in auuenire que', che promettono di viuere secondo questa regola canonica Chericale, nel riceuimento, che si fà de' soggetti nel Seminario, in paragon degli altri, siano preferiti à quelli, che non vogliono abbracciare questo Istituto, in fin à tanto che crescendo il numero, e l'affetto de' supplicanti, possa assolutamente stabilirsi, e decretarsi, che tutti, e singoli i Cherici Alunni, che hanno à riceuersi, siano obbligati ad abbracciare la medesima vita, come di fatto si pratica nel Seminario Arciuescouale di Magonza, e dell'Episcopale Augustano. E per facilitar tutto, gli Alunni, che tengono detto Istituto, riceuuto il Sacerdozio, in pari concorso con altri a' beneficij, ed vfficij potranno essere preferiti.

3. *Il secondo* si può praticare, se coll' autorità ordinaria le predette Costituzioni si prescriueranno à tutti, e singoli Cherici, e Sacerdoti esistenti in vfficij, e beneficij per maniera, che ciascun di loro sia obbligato hauere il libretto delle medesime Costituzioni, acciocche quanto si può, conformino la vita, e la conuersazione loro alle medesime, non ostante che per giuramento non siano obbligati à questa sorte di vita Chericale. Con questa occasione la vita, ed i costumi de' Cherici notabilmente si muteranno, e più feruentemente in appresso si obbligheranno à detta vita, precisamente se nelle promozioni a' Beneficij, ed vfficij si hauerà riguardo a' medesimi. L'altro libretto intitolato: *Istruzioni, e principij pratici per lo stato Chericale, e Pastorale*, conuenendo à tutti quelli, the sono costituiti nello stato Chericale, e precisamente Pastorale, e conuenendo la pratica necessaria per lo Clero, e Popolo Christiano, potrà non solamente ordinarsi, che ogn'vno l'habbia, ma eziandio che da per tutto, giusta la qualità de' luoghi, e delle condizioni, si debba praticare.

4. Il *terzo* si può praticare successiuamente, se nella Città si può hauere vna casa ben disposta, e vi siano à ciò i mezzi temporali; e così in detta casa si riceuano i Sacerdoti vecchi, ed inabili alle funzioni Ecclesiastiche secondo la loro pouertà, e indigenza, saranno più, ò meno, secondo che i mezzi temporali permetteranno, e si tengano caritatiuamente sotto certa osseruanza, ma non rigorosa, della disciplina, Que' vecchi, che haueranno tanta capacità, potranno insieme co' Superiori della detta Casa, giusta il costume de' Padri dell'Oratorio di *S. Filippo Neri* fare à vicenda sermoni familiari al popolo, vdire le confessioni, ed esercitarsi in altre opere di pietà. Nella medesima Casa, separatamente da' vecchi potranno stare i delinquenti, e scandalosi Sacerdoti; accioche per mezzo degli esercizij spirituali, ed altre pie istruzioni, siano da' Superiori, e da altri Ecclesiastici qualificati à ciò costituiti, soauemente, ed efficacemente indotti al miglioramento della vita, e de' costumi. Si può anche disporre, che essendoui i mezzi temporali, i Parrochi, e gli altri Curati si chiamino à vicenda, e successiuamente alla detta Casa, ed oltre agli esercizij spirituali, siano in certi giorni praticamente, e douutamente instrutti ne' Riti, e nelle cerimonie Ecclesiastiche. Questo ancora si potrà stabilire per gli ordinandi agli Ordini maggiori, doue però non sarà Seminario, ò se vi è, non vi sarà luogo commodo per questo.

5. Si dee però auuertire, che per introdurre questa Chericale, e Canonica Regola di viuere in qualsiuoglia Diocesi, delle cose predette si può praticare più, ò meno, come vorrà il Reuerendiss.

Ordi-

Ordinario, e come giudicherà ſpediente per lo bene ſpirituale della ſua Dioceſi; non eſſendo tutte coſe di neceſſità, ma di maggiore vtilità, e preciſamente la pratica del terzo punto, cioè della Caſa per gli vecchi, e per gl'inabili ſi può differire finche col tempo de' beni della Communità da' medeſimi Cherici raunati, come anche da' benefattori ſpontaneamente offerti, poſſa effettuarſi. O pure ſe in tal Dioceſi vi è già qualche Caſa per gli Cherici deſtinata, queſta col conſenſo di quelli, cui ſpetta, può deputarſi à tale effetto per maggior bene ſpirituale delle anime, e della Republica Chriſtiana.

6. Tanto baſti per la notizia della poſſibilità, e del modo d'introdurre il predetto Iſtituto. Inquanto poi alla regolata direzione, e diſpoſizione del medeſimo, ſoggiugneremo la ſeguente breue informazione.

OSSERVANZA

Della Diſciplina, giuſta il fine dell'Iſtituto de' Cherici in comune viuenti in qualſiuoglia Dioceſi.

1. PRimieramente il Superiore di qualſiuoglia Caſa particolare è il Parrocco, ò il principale beneficiato, à cui non ſolamente tutta la famiglia, ma eziandio i Cherici (ſiano vno, due, ò più) che coabitano inſieme, obbediranno nelle coſe ſpirituali, e temporali ſecondo la preſcritta regola di queſta vita Chericale. Il detto Superiore inuigilarà, che il decorſo di tutto il giorno ſi oſſerui da tutti diligentemente colla douuta diſtribuzione del tempo per le preci mattutine, meridiane, e notturne, per le hore Canoniche, celebrazione della Meſſa, lezzione ſacra à tauola; parimente con certa diſtribuzione per lo ſtudio della ſacra Scrittura, della Teologia morale, e della lezzione aſcetica, per quanto ciò permetterà la cura Paſtorale, la viſita degl' infermi, l'amminiſtrazione de' Sagramenti, e l'attuale preparazione neceſſaria per le prediche, e catechiſmi.

2. Secondariamente, acciocche la direzione delle Parrochie, e d'altri luoghi particolari fruttuoſamente ſuſſiſta, ſeguita la ſeconda ſuperiorità in qualſiuoglia diſtretto Decanale, (cioè ſarà vn Superiore ſopra più Parrocchie, e luoghi, diuiſa la Dioceſi ſecondo le Vicarie foranee, ò ſecondo l'Arcipreture, che hanno più Parrochi ſubalterni, e quante ſaranno queſte diuiſioni, tanti ſaranno i Decani Superiori) à queſta ſuperiorità ſi aſſumeranno i

Decani rurali (ò Arcipreti) se saranno di questo Istituto, ò altri abili del medesimo distretto, li quali presteranno il giuramento di fedeltà al Reuerendissimo Monsignore Ordinario. Detti Superiori decanali se saranno anche Vicarij foranei, oltre alla consueta publica funzione, con cui diriggono nel foro esterno tutti i Parrochi, ed altri Preti del Decanato, gouerneranno di più tutti i Sacerdoti, Parrochi, e Cherici del loro distretto, che sono dell' Istituto secondo le Costituzioni del medesimo. In specie due volte l'anno visiteranno ordinariamente ciascun luogo del loro distretto, non solamente di passaggio, ma per alcuni giorni co' Cherici di ciascun luogo, senza accettazzione delle loro persone, ma come ogn'altro di essi, conuiueranno nell'osseruanza del corso cotidiano, e degli esercizij, acciocche in questa maniera gli altri apprendano l'esemplo della diligente applicazione. Dalle scambieuoli relazioni correggeranno gli errori, e solleueranno i grauami quant' è possibile. Le cose, che saranno di maggior momento, e che concernono il presente Istituto, se le noteranno diligentemente, acciocche à suo tempo ne possan discorrere al Presidente Diocesano.

Se i Decani saranno insieme Vicarij foranei, nelle visite, secondo la regola della pubblica legge indirizzino quelle cose, che sono de'Reuerendissimi Monsignori Ordinarij; le cose più graui del pubblico foro le notino, per douutamente riferirle al Reuerendissimo Ordinario, ed à gl'Officiali di lui.

Determineranno a' Cherici, ed a'Sacerdoti del loro distretto il tempo annuale per gli esercizj spirituali. Che se il Reuerendissimo Ordinario vorrà, che si osserui il medesimo rispetto a' Sacerdoti commoranti nello stesso distretto Decanale (ò Arcipretale) e che viuono fuori di questo Istituto, se vi sarà chi somministri i mezzi temporali, potrà ciò farsi da Decani, e Sacerdoti dell'istituto, per maniera che tutti vnitamente s'istruiscano bene ne' Riti, e nelle cerimonie Ecclesiastiche, e si conuengano nella douuta osseruanza de'medesimi.

Ogni mese i Cherici del distretto Decanale, deputati à vicenda saranno conuocati ò alle case del Decano, ò ad altro luogo in giorno determinato à proporre le materie assegnate nelle conclusioni scritte, che si oppugneranno, e difenderanno dagli à ciò destinati, acciocchè così venga à palesarsi l'ingegno, e diligenza di ciaschedduno. Per lo miglior successo della qual cosa, in ciascuna Parrocchia, certi giorni della settimana, per vna, ò mezz'hora con difendere, ed oppugnare à vicenda le materie assegnate le dilucidino in maniera, che dipoi i difendenti nella pubblica

dispu-

disputa possano riuscire con honore, e con edificazione degli altri. Finito l'esercizio delle cose dottrinali; potrà il Decano trattar di quelle cose, che nel Signore idonee gli sembreranno, per la conseruazione della buona disciplina, e per l'aumento della perfezione.

3. Terzo. Il Presidente Diocesano fra'Chierici di questo Istituto de'distretti Decanali (ò Arcipretali) in tutta la Diocesi haurà cura della osseruanza delle Costituzioni, e della douuta disciplina. Inuigilerà solamente alla direzione Economica, ed alla disciplina di questo Istituto, non intricandosi in niuna cosa pubblica per menoma, che sia; se pure per ispecial disposizione del suo Reuerendissimo Ordinario non gli venisse comandato, che nella sua visita, osserui anche i costumi degli altri Sacerdoti, e finita la visita, ne dia la douuta relazione. De' però sempre osseruare, che habbia la debita distinzione dell'vno, e dell'altro foro, tanto della correzzione de'fratelli, quanto del pubblico vfficio, se gli sarà commesso: tanto negli ordini, che farà, quanto nelle relazioni, e visite; notando l'vno, e l'altro separatamente, e l'vno, e l'altro separatamente riferendo.

In specie il detto Presidente ogn'anno, hauutone il beneplacito del suo Reuerendissimo Monsignor Ordinario, visiterà tutti i Chierici, e Sacerdoti dell'Istituto, e con paterna vigilanza gl'indrizzerà, vdirà i grauami di ciascuno nelle cose spirituali, e temporali, correggerà paternamente gli erranti, consolerà i desolati, e finita la visita riferirà humilissimamente al Reuerendissimo Ordinario le mutazioni da farsi: in ogni luogo farà particolare ricerca, se gli esercizj spirituali siansi fatti da ciascheduno: se si fanno le conferenze della Teologia morale, se sono douutamente informati ne' Riti, e nelle cerimonie Ecclesiastiche, Ed accioche la fedeltà, ed obbedienza del medesimo al suo Reuerendissimo Ordinario sia piu costante, eletto che sarà gli presenti il giuramento. L'habitatione del sudetto Presidente, fuori del tempo della visita sarà nella Casa, accennata nel num 4. dell'altra informazione, cioè nella Casa de'Vecchi, detta degli Emeriti, e se ciò non può essere, in vna Casa separata, aggiuntiui altri huomini esperti, ed insigni, del cui consiglio, ed opera si serua per far bene il suo vfficio, li quali potranno anche hauere Canonicati, ed altri beneficj, e se così piacerà al Reuerendissimo Monsignor Ordinario, egli se ne potrà seruire di Consiglieri nel suo Concistoro Episcopale.

4. Ogn'anno, hauutone il consenso dal Reuerendissimo Monsignor Ordinario, farà la Congregazione, ò conferenza Diocesana co'Superiori Decanali, e co' loro Economi, affinche si espongano

gano tutti i grauami, le neceſſità, e tutte le altre coſe tanto ſpirituali, quanto temporali, ed vditi i conſigli di ciaſcuno ſi conchiudino quelle coſe, che ſpettano al bene ſpirituale, e temporale, coſtumi, riti, e douuta vniformità in queſte coſe. Ed i Superiori de'diſtretti Decanali (ò Arcipretali) ed altri tutto ciò che ſi è conchiuſo, dopo che ſarà ſtato conceduto, ed approuato dal Reuerendiſsimo Monſignor Ordinario, ritornati à caſa mandino in eſecuzione tanto nella caſa propria, quanto negl'altri luoghi, la cui direzione è loro raccomandata.

5. La Comunità poi de'beni Eccleſiaſtici fra'Cherici di queſto Iſtituto conſiſte nello ſcambieuole patto da vna parte, e dall'altra obbligatorio, cioè dell'Iſtituto alle membra, e delle membra all' Iſtituto: ed obbliga nello ſteſſo modo, con cui i Cherici beneficiati di qualſiuoglia ſorte ſono obbligati à ſpendere il ſuperfluo in vſi pij. Ma gli vſi, in cui ſi debbono ſpendere i beni prouenienti da'beneficij, e dagli vfficij, ſono i ſeguenti. Primieramente ciaſcuno colle ſue propie entrate può viuere conuenientemente al ſuo ſtato, dando inſieme le limoſine, che in tale ſtato può dare, ſoccorrendo eziandio a' genitori, fratelli, ſorelle &c. a' poueri ſecondo la loro pouertà, a' quali nell'vltimo teſtamento può laſciar legati, come anche alle Chieſe, alle quali hà ſeruito. Secondariamente quelche auuanza delle rendite de' beneficij &c. ed in vita, e dopo la morte ſi de' laſciare agli vſi comuni di queſto Iſtituto, che ſeruiranno per lo ſoſtentamento de' Sacerdoti vecchi, ed emeriti, degl'inabili, e de'delinquenti: per ſuſsidio de' Secerdoti, li quali non hanno entrate da poterſi curare nelle infermità: per ſuſsidio ancora de'poueri genitori, fratelli, e ſorelle de'medeſimi dell'Iſtituto: dopo i quali vſi più neceſſarij, ſe vi reſta dell' accennato auuanzamento, ſi dourà applicare al Seminario de' Giouani conuiuenti al preſcritto modo dell'Iſtituto: à ſupplimento del difetto delle rendite neceſſarie delle Parrocchiali de' Caſali, e de'Villaggi finche iui ſono Sacerdoti di queſto Iſtituto, che vi habbiano la cura delle anime, ed il difetto non ſi poſſa ſupplire altronde; con tal conueniente, che queſta gratuita ſomminiſtrazione non paſsi in obbligazione.

Poſta queſta ordinazione i Sacerdoti Curati in auuenire s'iſtruiranno ne'riti, e nelle cerimonie Eccleſiaſtiche, &c. nelle Caſe Decanali (ò Arcipretali.) I Giouani eziandio anche viuenti fuori di queſto Iſtituto, douendoſi promuouere agli Ordini Sacri potranno ſempre iſtruirſi nelle medeſime coſe per alcuni giorni, dopo gli eſercizj ſpirituali, nel Seminario.

Nella Caſa de' Vecchi, e degli Emeriti ſtaranno per qualche

tempo

tempo i Sacerdoti, ed altri, che desiderano di viuere sotto la disciplina di questo Istituto, come anche in qualche caso straordinario i Parrochi, ed altri Sacerdoti esistenti ne' beneficij, ed vfficij; però à spese loro, e pagando quelche si de' pagare ò per fondazione, ò per assegnamento fatto da Reuerendissimi Monsignori Ordinarij per gli Sacerdoti, e Cherici, viuenti fuori di questo Istituto. Lo stesso s'intende de' Seminarj.

IL FINE.

Lode à DIO, alla sua grān MADRE, ed a' Santiss. Principi degli Apostoli Pietro, e Paolo.

Indice delle materie principali.

Il primo numero significa la pagina, il secondo il paragrafo del Capitolo.

A

ABate, e sua etimologia. 16.4 Abate titolo proprio del Capo de' Cherici Secolari viventi in comune ne' Collegi, detti anche Badie, e Monisteri. 16.3. Abati simiglianti, ancora esistenti. 16.3. Abati Benedettini per prima solaméte Diaconi. 35.23.

Abbi-Comites, *Abbates-Milites*, *Abbatioli*, *Abbatiarii*, titoli, usati da' Laici, intrusi nelle Badie. 20.6. fin'à quando perseverasse quest' abominazione. 21.9.

Ascetico, e suo significato. 30.9.

B

BAdie eran dette le Chiese Collegiate. 16.3.

Bartolomeo Holzhauser ristauratore della vita comune nel Clero. 26.24.

Beneficio Ecclesiastico onde così appellato. 20.4.

Beneficii curati da chi istituiti 11. 2. Beneficii semplici quãdo, e da chi introdotti. 20.4. con qual fondamento. 20.3.

Berretta, onde derivata. 40.11.

Birro, che cosa sia. 40.11.

C

CAndida veste come s'intenda. 39.8.

Canone, e Catalogo l'istesso. 12 2.

Canone, e Clero sinonimi. 12.1.

Canonici onde così detti. 11.3. 12.1. 13.4. Canonici della Cattedrale viventi in comune. 12.1. Canonico, questa voce quanto antica. 12.3.

Canonici della Cattedrale, e loro origine. 12.4.

Canonici, detti Consiglieri del Vescovo: membra, e fratelli del Vescovo: Senato della Chiesa. 13.7. Cooperatori, e Coadjutori del Vescovo. 13.8

Capitolo, sua etimologia, sua introduzzione. 14.1.

Capitoliũ, onde così detto. 15.5

Capuccio, vedi birro.

Cardinali, onde così detti 12.2.

Carlo Martello introduce sagrilegamente i Laici nelle Badie chericali, e Monacali. 17.4. 20.6. sua mala fine. *ibidem.*

Cattedrale onde detta. 11.2.

Cherici viventi in comune di tre sorti. 11.2. Cherici sportulàti, perche così detti. 20.4 22.3 Cherici vivẽti in comune, detti Monaci. 34.20. Cherici, a' quali è odiosa la comunità à chi paragonati. 43.5.

Cherici regolari, e lor vita comune. 5.2.

Cherici, e Monaci, in chè differiscano. 28.2. vietato scriver un Cherico à due Chiese. 12 2.

Chie-

Clero, e sua etimologia. 2.2. perche detto secolare. 4.1. Clero, e Canone sinonimi. 12.1.
Coabitazione fraterna. 54. xxiv.
Comunità de' beni Ecclesiastici. 53. xix.
Congregazione, Convento, e Collegio, detta la ragunanza de' Canonici 14.10.
Croccia, ò Cloccia, che significa. 20.10.
Cura della propria salute, e del profitto nello spirito, che debbono havere i Cherici. 49 1. Cura delle anime. 17. xxxv.

D

Decani onde originati. 16.3 loro uffizio. 17.2.
S. Domenico Canonico della Cattedrale Ossomēse istituisce l'Ordine de' Predicatori. 37. 2.
Don, ò *Dominus*, come introdotto nel Clero. 14.10.41.13
Donne, debbono eßere separate da Cherici. 55. xxix.

E

Eccitamenti alla vita comune. 42.1.44.1.
Epifanio, Gregorio Nazianzeno, Basilio, Grisostomo, se fossero veri Monaci. 33.18.

F

Fratelli si appellavano i Cherici viventi in comune. 14. 10.41.13.
Frater, & Canonicus, vagliono lo stesso. 14.10.41.13.
Frati, loro istituto essere quasi lo stesso, che il Chericale. 37. 1. istituiti in ajuto de' Parrochi, e de' Vescovi. 42.15.

G

Gioventù da educarsi per la vita Sacerdotale de' Cherici Secolari viventi in comune. 59.

H

Habito de' Cherici il più usato di color bianco. 38. 4. anche di color violaceo. *ivi.*
Habito nero proprio de' Monaci. 38.5.6.
Heredità de' Cherici qual sia. 2. 2.
Honestà de' costumi, e suoi regolamenti. 64. xx.

I

Intitulari, che significa. 12. 2.

L

Laici sagrilegamente intrusi nelle Badie. 17.4.

M

Monaco, e sua definizione. 28.3. differenza specifica tra'l Monaco, ed il Cherico, 28.4.7. 32.15. etimologia della voce Monaco. 29.6. in qual Concilio si trovi la prima volta nominata. 29.8. istituto Monacale qual sia. 30. 10. Monaci fatti Sacerdoti, ò si astenevano dal dir messa. 31.11. ò vivevano fra Cherici. 33. 17. fatti Sacerdoti, eran privi della voce passiva. 35.22. vestivano da Cherici, non da Monaci. 33.17. Monaci, come Laici, ricevevano i Sagramēti, e udivano la messa, ò nella Cattedrale, ò nelle
Par-

Parrocchie. 31. 11. quando hebbero privilegio degli ordini Chericali. 33.16.35.22.
Monaci fatti Vescovi, debbono portar l'habito Monacale. 34. 19. habito Monacale di color nero 5.6.
Monasterio. Il Vescovo, ed il Prete deposti, perche si debbono chiudere nel Monastero de'Monaci. 36.25.

N

NOmi diversi di persone dedicate à Dio. 30.9.

O

OBbedienza de' Cherici agli Ordinari, ed à superiori loro. 56. XXXI.
Ordinazione legava fissamente il Cherico à quella Chiesa, per cui era ordinato. 10.3.

P

PArrocchie da chi istituite. 11 2.
Parrochi viveano in comune co' Cherici delle loro Parrocchie 11.5.18.1.
Penitenze Canoniche, quando commutate colla sagra milizia. 36.26
Pietà Christiana, e suoi esercizj. 60.1.
Preti della Congregazione dell' Oratorio, e lor vita comune. 9. 1.
Preti della Congregazione della Missione, e lor vita comune. 10.2.
Priori, loro origine, ed uffizio. 17. 4.
Proposti, onde originati. 16. 3. loro uffizio. 17.2.

R

REgole de' Cherici Secolari viventi in comune. 48.

S

SAlmeggiare à chi spettava nella Chiesa. 14. 9. perche hoggi a'Canonici. *ivi.*
Secolare, perche detto il Clero 4.1.
Secolarità come, e quando introdotta nel Clero. 19.1.
Senatori, perche detti *Patres cõscripti.* 12. 2.
Studi delle lettere, come debbono praticarsi. 70. LVII.

T

TOnsura, e rasura in che differiscono. 37.3. come debbono essere. *ivi.*

V

VEscovo fà quattro parti de' beni della Chiesa. 6.3.11. 2. Vescovo, ò Prete deposto, perche si chiudeva nel Monastero de'Monaci. 36.25.
Vescovi zelanti si oppongono al rilassameuto della vita comune. 21.8.9. Vescovi trascurati difendono la secolarità. 19 1. Vescovi Monaci, debbono portar l'habito Monacale. 34.19. Vescovi diedero la cura delle confessioni segrete a'Monaci. 35.21.
Vita comune, che cosa sia, e di quante maniere. 5. 1. Vita comune de'Cherici primitivi senza nulla di proprio. 6. 1.
Vita comune col rinunziamento de'beni, e ritenzione dell' usufrutto. 8.1. col possedimẽ-

to

to de'beni, e metterne parte in comune. 9. 1. 2. Vita comune, e suoi interrompimenti 19. 1. suoi progressi. 22. 1. in quanti luoghi hoggi diffusa. 27. 24. Vita comune degli Apostoli coll'Apostolico ministero ne'Cherici: quella de'primitivi Laici ne'Monaci. 28. 2. Vita comune, si oppone à tre vizi, che rovinano il Chericato. 45. 2.

Voti solenni quando istituiti. 9. 1. Voti semplici di alcune Congregazioni Chericali. 10. 2. Voti non obbligavano i Cherici alla comunità. 10. 3.

IL FINE.

Pag.	vers.	*Errori.*	*Ammenda.*
1.	13.	*ullum*	*ullam*
4.	36.	credite	*credita*
5.	2.	Chierici	Cherici. *così altrove*
10.	6.	direzzione	direnzione, cioè scioglimento.
12.	5.	ἐξεταξόμενοι	ἐξεταζόμενοι. *exetazomeni*
	8.	τελαζμενοι	τεταγμενοι *tetagmeni.*
	10.	ἐξελαξομένους	ἐξεταζομένους: *exetazomenus.*
15.	30.	*Concistorium*	*Consistorium.*
18.	8.	e con	e così.
	11.	capitoli	chiamaronsi capitoli
	26.	537. can. 59.	567. can. 19.
24.	17.	Hodegrãdo Vescovo Mesese.	Godegrando Vescovo Metense.
	22.	*divini.*	*divinis.*
27.	35.	Sacerdozio.	Sacerdoti.
30.	8.	θεραπευταὶ	θεραπευταὶ. *therapeutæ;*
	9.	ἐκέτας	ἱκέται. *hicetæ.*
	11.	μονάξονται	μονάζονται. monazonte.
34.	4.	*idem error.*	
38.	37.	quoste	queste
40.	8.	risplende	risplendere
	21.	Vitraco	Vitriaco.
	26.	Basilicense	Basileense.
47.	10.	e dall'Abate	dall'Abate
50.	10.	discrizione	discrezione.
	18.	fare, non fare.	fare, ò non fare.
	32.	Habbino	Habbiano.
54.		*deest numerus* XXIV.	
55.	26.	medema	medesima
68.	2.	innetie	inezzie
69.	15.	con travaglio	con travagliarlo
72.	27.	e ignorantemente.	ò ignorantemente.

Gli errori della ortografia variata dallo stampatore, e non corretta per l'assenza dell'Autore, si rimettono alla prudenza di chi legge.